

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E CRITICA DEL DIRITTO
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO, INTERNAZIONALE E COMUNITARIO



CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA A.A. 2022/2023

RIFLESSIONI SULL'IMPATTO DEL CASO THYSSENKRUPP
SULL'ORDINAMENTO ITALIANO: DOLO EVENTUALE E
RESPONSABILITÀ PENALE DELLE PERSONE GIURIDICHE

RELATORE: CHIAR.MA PROF.SSA CHIARA SILVA

LAUREANDA: MARTINA IACONIS

MATRICOLA: N. 1197494

*Alle donne che, per colpa di altri,
non hanno potuto raggiungere i propri traguardi.*

INDICE

INTRODUZIONE

CAPITOLO PRIMO - I FATTI

SEZIONE I - FATTI	9
1. <i>L'INCENDIO</i>	10
2. <i>IL CONTESTO</i>	12
2.1. <i>Struttura societaria</i>	12
2.2. <i>Chiusura programmata dello stabilimento</i>	14
2.3. <i>Condizioni di lavoro e sicurezza: il piano di emergenza ed evacuazione e il documento di valutazione dei rischi</i>	18
2.4. <i>Incendi precedenti</i>	27
SEZIONE II - IMPUTATI E CAPI DI IMPUTAZIONE	31
1. <i>PERSONE FISICHE</i>	33
1.1. <i>Tutti gli imputati</i>	34
1.2. <i>Espenhahn</i>	36
1.3. <i>Priegnitz, pucci, moroni, salerno, cafueri</i>	41
1.4. <i>Focus</i>	45
2. <i>PERSONA GIURIDICA</i>	64
2.1. <i>Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.A.</i>	64
SEZIONE III - ITER PROCESSUALE	67
1. <i>LA CONDANNA IN PRIMO GRADO</i>	68
2. <i>L'APPELLO</i>	77
3. <i>IL RICORSO IN CASSAZIONE</i>	83
4. <i>IL RINVIO IN APPELLO E IL SECONDO RICORSO IN CASSAZIONE</i>	90

CAPITOLO SECONDO - IL DOLO EVENTUALE ...

SEZIONE I - ... NELLA GIURISPRUDENZA PRECEDENTE 97

1. *DOLO: CENNI* 98
2. *ORIGINI DEL DOLUS EVENTUALIS* 102
3. *PROPOSTE RICOSTRUTTIVE DEL DOLO EVENTUALE* 104
 - 3.1. *Formule di Frank* 105
 - 3.2. *Teoria del consenso* 110
 - 3.3. *Teoria della possibilità e della probabilità* 111
 - 3.4. *Teoria della operosa volontà di evitare* 113
 - 3.5. *Teoria degli stati affettivi* 114
 - 3.6. *Teoria dell'accettazione del rischio* 115
 - 3.7. *Teoria del bilanciamento* 117
 - 3.8. *Questioni irrisolte* 119

SEZIONE II - ... SECONDO LA CORTE D'ASSISE DI TORINO 123

SEZIONE III - ... SECONDO LA CORTE D'ASSISE D'APPELLO DI TORINO 131

SEZIONE IV - ... SECONDO LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE 137

1. *LETTURA DEL DOLO EVENTUALE* 139
2. *INDICATORI DEL DOLO EVENTUALE* 144
3. *APPLICAZIONE AL CASO DI SPECIE* 150

SEZIONE V - GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA 153

CAPITOLO TERZO - LA RESPONSABILITA' PENALE DELLE PERSONE GIURIDICHE

SEZIONE I - LA RESPONSABILITA' PENALE DELL'ENTE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO 163

1. *"SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST": IL CARATTERE PERSONALE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE* 164
2. *FASE EVOLUTIVA: "CORPORATE CRIME" E SPINTA SOVRANNAZIONALE* 168

3. <i>IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</i>	171
3.1. <i>Compatibilità con il sistema</i>	171
3.2. <i>Presupposti applicativi</i>	174
3.3. <i>Clausola di esonero: il modello di organizzazione e gestione (MOG)</i>	181
3.4. <i>Autonomia</i>	185
3.5. <i>Sanzioni</i>	187
<i>SEZIONE II - LA RESPONSABILITÀ DELLA TKAST</i>	191
1. <i>ACCERTAMENTO</i>	192
2. <i>TRATTAMENTO SANZIONATORIO</i>	196
<i>CONCLUSIONI</i>	201
<i>BIBLIOGRAFIA</i>	209
<i>GIURISPRUDENZA</i>	235
<i>ALTRE FONTI NORMATIVE</i>	242
<i>RINGRAZIAMENTI</i>	245

INTRODUZIONE

L'episodio dell'incendio mortale avvenuto nel dicembre 2007 presso lo stabilimento torinese della ThyssenKrupp ha avuto fortissima risonanza nel nostro Paese. Ciò per almeno due ordini di ragioni. In primo luogo, la vicenda ha interessato particolarmente l'opinione pubblica a fronte della tragicità degli eventi, coinvolgenti ben sette lavoratori, alcuni dei quali di giovane età, che persero la vita nel fatale infortunio sul lavoro. In secondo luogo, il caso ThyssenKrupp è stato oggetto di significativa considerazione da parte degli studiosi del diritto in virtù della vicenda processuale che ne è scaturita e delle importanti tematiche in essa implicate.

Sotto il primo profilo, come si è detto, notevole fu l'attenzione mediatica per quello che fu denominato “rogo della ThyssenKrupp”, che ha avuto luogo presso lo stabilimento di Torino della multinazionale tedesca dell'acciaio. Quello degli infortuni sul lavoro è, infatti, una tematica molto calda in Italia, dove, purtroppo, episodi simili accadono ancora troppo spesso. L'INAIL ha confermato che soltanto nei primi otto mesi di quest'anno (gennaio 2023 - agosto 2023) vi sono state 657 vittime di infortuni mortali sul lavoro, di cui 500 in occasione di lavoro (in aumento rispetto al corrispondente dato del 2022) e 157 in itinere (in diminuzione rispetto al 2022) ¹. Si tratta di dati sconcertanti. Per riportare le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, pronunciate in occasione della 73^a Giornata per le Vittime degli

¹ I dati sono stati acquisiti dal portale web dell'INAIL, www.inail.it, nella sezione dedicata ai comunicati stampa, in particolare a quello relativo a “*Infortuni e malattie professionali, online gli open data Inail dei primi otto mesi del 2023*”.

incidenti sul Lavoro celebrata lo scorso 8 ottobre, “*la sicurezza non è un costo, né tantomeno un lusso: ma un dovere cui corrisponde un diritto inalienabile di ogni persona*”. La realtà, tuttavia, dimostra che l’alta frequenza di verifica degli infortuni sul lavoro è dovuta alla diffusa disapplicazione dell’ampia normativa antinfortunistica, considerata da alcune amministrazioni societarie un dispendio troppo grande.

La vicenda ThyssenKrupp si inserisce in questo contesto, come ennesimo esempio di disobbedienza agli standard di sicurezza richiesti nei luoghi di lavoro, soprattutto nell’ambito di quei settori dell’industria in cui le lavorazioni presentano un alto coefficiente di rischio per i dipendenti (com’è di certo la produzione dell’acciaio). Successivamente ai fatti, invero, vennero alla luce numerose omissioni dettate da negligenza e imprudenza, che furono individuate come la ragione della trascuratezza e delle pessime condizioni in cui versava lo stabilimento e, di conseguenza, in esse venne identificata l’origine della catena causale che condusse all’infortunio mortale. La responsabilità per tali gravi condotte omissive fu ascritta ad alcuni soggetti apicali nell’organigramma societario della *subholding* italiana della ThyssenKrupp. Nello specifico, risultarono imputati nel processo l’Amministratore delegato, Herald Espenhahn; due consiglieri di amministrazione, Marco Pucci e Gerald Priegnitz; il direttore dello stabilimento, Raffaele Salerno; il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), Cosimo Cafueri. Contro di loro, nelle aule di processo e fuori, furono rivolti insulti, nonché furono appesi striscioni e indossate magliette con i volti delle vittime. Fu, insomma, un processo di enorme risonanza, oggetto di una notevole attenzione da parte di media e opinione pubblica.

Dall'altra parte, intenso fu anche l'interesse da parte di dottrina e giurisprudenza per la vicenda Thyssenkrupp, in ragione dell'impatto che le sentenze pronunciate nei gradi di giudizio hanno avuto in merito a diverse tematiche di rilevanza giuridica. Ciò, in particolar modo, per quanto concerne la pronuncia delle Sezioni Unite in terzo grado.

La sentenza di legittimità nel processo ThyssenKrupp, infatti, è ancora oggi considerata il punto di riferimento in materia di *dolo eventuale*. Quest'ultimo rappresenta senza dubbio il tema centrale della pronuncia, cui va riconosciuto il merito di aver riordinato il quadro definitorio e regolativo di tale istituto giuridico, soprattutto in ottica di differenziazione dello stesso dalla colpa cosciente. Come si premurerà di illustrare il Secondo Capitolo dell'elaborato, quella del dolo eventuale è una questione risalente, incapace di trovare positivizzazione da parte di alcun ordinamento dell'Europa continentale, nonostante le antiche origini. È stato, dunque, grazie agli sforzi di dottrina e giurisprudenza che si è pervenuti alla teorizzazione del dolo eventuale, seppur non riuscendo a giungere ad una soluzione universalmente condivisa. Invero, vi fu una proliferazione di dibattiti sul tema, che portarono alla formulazione di una moltitudine di orientamenti dottrinali e di indirizzi giurisprudenziali eterogenei. Tali le ragioni della carenza di chiarezza in tema di dolo eventuale, circostanza che risultava particolarmente problematica sotto il profilo della distinzione del suddetto istituto da quello della colpa cosciente. Ebbene, fu precisamente in occasione del caso Thyssenkrupp che le Sezioni Unite si pronunciarono questa delicata questione, che, peraltro, fu terreno di contrasto anche tra le Corti di merito nei precedenti gradi di giudizio. Il merito dell'intervento delle Sezioni Unite è stato quello di pervenire finalmente alla definizione di alcuni punti fermi sul tema, facendo chiarezza anche sulle varie proposte teoriche che erano state avanzate nei decenni precedenti. Tutto ciò anche con lo scopo di

dirimere i numerosi contrasti giurisprudenziali sul tema, in ossequio alla funzione nomofilattica attribuita dall'ordinamento alla Corte di Cassazione. In quest'ottica, il principio di diritto e gli indicatori del dolo eventuale formulati dalle Sezioni Unite si proposero non certo come punto di arrivo (a dimostrazione di ciò la stessa casistica immediatamente successiva, in parte deludente dei buoni propositi della Cassazione), ma piuttosto come punto di ripartenza della materia. Difatti, finalmente, dopo secoli, si ebbe l'approdo ad un intervento chiarificatore, suscettibile di fungere da linea guida per le successive Corti chiamate a dirimere la questione relativa all'elemento psicologico caratterizzante il reato.

Sotto un diverso profilo, la pronuncia delle Sezioni Unite in occasione del caso Thyssenkrupp fu di rimarchevole importanza altresì con riferimento ad un altro argomento giuridico dibattuto, ossia quello della *responsabilità penale delle persone giuridiche*. La compatibilità di tale istituto con i principi costituzionali dell'ordinamento italiano era stata per decenni negata, sulla scorta del principio secondo cui "*societas delinquere non potest*". Questo precetto risalente, però, fu messo in crisi alla fine del secolo scorso, arrivandosi così nel 2001 all'introduzione di una responsabilità formalmente amministrativa, ma sostanzialmente penale degli enti, con il *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*. È precisamente la violazione dell'art. 25 *septies* di tale decreto che venne contestata alla persona giuridica coinvolta nella vicenda processuale, cioè la ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a.. Nel pronunciarsi in merito a tale responsabilità, le Sezioni Unite fecero alcune importantissime precisazioni.

In primo luogo, sostennero la tesi della compatibilità dell'istituto in questione con gli illeciti colposi (com'era quello da cui dipendeva l'illecito amministrativo ex art. 25 *septies*), da alcuni messa in discussione a causa di uno dei requisiti ex d.lgs. 231/2001, cioè quello dell'"interesse/vantaggio"

derivante all'ente dalla commissione del reato. Fu in occasione della vicenda ThyssenKrupp che, quindi, la Cassazione ammise la possibilità di estendere l'applicazione della disciplina della responsabilità penale degli enti agli illeciti di natura colposa.

In secondo luogo, ancora una volta con riferimento al presupposto del "vantaggio", le Sezioni Unite precisarono come esso non dovesse qualificarsi soltanto in termini di incremento di carattere patrimoniale a favore dell'ente, essendo ravvisabile un tornaconto economico anche nel caso di un risparmio di spesa. In questo modo risultava possibile accertare la responsabilità della persona giuridica anche laddove le conseguenze del reato, in prima battuta, apparissero più come un danno che come un vantaggio per l'ente, com'era in tutti casi di infortunio sul lavoro. Invero, alla luce della lettura fornita dalle Sezioni Unite, in tutti i casi simili il vantaggio era da ravvisare in riferimento al mancato dispendio, e dunque al risparmio, delle risorse che sarebbero state impiegate nella predisposizione dei presidi di sicurezza se vi fosse stata ottemperanza delle normative antinfortunistiche.

Queste, in estrema sintesi, le principali ragioni dell'interesse del presente elaborato per l'approfondimento di quello che fu diffusamente chiamato "Caso ThyssenKrupp".

CAPITOLO PRIMO

IL CASO

SEZIONE I - FATTI

SOMMARIO: *1 L'incendio – 2 Il contesto – 2.1. Struttura societaria – 2.2. Chiusura programmata dello stabilimento – 2.3. Condizioni di lavoro e sicurezza: il piano di emergenza ed evacuazione e il documento di valutazione dei rischi – 2.4. Incendi precedenti*

La Prima Sezione dell'elaborato è dedicata all'analisi più prettamente fattuale della vicenda, a partire dalla ricostruzione dei tragici eventi verificatisi presso lo stabilimento torinese della ThyssenKrupp. Oltre all'approfondimento delle cause scatenanti l'incendio mortale, sarà proposta la disamina di alcune altre circostanze rilevanti, afferenti, in particolare, allo stato dello stabilimento nel periodo antecedente e ad alcune decisioni riguardanti lo stesso. La considerazione di queste circostanze di carattere fattuale sarà fondamentale per avere la piena e corretta comprensione della vicenda giudiziaria e delle ragioni dei giudici intervenuti nel processo.

1. L'INCENDIO

Alcuni minuti dopo la mezzanotte del 6 dicembre 2007 scoppiava un incendio presso lo stabilimento torinese della multinazionale tedesca ThyssenKrupp Stainless s.p.a..

Si scoprirà successivamente che la circostanza generatrice dell'incendio consistette nello sfregamento del nastro di acciaio in lavorazione contro i bordi della linea di ricottura e decapaggio denominata APL5 (*Cold Annealing and Pickling Line*), cioè una sezione dello stabilimento divenuta il triste scenario del disastro. Le scintille prodotte dal suddetto sfregamento tra parti metalliche e dal loro conseguente surriscaldamento hanno rappresentato l'innescò del focolaio attraverso il contatto delle stesse con della carta imbevuta di olio di laminazione presente ai bordi dell'impianto. La presenza di altri spezzoni di carta e ristagni di olio sul pavimento della linea comportarono il diffondersi dell'incendio, fino a raggiungere un tubo flessibile di gomma sintetica contenente olio idraulico ad alta pressione, la cui prolungata esposizione alle fiamme ne provocò l'esplosione, con conseguente nebulizzazione dell'olio nell'aria e sua rapidissima combustione. In questo modo si verificava il cosiddetto fenomeno del *flash fire*, ossia una nube di olio incandescente che investì sette degli operai di turno quella sera sulla linea, impegnati nel vano tentativo di spegnere l'incendio con gli estintori a breve gittata presenti sul posto. Nel frattempo, il perseverare dell'incendio comportava il prodursi di altri *flash fires*, dal momento che il sistema oleodinamico continuava a subire perdite massive. L'incendio, dunque, continuò a divampare, aggravandosi ulteriormente nei minuti successivi a fronte della totale inefficacia delle misure, degli uomini e dei mezzi di spegnimento interni allo stabilimento. Fu sedato solo alle ore

02.50 di notte grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, mediante un lungo e laborioso intervento, che però non impedì lo sprigionarsi di un ulteriore focolaio alle ore 06.00, poi spento².

Sette gli operai coinvolti direttamente nell'incendio: Schiavone Antonio, Scola Roberto, Santino Bruno, Laurino Angelo, Marzo Rocco, Rodino' Rosario, De Masi Giuseppe. Morirono tutti, la sera stessa o nelle settimane successive, a seguito delle ustioni riportate.

Subirono, invece, gravi lesioni altri tre operai impiegati nella linea: Simonetta Fabio, Pignalosa Giovanni, Boccuzzi Antonio.

² I fatti narrati dal presente elaborato seguono la ricostruzione fattuale pacificamente appurata dai giudici di tutti e tre i gradi di giudizio.

2. IL CONTESTO

È sicuramente opportuno iniziare l'analisi di tale vicenda a partire dalla considerazione di tutta una serie di aspetti "ancillari", relativi alla struttura della società, nonché alla sua gestione e al suo funzionamento nel periodo precedente alla verifica dei fatti di cui si discute nel presente elaborato. Si tratta di circostanze fondamentali ai fini della comprensione della vicenda giudiziaria che ne è scaturita e di quello che ne è stato l'esito. La rilevazione di tali elementi, invero, è stata centrale per la formulazione delle plurime contestazioni poste a carico di sei membri del diagramma direttivo della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni (TKAST) e della società stessa. Peraltro, non è da ignorare l'influenza significativa che questi elementi hanno avuto in ottica di convincimento dei Giudici circa la colpevolezza degli imputati.

2.1. Struttura societaria

In primo luogo, pare utile procedere ad una breve illustrazione della struttura societaria.

Protagonista della vicenda è la *holding* multinazionale ThyssenKrupp AG (TKAG), con sede in Germania, caratterizzata da una struttura piramidale e dall'interesse per diversi settori dell'industria e dei servizi³.

³ Si tratta di un variegato elenco di attività nell'ambito della produzione dell'acciaio, ad esempio la lavorazione e la fornitura di materiali industriali come acciaio grezzo o acciaio

Segnatamente, quello della produzione di acciaio inossidabile è affidato alla subholding capogruppo ThyssenKrupp Stainless (TKL), sempre con sede in Germania, la quale, a sua volta, controlla altre sei società: l'italiana TK AST, la tedesca TK Nirosta, la messicana TK Mexinox, la cinese TK Shanghai, la TK International e la TK VDM⁴.

La società italiana TKAST, protagonista della vicenda, ha sede legale e principale stabilimento nella città di Terni, dove vengono effettuate sia la lavorazione a freddo sia quella a caldo. Diversamente, a Torino si trovava lo stabilimento secondario e minore, dotato della sola linea di lavorazione a freddo.

Al momento dei fatti, la TKAST era dotata di piena autonomia decisionale per quanto concerneva le scelte operative, tanto in tema di produzione, quanto in materia di sicurezza sul lavoro.

Per quanto atteneva, invece, all'autonomia finanziaria, la TKAST aveva potestà decisionale su investimenti e spese fino all'ammontare di 1 milione di euro, necessitando per cifre superiori dell'autorizzazione preventiva e poi successiva da parte della TKL.

inossidabile, oppure lo sviluppo di nuove tecnologie, anche a vantaggio dell'industria chimica, nonché di quella mineraria. La società si dedica, poi, anche alla produzione di sistemi di costruzione navale e di componenti automobilistici e ferroviari. Infine, altre pratiche industriali esercitate dalla TKAG consistono nella fabbricazione di impianti o attrezzature come ascensori o scale mobili.

⁴ La struttura societaria che viene qui rappresentata è confermata dalla Corte di secondo grado che si è occupata della vicenda e che secondo questo diagramma l'ha illustrata nella relativa sentenza, a p. 32.

Infine, va qui già anticipato come, in quanto controllante, la TKL era titolare di un potere di direzione e coordinamento⁵ nei confronti delle proprie società controllate, potendo favorire e determinare alcune politiche. Così accadde, per esempio, a seguito dell'incendio disastroso che ebbe luogo nel 2006 presso lo stabilimento di Krefeld della TK Nirosta, che comportò l'elevazione del tema della prevenzione degli incendi ad interesse primario del gruppo. Così, nel periodo immediatamente successivo, furono elaborate in sede centrale (da un gruppo di lavoro appositamente istituito) alcune specifiche misure antincendio, la cui adozione veniva imposta alle società controllate, peraltro deliberando all'uopo stanziamenti straordinari. Al pari delle altre subholding, anche la TKAST arrivò a percepire tali fondi.

2.2. Chiusura programmata dello stabilimento

Una circostanza che assunse rilievo centrale, anche nel corso del processo, fu quella relativa alla decisione della dirigenza della TKAST di trasferire la produzione da Torino a Terni, con conseguente chiusura del primo stabilimento. Le ragioni erano principalmente riconducibili a esigenze di abbattimento dei costi e di ottimizzazione dell'organizzazione degli stabilimenti europei della ThyssenKrupp. L'ufficialità della decisione trapelò

⁵ L'attività di direzione e coordinamento viene presunta ex art. 2497 sexies c.c. in capo alla società apicale all'interno di un gruppo societario, cioè alla società capogruppo, individuabile sulla base dei criteri ex art. 2359 c.c. (che si concentrano sul concetto di influenza dominante), oppure sulla base della titolarità dell'incarico di redigere il bilancio consolidato. Per approfondire, CONSOB – *Quaderno giuridico n.8: Il controllo societario nel Testo Unico della finanza, problemi e prospettive di riforma*, (a cura di) G. MOLLO, D. MONTESANTO, giugno 2015, p. 11.

soltanto a giugno 2007, sebbene, come emerse da alcuni documenti interni successivamente sequestrati, essa doveva più correttamente essere fatta risalire al dicembre 2005. Fu, infatti, in quel periodo che l'Amministratore delegato, H. Espenhahn, aveva cominciato ad occuparsi della distribuzione di una serie di incarichi orientati all'organizzazione del trasferimento.

Tuttavia, l'attuazione di tale decisione subì una serie di slittamenti, deliberati in primo luogo da H. Espenhahn, prima all'estate 2006, poi all'estate 2007, infine al settembre 2008. Il profilo realmente problematico di questo continuo differimento del trasferimento degli impianti era che, però, esso era nel frattempo materialmente già in atto, seppure in maniera molto graduale. La diretta conseguenza di ciò fu una gestione dello stabilimento inevitabilmente scadente e lacunosa sotto molteplici punti di vista per un cospicuo periodo di tempo (che si dilazionava ulteriormente ogni volta che veniva deliberato un nuovo slittamento).

Tanto è vero che già da quando venne resa pubblica la notizia della dismissione dello stabilimento torinese, lo spostamento degli impianti fu messo in atto, accompagnato da un esubero di personale. Quest'ultimo fatto si rivelò particolarmente problematico sotto due diversi aspetti.

In primo luogo, perché i lavoratori che venivano trasferiti a Terni non venivano più sostituiti. Di conseguenza, presso lo stabilimento di Torino era stato lasciato un numero di dipendenti troppo esiguo⁶, tanto che, come emerse anche durante il processo, spesso gli operai erano costretti a fare

⁶ Dalla tabella allegata a p. 105 della sentenza di secondo grado emergono chiaramente i dati della diminuzione di personale. In particolare, alla voce "totale organico" si legge un numero di 402 membri del personale corrispondente all'ottobre 2006, arrivando al 31 novembre 2007 con una riduzione di personale del 49%, cioè pari a 203 componenti.

doppi turni e frequenti straordinari. Proprio come accadde la tragica sera dell'incendio, in cui alcuni degli operai coinvolti erano al secondo turno di fila, in "straordinario comandato". Infatti, proprio per la scarsità di personale, era precisa disposizione aziendale la permanenza del lavoratore in straordinario per garantire la copertura dei turni, corredata di una sanzione in caso di allontanamento del dipendente.

Secondo aspetto problematico relativo alla riduzione del personale era il fatto che tale modifica fu non solo quantitativa, ma anche qualitativa. Infatti, come fu poi pacificamente dimostrato in aula, vennero meno le personalità più qualificate e le figure con più esperienza, con conseguente permanenza nello stabilimento degli operai con minori specializzazione e pratica. Per esempio, dall'istruttoria procedimentale affiorò chiaramente come ci fosse un insufficiente numero di capituono. Peraltro, anche il numero di addetti alle Squadre di emergenza incendi subì una riduzione del 60%⁷.

Entrambe le circostanze qui esposte incisero innegabilmente in maniera fortemente negativa sulla sicurezza all'interno dello stabilimento di Torino, peggiorando le condizioni di lavoro.

A ciò si aggiunga un'ulteriore conseguenza pregiudizievole data dal fatto che, proprio in ragione della prospettata chiusura, che però veniva reiteratamente rimandata, già dal 2006 tutti gli investimenti più importanti della TKAST interessarono lo stabilimento di Terni, mentre quello di Torino fu completamente trascurato. Questo riguardò, in particolare, i fondi straordinari stanziati centralmente dalla TKL in favore delle sue controllate

⁷ Si confronti l'analisi dei giudici di secondo grado a pagina 105 della sentenza n.6/2013 della Corte d'Assise d'Appello di Torino.

(gruppo Stainless) proprio in ottica di prevenzione antincendio e sicurezza sul lavoro. Infatti, come già anticipato nel paragrafo precedente, a seguito di un incendio scoppiato nel 2006 in uno stabilimento tedesco della TKL, veniva da quest'ultima appositamente istituito un gruppo di lavoro incaricato di discutere dello specifico rischio di incendio e di varare delle misure di prevenzione, la cui adozione è stata poi imposta dalla controllante alle sue controllate. E precisamente al fine dell'attuazione di queste politiche per la sicurezza antincendio, la TKL aveva stanziato dei fondi straordinari, la cui fruizione, però, come emerge dalla stessa testimonianza a processo di Espenhahn, a Torino venne rimandata a dopo il trasferimento a Terni. Di conseguenza nessun investimento fu effettuato per lo stabilimento di Torino in tema di prevenzione e sicurezza antincendio. E questa scelta venne deliberata dagli imputati, in particolare dall'Amministratore delegato in accordo con Moroni, direttore dello stabilimento torinese, dalla cui corrispondenza emerse chiaramente come essi ritenessero antieconomico l'utilizzo di questi stanziamenti per uno stabilimento ormai in via di chiusura. Chiusura che, però, in realtà, da loro stessi veniva nel frattempo fatta slittare, comportando il prolungato funzionamento dello stabilimento in assenza delle suddette misure antincendio, qualificate invece come fondamentali dalla TKL, e quindi in condizioni di deficit di sicurezza.

Tutto ciò premesso, può ben comprendersi il motivo per cui nei tre gradi di giudizio furono condannate aspramente le modalità con cui fu gestita la decisione di trasferire lo stabilimento, soprattutto per quanto concerneva le delibere di slittamento. Queste ultime, infatti, giocarono un ruolo fondamentale nel processo di deterioramento delle condizioni di lavoro nello stabilimento di Torino, che gli stessi Giudici intervenuti identificarono come

rilevantissimo fattore causale dell'incendio e, conseguentemente, della morte dei lavoratori.

2.3. Condizioni di lavoro e sicurezza: il piano di emergenza ed evacuazione e il documento di valutazione dei rischi

Sotto molteplici punti di vista lo stabilimento di Torino presentava serie carenze strutturali ed organizzative. Ciò, va precisato, rappresentava un'anomalia rispetto al ben più elevato standard osservato dagli altri stabilimenti delle *sub-holding* della TKL. La differenza in peggio era evidente anche solo dal raffronto tra i due stabilimenti italiani, raffronto che furono gli stessi Giudici del Tribunale di Torino ad effettuare. La sentenza di primo grado⁸ contiene una chiara ed analitica illustrazione delle precarie condizioni in cui versava lo stabilimento di Torino nell'intervallo di tempo precedente al disastro, che negli stessi termini verranno poi descritte anche dalle sentenze dei due successivi gradi di giudizio.

Il punto di partenza di tale analisi è, ancora una volta, la considerazione della drastica riduzione di personale avvenuta a partire dalla comunicazione della decisione di trasferire a Terni la produzione di Torino, che, come detto, riguardò in maniera particolare i dipendenti più qualificati: ad esempio, i capituono passarono dall'essere 4 per turno a 1; e lo stesso dicasi per i manutentori, che diminuirono significativamente di numero

⁸ In particolare, a partire da p. 86 della sentenza di primo grado del Tribunale di Torino.

senza venire rimpiazzati. Tali circostanze comportarono, da un lato, la mancanza di supervisione e la disorganizzazione degli impianti, dall'altro, la scadente manutenzione e cura degli stessi⁹.

Dalle testimonianze di numerosi dipendenti emerse come le riparazioni venissero effettuate con modalità non ottemperanti alle normative, ma con pezzi presi da altri impianti e senza accuratezza¹⁰. I rilievi che vennero in seguito effettuati dall'ASL e dalla Polizia Giudiziaria presso la linea 5, teatro del disastro, diedero evidenza di fili scoperti, centraline aggiustate "alla buona" e un telefono avvolto da un nastro adesivo e malfunzionante, i cui cavi andavano smossi per creare un contatto che lo facesse funzionare. Si trattava precisamente del telefono che serviva per chiamare la squadra di

⁹ A sostegno di tali affermazioni soccorrono anche alcuni verbali di sopralluoghi effettuati dai funzionari dell'ASL, ad esempio quello datato 17/09/2007 nel quale si denunciano chiaramente le carenze nella manutenzione. Nello stesso si legge: "...*Dispositivi talvolta risultati essere stati danneggiati nel corso della normale attività lavorativa o rimossi per finalità di manutenzione e controllo senza che tempestivi e puntuali interventi di manutenzione ripristinassero le condizioni precedenti al fine di garantire gli standard di sicurezza. Si dispone il controllo sistematico a fine turno di tutti i dispositivi con eventuale segnalazione al responsabile manutenzione*". Viene, per questi e ulteriori motivi, imposta dai funzionari dell'ASL una revisione dei Documenti di valutazione dei rischi.

¹⁰ Gli operai, infatti, si occupavano personalmente e con tecniche pericolose degli aggiustamenti sulle linee elettriche, per esempio utilizzando del nastro adesivo per "riparare" i cavi lesionati.

Inoltre, diversi testimoni a processo hanno riferito l'assenza di pezzi di ricambio, che non venivano nemmeno più acquistati. Di conseguenza, in caso di necessità di ricambi, questi dovevano essere ricercati nel magazzino o, se qui non presenti, recuperati da altri impianti. Si era, quindi, creato questo fenomeno di spostamento di pezzi da un impianto all'altro, così che "a turno" questi potessero procedere con le rispettive lavorazioni per le quali erano necessari i suddetti pezzi o componenti che venivano condivisi. Così emerse da molteplici testimonianze a processo, come quella di S. Pappalardo, a p. 113 della sentenza d'appello.

Ancora, sempre a titolo esemplificativo, si può considerare come nel *pulpitino*, cioè la cabina di comando del centraggio del nastro, i pulsanti erano indicati molto approssimativamente, attraverso scritte operate a mano con pennarelli dagli stessi addetti alla linea, *cf* p. 53 della sentenza di secondo grado.

soccorso interna, incaricata di allertare i soccorsi esterni, ma che quella sera non funzionò e non permise, quindi, di lanciare tempestivamente l'allarme¹¹. A ciò si aggiungano altri numerosi difetti, rilevati ancora una volta in corrispondenza della linea APL5. A titolo di esempio, si consideri che nella fase di lavorazione l'allineamento del nastro rispetto all'impianto avrebbe dovuto avvenire attraverso un sistema di centratura automatico, coadiuvato da una lampadina segnalante il regolare allineamento. Tuttavia, i rilievi rivelarono che la lampadina era rotta da tempo e così anche il sistema di centratura automatico, ergo l'allineamento veniva effettuato manualmente, con un margine d'errore sensibilmente superiore. Ecco perché ricorrente era lo sfregamento del bordo del nastro con la carpenteria e dunque la produzione di scintille a seguito del surriscaldamento delle parti metalliche a contatto, potenziale fonte d'innescio di focolai.

La carenza di manutenzione era poi affiancata dalla tragica assenza di pulizia degli impianti. Ad ottobre 2007 era stata decisa una modifica del contratto di pulizia industriale, che dall'essere programmata passò ad essere "a chiamata". Conseguenza di ciò fu una significativa trascuratezza delle linee e un crescente degrado. Moltissime testimonianze riportano la presenza di accumuli di carta sotto gli impianti, la quale veniva intrisa dell'olio di laminazione che, sgocciolando continuamente, formava vere e proprie pozze per terra.

¹¹ I soccorsi esterni furono, infatti, avvertiti da un dipendente, Pietro Barbetta, con il suo telefono personale, dopo che Antonio Boccuzzi, altro lavoratore, disperato non era riuscito a farlo a causa del telefono dell'impianto rotto. Così risulta dalla ricostruzione dei fatti confermata dai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Torino a p. 69 della sentenza.

La presenza della carta si spiega in ragione del fatto che il nastro di acciaio in lavorazione veniva arrotolato su se stesso a mo' di bobina con della carta interspira aderente ad esso con funzione di protezione del materiale, che poi doveva essere tolta prima di procedere alla successiva lavorazione. Tuttavia, questa operazione non riusciva ad essere effettuata con successo perché, a dispetto della procedura corretta, la carta veniva adagiata sull'acciaio troppo presto, quando questo non si era ancora raffreddato, provocando il fenomeno della carta adesa, ossia della carta che restava incollata alla superficie del nastro, con la conseguenza che essa poi si staccava in brandelli durante la lavorazione, cadendo a terra e qui finendo per accumularsi¹².

Per quanto riguarda, invece, le ingenti perdite di olio, esse erano dovute all'usura dei circuiti oleodinamici che però non venivano cambiati perché, come testimoniato da un elettricista impiegato sugli impianti, "*dato che la linea doveva essere smontata* (sempre in ottica del trasferimento della produzione a Terni), *non aveva senso intervenire*"¹³. Ci si limitava a porre della segatura in corrispondenza di tali ristagni d'olio.

Le linee risultavano così molto sporche, pervase da carta imbevuta d'olio e col pavimento scivoloso e, tuttavia, gli interventi dell'impresa di pulizia si facevano sempre meno frequenti, tanto che erano gli stessi lavoratori a doversi occupare, ormai quotidianamente, della pulizia degli impianti.

¹² Per una migliore comprensione, si rimanda alla più dettagliata descrizione del funzionamento della linea e della lavorazione effettuata dai giudici di secondo grado a partire da p. 34 della sentenza d'appello.

¹³ Così il teste Enzo Mangiarotti, elettricista e manutentore sulla Linea 5, *cf* p. 114 della sentenza della Corte d'Assise di Torino in primo grado.

Così come quotidianamente dovevano occuparsi di un altro problema, ovvero lo spegnimento di piccoli focolai che ogni giorno si verificavano a causa della sporcizia e della trascuratezza delle linee e che talvolta riuscivano ad espandersi, divampando in incendi di dimensioni e gravità superiori. La frequenza di tali eventi è attestata dall'enorme numero di estintori che venivano utilizzati nello stabilimento. Tanto è vero che, solo nella linea 5, da gennaio a novembre 2007 furono utilizzati 170 estintori¹⁴.

Il compito di stabilire la procedura di gestione di tale situazione era affidato al Piano di emergenza ed evacuazione, redatto da C. Cafueri in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e adottato nello stabilimento nel giugno 2006. Il fatto è che tale Piano fu poi qualificato dalle sentenze dei tre gradi di giudizio come assolutamente inidoneo e ciò per l'intrinseca pericolosità della sua applicazione pratica.

Innanzitutto, il Piano configurava una procedura composta da molteplici fasi che richiedevano troppo tempo, con l'effetto di comportare il pericoloso aumento del rischio di diffusione di un eventuale incendio e la tardività dell'intervento dei pompieri. Infatti, in prima battuta lo stesso richiedeva l'attivazione degli addetti alle linee con l'utilizzo dei mezzi messi a loro disposizione. Solo ove gli addetti ritenessero che il focolaio fosse "di palese gravità", allora avrebbero dovuto avvertire non i Vigili del Fuoco, iniziativa a loro preclusa, bensì la Squadra di Sicurezza interna. Quest'ultima, che tra l'altro era situata in una diversa zona dello stabilimento, avrebbe dovuto recarsi sul luogo dell'incendio e, se necessario, chiamare a sua volta il Capoturno Manutenzione e la Squadra di emergenza

¹⁴ Si riportano i dati illustrati dalla sentenza di secondo grado a p. 92.

ecologica, con postazione al di fuori dello stabilimento. Sostanzialmente, il Piano imponeva l'intervento di tutta una serie di soggetti collocati in luoghi fisicamente distanti, determinando il trascorrere di un periodo tempo inevitabilmente lungo, durante il quale l'incendio continuava a divampare, rischiando di aggravarsi pericolosamente; in aggiunta a ciò, era previsto che solo gli addetti alla sicurezza, su assenso del Capoturno, potessero allertare i soccorsi esterni, stante il divieto posto per i lavoratori di agire in tal senso. Era evidente come la descritta procedura violasse il dettato normativo¹⁵.

Ulteriore ragione dell'asserita inadeguatezza del Piano di emergenza ed evacuazione era rappresentata dal fatto che, come detto, esso disponeva come prioritario l'intervento degli operai addetti alle linee, i quali, però, non erano dotati di mezzi adeguati, né avevano ricevuto apposita formazione. Emerse, infatti, la totale assenza di impianti di rilevazione e spegnimento automatici, essendo presenti lungo le linee soltanto estintori a breve gittata (circa un metro) e manichette ad acqua che, peraltro, da una perizia successiva, risultarono in gran parte non funzionanti. Per di più, da considerare che si trattava di strumenti che necessariamente costringevano i lavoratori ad avvicinarsi pericolosamente alle fiamme e ciò senza che fossero stati al riguardo istruiti. A ben vedere, negli anni erano stati organizzati dall'azienda alcuni corsi con i Vigili del Fuoco, ma la frequenza non era rigidamente imposta e, anzi, talvolta i lavoratori venivano richiamati al lavoro durante le lezioni. Non era poi previsto il superamento di alcun esame di idoneità tecnica. Eppure, a questi soggetti non adeguatamente formati veniva richiesto di intervenire a sedare gli incendi, nonché veniva pretesa la

¹⁵ I Giudici di primo grado hanno ritenuto di ricondurre le ragioni di tale procedura all'intento di minimizzare il più possibile l'intervento delle autorità, per evitare le "grane" che ciò poteva comportare, *cf.* p. 102 della sentenza di primo grado nel caso di specie.

capacità di valutare il grado di gravità di un eventuale incendio per poi decidere se attivare la procedura di emergenza. Alla luce di ciò, sconcertante fu il tentativo delle Difese in sede processuale di addossare la colpa dell'accaduto proprio a questi lavoratori che l'azienda aveva deciso di non istruire in materia antincendio, accusandoli di essere stati distratti e quindi di essersi attivati tardivamente per sedare l'incendio, ponendo in essere comportamenti rischiosi.

A seguito dell'incendio, Vigili del Fuoco e funzionari dell'ASL procedettero ad alcuni controlli nello stabilimento, anche rispetto alle altre linee non attinte dalle fiamme e riscontrarono almeno altre 116 violazioni di norme antinfortunistiche. Ciò, peraltro, nonostante i molteplici tentativi accertati di coprire le reali condizioni dello stabilimento. A titolo esemplificativo, le indagini svelarono come, a seguito della comunicazione da parte delle autorità delle date fissate per i rilievi, nel timore degli stessi e delle possibili risultanze, risultò richiesta dalla ThyssenKrupp una pulizia straordinaria ad una task force della ditta di pulizia impiegata nell'azienda. In un altro episodio, un dipendente della ditta incaricata della manutenzione degli estintori fu colto in flagrante mentre eseguiva il compito affidatogli da C. Cafueri di “*far sparire*” numerosi estintori, i quali furono successivamente posti sotto sequestro e risultarono non in regola¹⁶.

Ecco che questi tentativi di alterazione dei luoghi diedero sicuramente evidenza di come la dirigenza della TKAST non fosse affatto ignara delle reali condizioni in cui versava lo stabilimento di Torino e, anzi, di come ne

¹⁶ Tali due episodi vengono proposti a p. 73 della sentenza della Corte d'Assise d'appello di Torino.

fosse totalmente consapevole. A conferma di ciò, nel processo fu data prova delle molteplici segnalazioni che i lavoratori rivolsero per mesi ai piani alti, denunciando le pessime condizioni di lavoro nello stabilimento, senza mai ottenere alcuna risposta, né un qualche intervento risolutivo.

Con l'inizio delle indagini, la Procura acquisì il Documento di valutazione dei rischi (DVR), redatto da R. Salerno, direttore dello stabilimento di Torino, con la collaborazione di C. Cafueri, RSPP. È qui immediatamente rilevabile una prima violazione, dipendente dal fatto che la legge qualifica come obbligo non delegabile del datore di lavoro la redazione di questo atto aziendale fondamentale in tema di salute e sicurezza dei lavoratori¹⁷. Ad ogni modo, in tale atto è ravvisabile il palese tentativo di

¹⁷ Attualmente, la disciplina è contenuta nel *Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, ossia il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (TUSL), peraltro completato dal *Decreto legislativo 3 agosto 2009, n.106*, che ha equiparato l'Italia agli standard normativi internazionali ed europei. La disciplina del Testo Unico è poi stata integrata da normative successive, come il *Decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146*, recante alcune misure urgenti anche in ambito di sicurezza sul lavoro. Ad ogni modo, l'art. 17 del TUSL si occupa del Documento di Valutazione dei Rischi, imponendo al datore di lavoro l'onere di redazione dello stesso. Tuttavia, al momento dei fatti di causa, cioè nel dicembre 2007, riferimento normativo in materia di sicurezza sul lavoro era il *Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*. Di conseguenza è questa la disciplina cui fanno riferimento le incriminazioni del Pubblico Ministero, nonché le stesse sentenze.

Ad ogni modo, l'art. 4 del D. Lgs. 626/94 al primo comma recita: "*Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari*". Al secondo comma prosegue affermando che, all'esito della valutazione di cui al comma precedente, il datore stesso deve procedere all'elaborazione di un documento, il quale deve obbligatoriamente contenere: una relazione sulla valutazione del rischio, completa dell'indicazione dei criteri utilizzati; l'individuazione delle misure di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi di protezione individuali, opportuni sulla base della valutazione effettuata; il programma di attuazione delle misure precedentemente illustrate.

Si comprende l'importanza di questo documento e, allora, si comprende anche il motivo per cui il comma sesto dello stesso art. 4 precisa come l'effettuazione della valutazione

minimizzare il livello di rischio dello stabilimento, specie per quanto concerneva il rischio di incendio. Anzi, nel documento generale di valutazione del rischio esso viene totalmente omissivo. Compariva soltanto il riferimento ad altri rischi, etichettati come “ineliminabili” perché connaturati al tipo di attività produttiva svolta nell'acciaieria torinese.

È soltanto nella specifica sezione del DVR relativa alla Linea 5 che viene menzionato il rischio di incendio, nondimeno in maniera ambigua e poco realistica. Infatti, innanzitutto non risultava agevole comprendere se il rischio di incendio riguardasse solamente la zona in cui era situato un forno a metano, ovvero l'intera linea. Per di più, emergevano numerose discrepanze. Da un lato, con riferimento alla sussistenza in corrispondenza della linea di fonti di pericolo, il redattore del Documento rispondeva affermativamente, ad esempio segnalando la presenza “materiale combustibile o facilmente infiammabile”, nonché di “condizioni favorevoli all'insorgere del pericolo”. Dall'altro lato, a dispetto di quanto precedentemente affermato, il medesimo Documento sosteneva la “pericolosità ridotta” della linea, rispondendo in senso negativo ad alcuni altri quesiti concernenti, per esempio, l’“esposizione di persone” o la “probabile facile propagazione iniziale”, risposte che i Giudici hanno

di cui al comma primo e la redazione del documento di cui al comma secondo costituiscano precisi obblighi del datore di lavoro, il quale può soltanto farsi assistere dal RSPP, ma non potendo a lui delegare tale compito. Infatti, è il datore di lavoro che dirige e organizza l'impresa, pertanto è lui a conoscere compiutamente tutti gli elementi caratterizzanti l'attività produttiva, potendo adeguatamente valutare i rischi che si presentano e, conseguentemente, in base ad essi calibrare e modellare le più idonee misure di protezione e sicurezza. In aggiunta a ciò, è lo stesso art.1 del D.lgs. 626/94 (oggi art. 17 d.lgs. 81/08) a statuire l'indelegabilità degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro dai commi primo e secondo dell'art. 4.

confermato essere evidentemente inverosimili e contraddette dagli elementi probatori raccolti¹⁸.

Si comprende la severità della prima Corte nel ravvisare nel documento numerose sottovalutazioni dei rischi, che furono sospettate di intenzionalità. Il silenzio sui reali rischi, soprattutto di incendio, permetteva, infatti, la classificazione dello stabilimento di Torino come stabilimento “a rischio medio”, anziché “a rischio elevato”, consentendo così alla ThyssenKrupp di sottrarsi all’applicazione di norme più rigide ed esigenti in termini di standard di sicurezza e prevenzione dei rischi, potendo così evitare anche i maggiori costi correlati.

2.4. Incendi precedenti

In opposizione rispetto alle contestazioni difensive nel processo¹⁹, a corroborare la tesi della non eccezionalità dell’evento della notte tra il 5 e il

¹⁸ Il Documento di valutazione dei rischi venne esaminato punto per punto dalla Corte di primo grado e dalla stessa analiticamente confutato. In particolare, ne fu evidenziata la contraddittorietà. Per proporre un solo passaggio del ragionamento sostenuto dalla sentenza di primo grado, a pagina 198 ci si chiede come sia possibile che il compilatore abbia risposto “no” alla voce “esposizione di persone”, quando nella pagina immediatamente precedente, sotto il titolo “identificazione delle persone esposte al rischio incendio”, abbia effettivamente indicato i dipendenti normalmente esposti a tale rischio in quanto presenti nell’area in questione durante il turno di lavoro. E, al pari di questa, molte altre contraddizioni presenti nel Documento vengono messe in luce dai Giudici e ampiamente esposte nella sentenza di primo grado, cui si rimanda.

¹⁹ Come si vedrà più approfonditamente nella *Sezione III* del presente Capitolo, relativo all’iter processuale, le Difese degli imputati tentarono di sostenere la tesi secondo cui l’incendio del 6 dicembre 2007 fosse del tutto eccezionale e quindi non prevedibile dagli imputati, i quali di conseguenza non potevano esserne ritenuti responsabili.

6 dicembre 2007 fu altresì la considerazione dell'elevato numero di episodi incendiari avvenuti negli anni precedenti.

Si trattava di episodi che avevano, in realtà, interessato svariate sedi della ThyssenKrupp, tra cui il già menzionato stabilimento di Krefeld della TK Nirosta. Si trattò di un incendio dalle vaste dimensioni e dagli effetti catastrofici, che fortunatamente non costò la vita a nessuno ma che procurò ingenti danni agli impianti, del valore di svariati milioni. Fu questo incidente che, come anticipato, elevò ad interesse primario del gruppo la sicurezza antincendio. Seguirono, infatti, una serie di riunioni dell'alta dirigenza, che portarono allo stanziamento straordinario di ingenti fondi²⁰ al fine dell'attuazione delle politiche antincendio studiate da un gruppo di lavoro *ad hoc*. In particolare, fu dichiarata l'assoluta necessità di elaborazione di una sofisticata strategia di prevenzione antincendio, avente come primo obiettivo la salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori. Di fondamentale importanza, dunque, la predisposizione di corsi di formazione, con l'obiettivo di accrescere la responsabilità e la consapevolezza dei rischi da parte di tutti. Il proposito era di fissare standard di sicurezza elevati che fossero diffusamente rispettati da tutti gli stabilimenti, adottando una politica di "tolleranza zero" nei confronti dei disobbedienti.

Si trattò, quindi, di un messaggio netto lanciato dalla dirigenza TKL alle società controllate.

Purtroppo, questo messaggio non fu recepito ovunque allo stesso modo. Per quanto riguarda la TKAST, infatti, a seguito dell'incendio di

²⁰ Dagli atti risulta uno stanziamento straordinario in favore della sola Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni dell'ammontare di 16,7 milioni di euro, suddivisi in tre esercizi (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009).

Krefeld e dell'adozione delle suddette politiche da parte della controllante, furono immediatamente predisposte e attuate idonee misure presso lo stabilimento di Terni. Per fare solo alcuni esempi, fu predisposta una squadra di Vigili del Fuoco "patentati" e dotati di mezzi più significativi, come autocisterne, in servizio 24 ore su 24 e gravati dell'obbligo di presenziare ad ogni operazione ad alto rischio di incendio che i lavoratori fossero tenuti a compiere. Erano poi state prese ulteriori opportune misure, come il posizionamento di estintori carrellati a lunga gittata, nonché la fissazione di riunioni mensili per discutere sul tema della sicurezza antincendio.

Tuttavia, lo stesso non accadde anche a Torino, dove Espenhahn decise per due volte di posticipare l'utilizzo dei fondi straordinari stanziati dalla TKL a dopo il trasferimento a Terni. Non furono, quindi, adottate misure di prevenzione presso lo stabilimento, nonostante ce ne fosse sicuramente l'esigenza, come dimostravano i numerosi episodi di incendio avvenuti in passato proprio presso lo stabilimento torinese, di cui la Procura diede prova a processo.

In primis va ricordato l'incendio di vaste proporzioni del 24 marzo 2002, che richiese ben sedici squadre di Vigili del Fuoco e tre giorni per essere sedato. Già in tale occasione la Corte d'Assise chiamata a pronunciarsi sull'accaduto non mancò di notare l'inadeguatezza del Piano di emergenza ed evacuazione, censurando la scelta della società di non dotarsi di sistemi automatici di spegnimento in luogo di quelli manuali. Anzi si trattò proprio dei profili di colpa che la sentenza definitiva relativa al focolaio del 2002 aveva individuato e sulla base dei quali aveva condannato la TKAST²¹. Nonostante ciò, entrambe le circostanze rimasero immutate.

²¹ Cass. pen., IV Sez., 28 gennaio 2009, sentenza n. 4123, in *C.e.d.*, che tratta di temi centrali anche rispetto alla vicenda del 2007, quali quello della prevenzione degli infortuni

Ma non si trattò di un avvenimento isolato. Di incendi ce ne furono molti altri. L'Accusa ne elencò almeno 19 dal settembre 2001 all'aprile 2007, senza contare i piccoli focolai che si verificavano quotidianamente, sebbene più facilmente domabili.

Tutto quanto è stato esposto vuole essere dimostrazione, ancora una volta, della poca attenzione rivolta dalla dirigenza TKAST allo stabilimento torinese, manifestamente versante in uno stato di degrado e trascuratezza sotto molteplici punti di vista, a partire proprio dalla sicurezza antincendio.

sul luogo di lavoro, nonché del dovere di tutela del datore di lavoro e degli obblighi non delegabili di quest'ultimo, ricollegandosi al D. Lgs. 81/2008 che specificamente se ne occupa.

SEZIONE II - IMPUTATI E CAPI DI IMPUTAZIONE

SOMMARIO: 1. *Persone fisiche* – 1.1. *Tutti gli imputati* – 1.2. *Espanhahn* – 1.3. *Pucci, Priegnitz, Moroni, Salerno, Cafuero* – 1.4. *Focus* – 1.4.1 *Dovere di tutela* – 1.4.2. *Causalità omissiva* – 2. *Persona Giuridica* – 2.1. *ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A.*

In ordine ai fatti che hanno avuto luogo nella notte tra il 5 e il 6 dicembre 2007, ha avuto inizio nel 2010 presso la Corte d'Assise di Torino il processo, durante lo svolgimento del quale sono stati approfonditamente vagliati tutti gli elementi e tutti gli aspetti fino ad ora esposti. Essi sono stati oggetto di trattazione tanto dell'Accusa, quanto della Difesa, che hanno avuto un vero e proprio confronto relativamente alle rispettive ricostruzioni dei fatti²². Ciò

²² Dalla sentenza di secondo grado emerge molto chiaramente questa contrapposizione. Infatti, le pagine da 26 a 30 sono dedicate dalla Corte proprio all'esame delle opposte posizioni delle parti relativamente a singole circostanze o fatti.

Ad esempio, rispetto al fattore di innesco dell'incendio, l'Accusa sosteneva che quest'ultimo era consistito nel contatto delle scintille sia con la carta adesiva al nastro, sia con quella che durante la lavorazione cadeva in brandelli al suolo e qui si accumulava per effetto dell'assenza di pulizia e manutenzione delle linee. Da ciò discenderebbe la possibilità di incolpare gli imputati della causazione dell'incendio: infatti furono loro, con le loro condotte omissive, a permettere il diffondersi del degrado e della trascuratezza, nonché la carenza di professionalità del personale e la perdita di funzionalità degli impianti.

Differentemente, le Difese sostenevano che fonte dell'innesco fosse soltanto la carta adesiva al nastro, che i lavoratori, negligenza, non avevano accuratamente asportato dall'acciaio, procedendo, poi, ulteriormente, alla non corretta centratura nel nastro. Sempre agli operai, poi, viene contestato di essersi accorti troppo tardi dell'incendio, in quanto distratti, e di aver poi agito contro il buon senso avvicinandosi troppo alle fiamme. Ciò porterebbe, quindi, a riconoscere gli operai come i responsabili degli eventi a causa delle loro azioni, che hanno comportato il susseguirsi di tutta una serie di accadimenti anomali e imprevedibili per gli imputati.

comportò il realizzarsi di un'ampissima istruttoria, finalizzata allo svolgimento di un'indagine approfondita delle circostanze per permettere alla Corte di determinare le reali modalità di svolgimento degli eventi. Evidenza di ciò è l'enorme attività processuale che risulta dagli atti solamente per il primo grado di giudizio: 94 udienze, 200 testimoni, 20 consulenti delle parti e centinaia di documenti.

Il presente capitolo intende illustrare il principio della vicenda processuale e dunque il punto di vista del Pubblico Ministero, dalle cui contestazioni iniziali risultano imputati nel processo sei persone fisiche e una persona giuridica.

1. PERSONE FISICHE

Relativamente alle persone fisiche, in primo luogo, si trovarono imputati nel processo: *Herald Espenhahn*, Amministratore delegato della società e membro del Comitato esecutivo con delega per la produzione e sicurezza sul lavoro, il personale, gli affari generali e legali; *Gerald Priegnitz*, membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo con delega per l'amministrazione, la finanza, il controllo di gestione, gli approvvigionamenti e i servizi informativi; *Marco Pucci*, consigliere di amministrazione e membro del Comitato esecutivo con delega per il commerciale e il marketing. Si tratta di soggetti che, secondo la ricostruzione accusatoria, poi confermata dalla Corte, di fatto rappresentavano i datori di lavoro dello stabilimento di Torino, risultando per questa ragione gravati di tutti i relativi obblighi in materia di sicurezza sul lavoro.

Ai sensi dell'*art. 1 del D.lgs. 19 settembre 1994, n. 626* (oggi *art. 299 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81*)²³, però, risultavano onerati dei suddetti obblighi anche *Daniele Moroni*, in quanto dirigente con funzioni di direttore dell'area tecnica e servizi, con competenza nella pianificazione degli investimenti in materia di sicurezza antincendio; nonché *Raffaele Salerno*, in qualità di dirigente direttore dello stabilimento.

²³ Si ricordi che la materia è attualmente contenuta nel d.lgs. 81/08, facendo l'elaborato riferimento al d.lgs. 626/94 poiché vigente al momento dei fatti. Con riferimento a quest'ultimo, è l'art.1 comma 4 bis a stabilire che: “*il datore di lavoro (...) e, nelle rispettive attribuzioni e competenze, dirigenti e preposti che dirigono o sovrintendono le stesse attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente decreto*”. Tale disposizione qualifica come destinatari degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro il datore di lavoro innanzitutto, ma anche dirigenti e preposti.

Diversa la posizione di *Cosimo Cafueri*, ultimo imputato, responsabile dell'area Sicurezza ambientale e Impianti ecologici e RSPP dello stabilimento. Secondo la documentazione, egli non appariva rivestire formalmente la carica di dirigente e tuttavia i Giudici hanno ritenuto che, nelle rispettive aree di competenza, egli operasse di fatto come dirigente e come tale fosse direttamente destinatario degli obblighi in materia di sicurezza. Risultava, infatti, indiscutibilmente dotato di poteri decisionali, gerarchici e organizzativi nei settori di sua competenza.

Si procede ora alla breve illustrazione delle singole posizioni degli imputati alla luce dei capi di imputazione.

1.1. Tutti gli imputati

Innanzitutto, tutti gli imputati indistintamente furono accusati della commissione del delitto di cui all'art. 437²⁴ c.p.: “*rimozione e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro*”. Il primo comma di tale disposizione chiarifica come colpevole di tale reato sia chiunque²⁵ ometta

²⁴ Ai fini di agevolare la lettura, di seguito si riporta il testo dell'art. 437 c.p., rubricato “Rimozione od omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni sul lavoro”: “1. Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.”.

²⁵ A ben vedere, nonostante la formulazione della norma, va ricordato che si tratta di un reato proprio. È, dunque, suscettibile di essere commesso non propriamente da chiunque, ma solamente da coloro che appartengono alla categoria di soggetti gravati del dovere di tutela nei confronti dei lavoratori e, di conseguenza, onerati della predisposizione dei

“di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia”. Il secondo comma illustra un’ipotesi aggravata di tale delitto che si realizza nel momento in cui poi un disastro o un infortunio abbiano effettivamente luogo. Tale risultò essere l’addebito nel caso di specie, dal momento che il Pubblico Ministero sostenne che l’omissione delle cautele necessarie (in particolare la mancata adozione del sistema di rilevazione e spegnimento automatico) aveva provocato lo scoppio dell’incendio e l’infortunio, mortale, di alcuni lavoratori.

L’Accusa asserì che la commissione di tale reato fosse avvenuta mediante il concorso di tutti gli imputati. L’imputazione, infatti, conteneva l’indicazione relativa all’art. 110²⁶ c.p., secondo il quale si ha l’applicazione della stessa pena nei confronti di tutti i soggetti concorrenti nel medesimo reato, coincidente con la sanzione prevista dalla legge per lo stesso. A tal fine deve risultare la contribuzione, non importa in che misura o con che modalità, alla realizzazione del fatto tipico da parte di una pluralità di persone.

Questo addebito accusatorio sostanzialmente chiamò in causa l’insieme delle condotte degli imputati costituenti l’apporto individuale di ciascuno (e quindi la contribuzione) alla realizzazione del reato di rimozione od omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni sul lavoro ex art. 437 c.p..

presidi di sicurezza di cui si parla. In particolare, si tratta del datore di lavoro, ma anche di dirigenti e preposti, nei termini che saranno illustrati nei paragrafi successivi.

²⁶ Si ricorda l’art. 110 c.p. che, rubricato “pena per coloro che concorrono nel reato”, dispone: “*Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.*”.

Ciò in particolar modo in ragione dell'omesso intervento per la predisposizione del sistema automatico di rilevazione e spegnimento degli incendi nonostante, in virtù delle cariche ricoperte in società, essi avrebbero tutti avuto le competenze e i poteri per disporle e, ancora una volta, nonostante l'assoluta necessità delle cautele emergesse più che chiaramente da tutta una serie di atti e fatti²⁷ di cui gli imputati erano a conoscenza. In questi termini venne riconosciuto il concorso di persone nella commissione del primo reato oggetto di contestazione.

1.2.Espenhahn

Nel processo riconobbe di essere tecnicamente il datore di lavoro all'interno dello stabilimento, con tutto ciò che, abbiamo visto, tale qualifica comporta in termini di obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. Il fatto, poi, di essere l'Amministratore delegato comportò la configurazione in capo ad Espenhahn di una responsabilità in termini di maggiore gravità rispetto agli altri imputati, venendo più duramente accusato. Infatti, nei suoi confronti furono mosse due contestazioni da parte del Pubblico Ministero in primo

²⁷ Le conclusioni del Pubblico Ministero a processo contengono un'elencazione di alcuni degli atti e delle numerose circostanze fattuali noti agli imputati e che esplicitamente comprovavano l'urgenza di presidi di sicurezza. Ad esempio, a pagina III della sentenza di primo grado (Trib. Torino, *sentenza n.31095/2011*) si fa riferimento a circostanze come l'incendio del 2006 presso lo stabilimento di Krefeld e alle successive valutazioni della Compagnia assicuratrice che raccomandava interventi a prevenzione del rischio incendio, valutato come particolarmente elevato; o, ancora, si prendono in considerazione atti come la relazione del marzo 2007 compilata dall'Ing. Andrea Brizzi, c.t. dell'Assicurazione Axa, avente ad oggetto gli stabilimenti della subholding italiana e raccomandante l'adozione di specifiche misure sulle linee; e l'elenco continua ancora.

grado: la commissione del reato di omicidio e del reato di incendio, entrambi nella più grave forma dolosa.

Il primo capo di imputazione accusava Espenhahn della commissione del reato di cui all'art. 575²⁸ c.p.: “*omicidio*”. Come sostenuto dalla Pubblica Accusa, infatti, in qualità di Amministratore delegato dell'acciaieria torinese, nonché di membro del Comitato esecutivo con delega anche in ambito di sicurezza sul lavoro, l'imputato aveva cagionato la morte dei sette operai intervenuti a spegnere l'incendio nella notte tra il 5 e 6 dicembre 2007, investiti dal cd. *flash fire* e deceduti a seguito delle ustioni riportate. La responsabilità di Espenhahn per tale evento discendeva dall'omissione delle misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione contro gli incendi previste dalla legge²⁹, con particolare riferimento alla linea di ricottura e decapaggio denominata APL5, nonostante quest'ultima costituisse un luogo ad elevato rischio di incendio.

Procedendo con le incriminazioni, venne attribuita ad Espenhahn la responsabilità per la commissione del reato di cui all'art. 423³⁰ c.p.: “*incendio*”. Come si evince dalle conclusioni del Pubblico Ministero,

²⁸ Come noto, l'art. 575 c.p. così recita: “*Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno*”.

²⁹ Per riportare gli stessi esempi proposti dal Pubblico Ministero nel capo d'accusa, vedi p. 3 della sentenza di secondo grado, possono essere ricordate le seguenti norme: *artt. 33-377 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547; artt. 3, 4, 12, 13, 21, 22, 34, 35, 37, 38, 43 D. Lgs. 626/94; D.M. 10 marzo 1998; artt. 5 ss. D. Lgs. 334/1999.*

³⁰ L'art. 423 c.p. afferma che: “*1. Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. 2. La disposizione precedente si applica anche in caso di incendio della cosa propria se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica*”.

l'imputato fu chiamato a rispondere in quanto, sempre in virtù della ricoperta carica di membro del Comitato esecutivo, cagionava presso la linea denominata APL5 un incendio sviluppatosi in maniera violenta e rapida e ciò perché, come per il precedente capo di imputazione, ometteva di adottare misure tecniche, organizzative, procedurali, di prevenzione e protezione contro gli incendi.

Guardando alle due incriminazioni a carico di Espenhahn, al fine di coglierne la consistenza, è rilevante osservare come entrambe le ipotesi delittuose consistessero in reati omissivi impropri. Non volendo soffermarsi su ciò che sarà più accuratamente illustrato nei paragrafi successivi dell'elaborato, basti qui anticipare che si tratta delle ipotesi delittuose che si realizzano in forza della condotta omissiva dell'agente in luogo della condotta attiva che andava doverosamente posta in essere in ragione della titolarità di una posizione di garanzia in capo all'agente stesso rispetto al bene giuridico che viene leso. In presenza di tale obbligo giuridico di inibizione dell'evento, ex art. 40 del Codice penale, il mancato impedimento di quest'ultimo viene fatto equivalere al suo cagionamento.

Con riferimento alla posizione di Espenhahn, circa la posizione di garanzia l'Accusa asserì che, in quanto datore di lavoro, egli risultava certamente gravato del dovere di tutela dei beni vita, integrità, salute e sicurezza dei lavoratori. Sussisteva, dunque, in capo a lui l'obbligo giuridico di impedire il realizzarsi di un evento dannoso e lesivo di questi stessi beni.

Inoltre, va precisato come, per i reati omissivi, ai fini della dimostrazione del nesso causale tra l'omissione e l'evento, il giudice debba effettuare un'operazione di prognosi postuma, interrogandosi in ordine all'evitabilità

dell'evento per effetto del realizzarsi della condotta doverosa omessa³¹. Ed effettivamente, a processo il Pubblico Ministero sostenne che, se non con assoluta certezza, quantomeno con alta probabilità, si poteva arrivare alla conclusione che se l'imputato avesse posto in essere le condotte doverose, principalmente investendo in tutta una serie di presidi antincendio e misure di sicurezza, tanto l'evento incendio, quanto l'evento morte si sarebbero potuti evitare.

Altro elemento riguardante le incriminazioni di Espenhahn e da considerare con notevole attenzione è la scelta dell'Accusa di contestare entrambi i reati nella forma dolosa, come delitti secondo l'intenzione. Tale questione sarà oggetto di specifica trattazione nel Capitolo Secondo, che è precisamente dedicato all'indagine effettuata dai Giudici, nel corso dei tre gradi di giudizio, circa l'elemento psicologico sussistente al momento della commissione dei reati da parte degli imputati. Sappiamo, infatti, che fu proprio la risoluzione di questa questione, con l'apporto decisivo delle Sezioni Unite, a rendere il Caso ThyssenKrupp un fattore propulsivo dell'ordinamento in ottica di elaborazione del concetto di dolo eventuale, nonché di definizione dei tratti distintivi di quest'ultimo rispetto alla colpa cosciente.

Tornando al caso di specie, la ragione del riconoscimento dell'elemento psicologico del dolo discese dal fatto che ad Espenhahn fu contestato di essersi rappresentato la concreta possibilità di verificazione di infortuni anche mortali e di incendi presso la linea APL5 di Torino, ma di non aver, neanche a fronte di ciò, agito come avrebbe dovuto fare (*in primis* adottando

³¹ Cfr Sezione II, Paragrafo 1.4.2 del Capitolo Primo del presente elaborato.

misure di sicurezza antincendio) e, dunque, in questo modo dimostrando di accettare il rischio di verifica dei suddetti eventi. Infatti, anche a fronte degli effettivi poteri decisionali di cui era titolare, nonché delle specifiche competenze in ambito di sicurezza, Espenhahn assunse la decisione di posticipare gli investimenti antincendio a dopo il trasferimento a Terni, lasciando che l'acciaieria di Torino continuasse per mesi a funzionare in condizioni di crescente degrado e in assoluta carenza di sicurezza.

Conclusivamente, a tale analisi può aggiungersi una postilla, relativa al riferimento nel capo di imputazione al comma primo dell'art. 81³² c.p., fattore fondamentale per la successiva commisurazione della pena. Nel corso del processo furono, infatti, affrontate le questioni relative al concorso formale di reati e al reato continuato. L'assunto di base è che, in alcune situazioni, il nostro ordinamento considera le plurime violazioni delle norme penali non come reati isolati, ma tra loro connessi dal vincolo del medesimo disegno criminoso, ovvero dell'unicità di intenti³³. È l'ipotesi di chi con una

³² Per agevolare la comprensione di quanto l'elaborato afferma, si riporta di seguito l'art. 81 c.p., rubricato "Concorso formale. Reato continuato": "1. È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge. 2. Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

3. Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti. 4. Fermi restando i limiti indicati al terzo comma, se i reati in concorso formale o in continuazione con quello più grave sono commessi da soggetti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, l'aumento della quantità di pena non può essere comunque inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave."

³³ Così MICHELE SBEZZI in *Continuazione esterna e interna*, nella rivista *Il Penalista*, 11 luglio 2016, p. 1.

singola condotta, commissiva od omissiva, violi contemporaneamente una pluralità di disposizioni di legge (concorso formale); oppure di chi con più azioni od omissioni, anche in tempi diversi, violi ripetutamente una o più norme (reato continuato). In tutti questi casi la legge impone che, ai fini della commisurazione della pena, non vengano sommate le sanzioni previste *ex lege* per ciascuna violazione, ma che venga inflitta soltanto una pena, quella corrispondente alla violazione più grave commessa, che può essere aumentata fino al triplo.

In considerazione di tutto quanto detto fino a questo punto, per Espenhahn il Pubblico Ministero chiese la condanna alla pena complessiva di 16 anni e 6 mesi di reclusione³⁴.

1.3. Priegnitz, pucci, moroni, salerno, cafueri

Analogamente, agli altri imputati vennero contestati i due reati di omicidio e incendio, ma con significative differenze.

³⁴ Così calcolata: riconosciuta la continuazione tra i reati contestati, venne preso come punto di partenza il reato più grave, cioè l'omicidio, per cui si partì da una pena di 21 anni di reclusione. Venne poi riconosciuta la circostanza attenuante comune ex art. 62 c.p. n. 6 (avvenuto risarcimento), che portò gli anni di reclusione a 16, i quali diventarono 11 per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.. La pena fu, poi, aumentata ad anni 15 per la continuazione interna (in ragione della pluralità delle vittime) e ad anni 16 per la continuazione col reato ex art. 437 c.p., salendo ancora a 16 anni e 6 mesi per la continuazione con il reato ex art. 423 c.p..

Per quanto riguarda la prima incriminazione, cioè il delitto di omicidio, questo venne contestato (non più ai sensi dell'art. 575, ma) ai sensi dell'art. 589³⁵ c.p., rubricato "omicidio colposo". Infatti, parimenti tutti gli altri imputati furono ritenuti responsabili della morte dei sette lavoratori deceduti quella notte del dicembre 2007, perché, per imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, omisero tutta una serie di condotte doverose. In particolare, a tutti venne contestata, nei rispettivi settori di competenza³⁶, la mancata insistenza o, quanto meno, segnalazione circa l'esigenza di adottare misure tecniche, organizzative, procedurali, informative, formative, di prevenzione e protezione dagli incendi, non appena venuti a conoscenza della loro necessità. Necessità che si era intensificata per la situazione che era venuta a crearsi a causa della disposta chiusura dello stabilimento, come si è avuto modo di approfondire nei paragrafi precedenti (*cf.* §2.2 e 2.3 della presente *Sezione*).

³⁵ Si ricorda che l'art. 589 c.p. così dispone: "1. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 2. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. 3. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. 4. abrogato (l. 23 marzo 2016, n. 41) 5. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."

³⁶ Settore di competenza che per Priegnitz e Pucci coincideva con il contesto del Comitato esecutivo; per Moroni con l'ambito della pianificazione degli investimenti per la sicurezza e la prevenzione degli incendi; per Salerno e Cafueri, invece, consisteva nella circostanza del contatto diretto con la realtà quotidiana dello stabilimento, che di certo aveva permesso ad essi di avere conoscenza in prima persona delle condizioni di insicurezza dello stesso.

Sono queste le condotte omissive che portarono alla contestazione agli imputati della commissione del reato di omicidio.

Tuttavia, a differenza dell'accusa rivolta ad Espenhahn, qui la responsabilità venne riconosciuta dal Pubblico Ministero adducendo l'elemento psicologico della colpa. Mancava, infatti, nelle contestazioni accusatorie l'asserzione della contestuale sussistenza di rappresentazione e volontà dell'evento al momento della commissione delle condotte. Non si ritenne che Priegnitz, Pucci, Moroni, Salerno e Cafueri, titolari di differenti poteri decisionali e diverse competenze, si fossero rappresentati il rischio di infortunio grave e che l'avessero accettato attraverso l'omissione delle condotte doverose. Si ritenne, invece, che queste ultime fossero state sì omesse, ma per colpa, cioè in ragione dell'imprudenza, della negligenza e dell'imperizia degli imputati.

L'addebito, dunque, fu di omicidio colposo, con la previsione, però, di due aggravanti. La prima risultò discendere dalla violazione delle norme contro gli infortuni sul lavoro, circostanza che collocava il caso di specie all'interno dell'ipotesi delittuosa aggravata di cui al secondo comma dell'art. 589, che prevede una pena superiore. In aggiunta a ciò, dal Pubblico Ministero venne riconosciuta l'aggravante della previsione dell'evento di cui all'art. 61, n. 3³⁷, c.p.: gli imputati hanno omesso le condotte doverose nonostante si fossero rappresentati, cioè avessero previsto, la concreta possibilità di verifica di infortuni anche gravi sulla linea APL5.

³⁷ Precisamente, l'art. 61 c.p. al n. 3) afferma che aggrava il reato *“l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento”*.

Tutto quanto illustrato fino a qui fu riproposto dall'Accusa negli stessi termini per il secondo capo di imputazione, che esordiva contestando al contempo la violazione degli artt. 61, n. 3, e 449³⁸ c.p. in relazione all'art. 423 c.p.. Sostanzialmente venne anche in questo caso addebitata agli imputati la commissione del reato di incendio nella forma colposa, con l'aggravante, anche in questo caso, della previsione dell'evento.

Per Priegnitz, Pucci, Salerno e Cafueri il Pubblico Ministero chiese la condanna alla pena complessiva di 13 anni e 6 mesi di reclusione³⁹.

Per Moroni la pena complessiva richiesta fu di 9 anni di reclusione⁴⁰.

³⁸ L'art. 449 c.p. tratta in maniera specifica dei delitti colposi di danno, così disponendo: *“1. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio, o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. 2. La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone.”*

³⁹ Così determinata: anni 9 di reclusione per reato di omicidio (punto di partenza la pena a 4 anni, aumentata a 5 anni e 4 mesi per la circostanza aggravante della previsione dell'evento ex art.61 n. 3 c.p., poi aumentata fino a 9 anni ai sensi dell'aggravante ex art. 589 c.p. che tiene conto della morte di più persone), cui furono sommati 3 anni per il reato di rimozione e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e altri 1 anno e 6 mesi per il reato ex art. 449 c.p., con l'aggravante della previsione dell'evento. Non essendo qui riconosciuto il concorso formale tra reati, le pene per i singoli reati vennero sommate.

⁴⁰ Determinata dalla somma (anche qui in virtù dell'assenza di concorso formale) della pena di 6 anni di reclusione prevista per l'omicidio colposo aggravato ex art. 589 c.p., con la pena di 2 anni per il reato di cui all'art. 437 c.p., cui venne ulteriormente addizionata la pena di 1 anno per il reato di cui all'art. 449 c.p.

1.4.Focus

A questo punto della trattazione, prima di procedere con l'illustrazione della vicenda processuale nel corso dei tre gradi di giudizio, si ritiene opportuno l'approfondimento di due istituti fondamentali del nostro ordinamento giuridico, che risultano particolarmente afferenti alla vicenda in oggetto. Lo scopo di tali "*focus*" è, dunque, quello di consentire la profonda comprensione della consistenza dei capi di imputazione e delle ragioni che hanno portato i giudici ad accogliere la ricostruzione accusatoria.

In particolare, il primo argomento di approfondimento sarà il cd. dovere di tutela, che si pone alle radici delle incriminazioni dal momento che è in ragione del suo gravare in capo agli imputati che questi ultimi furono ritenuti responsabili degli eventi della notte del 6 dicembre 2007. Successivamente, sarà affrontata la delicatissima questione del nesso di causalità con particolare considerazione della natura omissiva dei reati contestati agli imputati, questione che costituì un importante terreno di contesa tra Accusa e Difesa. Peraltro, anche in riferimento a questo tema è da segnalare un relevantissimo contributo da parte della sentenza delle Sezioni Unite relativa al caso ThyssenKrupp.

1.4.1. Dovere di tutela

La ragione per cui furono ritenute responsabili le sei persone fisiche di cui si è fino a qui discusso è da ricondurre al fatto che, in virtù del loro ruolo all'interno dell'organigramma societario, essi vennero individuati come i soggetti gravati del cosiddetto dovere di tutela, non solo ai sensi del già

menzionato D. Lgs. 626/94 (costituente la specifica normativa del settore in oggetto), ma anche ex art. 2087 del Codice civile. Quest'ultimo recita: *“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*. Si tratta del dovere prescritto dall'ordinamento a carico dell'esercente di un'attività economica privata, il quale è tenuto ad occuparsi della salvaguardia dell'integrità fisica e morale dei propri dipendenti attraverso l'adozione di specifiche misure di protezione calibrate alle caratteristiche del luogo di lavoro, affinché esse risultino idonee al contesto e, dunque, funzionali all'obiettivo di tutela perseguito.

Tale disposizione contiene il riferimento ad alcune norme costituzionali, a dimostrazione di come la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro abbiano il valore di beni fondamentali. In particolare, un richiamo è fatto all'art. 41⁴¹ della Costituzione, il quale, dopo aver affermato che l'iniziativa economica privata è libera, nega che la stessa possa essere svolta *“in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”*. Ciò a rafforzare ulteriormente l'importanza di tali interessi, la cui tutela è demandata al datore di lavoro, che deve anteporli a quello economico-imprenditoriale perseguito.

Da osservare che il dovere di tutela è fatto gravare dalla legge sul datore di lavoro perché si tratta del soggetto titolare dell'attività produttiva

⁴¹ Infatti, l'art. 41 Cost. afferma al primo comma che: *“L'iniziativa economica privata è libera.”*, aggiungendo, però, al secondo comma che essa *“Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”*. A tal fine, il terzo comma dispone che: *“La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.”*

e, cioè, di colui che (almeno in teoria) meglio di chiunque altro ne conosce a fondo le caratteristiche, inclusi i rischi e le problematicità. Di conseguenza, è il datore di lavoro ad avere le conoscenze necessarie per potersi adoperare al fine di garantire l'adozione di cautele che siano idonee e specifiche rispetto all'altrettanto specifico contesto lavorativo. È stata la stessa Corte di Cassazione⁴², in diverse occasioni, ad attribuire a tale adempimento il valore di obbligo incombente sull'imprenditore, peraltro ricollegandolo anche al principio di salute e a quello di solidarietà, rispettivamente ex artt. 32⁴³ e 2⁴⁴ della Costituzione.

La legge, dunque, assume una netta posizione orientata alla responsabilizzazione del datore di lavoro.

⁴² Ad esempio, Cass. pen., Sez. IV, 23 giugno 2010, sentenza n. 23944; oppure Cass., Sez. IV, 17 maggio 2010, sentenza n. 18628, riportate dalla stessa sentenza di primo grado, a p. 190.

⁴³ Per agevolare il lettore, si riporta in questa sede il testo dell'art. 32 Cost.: “1. *La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.* 2. *Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.*”.

⁴⁴ L'art. 2 Cost, invece stabilisce che: “*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*”.

Significativa sotto questo punto di vista è la sentenza Cass. pen., Sez. IV, 5 novembre 2003, n. 41985, che sottolinea come “*La conoscenza e il rispetto delle norme antinforturistiche costituisce per l'imprenditore la manifestazione più significativa del rispetto del dovere di solidarietà imposto dall'art. 2 della Carta Costituzionale*”, perché egli in questo modo dimostra di garantire i diritti inviolabili del lavoratore nella formazione sociale rappresentata dal contesto dell'attività lavorativa, vedi p. 190 della sentenza di primo grado ThyssenKrupp.

A questo punto va fatta una precisazione proprio rispetto alla figura del datore di lavoro, prendendo nuovamente in considerazione il d.lgs. 626/94, nonché il d.lgs. 81/08 attualmente in vigore in materia. L'art. 2 di entrambe le normative fornisce alcune definizioni utili alla corretta comprensione ed applicazione della disciplina. Tra di esse è contemplata anche la definizione relativa al datore di lavoro, che viene qualificato come *“il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, (...), in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa”*. Viene in questo modo codificato il cd. principio di effettività, che si propone di considerare il piano sostanziale, non arrendendosi al dato formale della titolarità del rapporto di lavoro.

Come anche la Corte di Cassazione⁴⁵ ha confermato, da tale norma si evince la non esclusiva e necessaria corrispondenza biunivoca tra la figura del datore di lavoro e il titolare del rapporto di lavoro, potendo la qualifica venire estesa anche a quei soggetti titolari di poteri decisionali e di spesa e che, per questo, sono allo stesso modo gravati della responsabilità dell'impresa o, quanto meno, di una sua unità produttiva.

Ecco perché è stato possibile riconoscere in capo a tutti e sei gli imputati il ruolo di datore di lavoro e la conseguente titolarità del dovere di tutela.

⁴⁵ In Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2004, sentenza n. 4981 (c. Ligresti), menzionata più volte dalla Corte d'Assise di Torino. Per quanto qui interessa, il riferimento va fatto a p. 261 della sentenza di primo grado nel caso ThyssenKrupp.

1.4.2. Causalità omissiva

A completamento dell'indagine sulle singole posizioni degli imputati alla luce delle incriminazioni, merita qui di essere fatto un breve approfondimento concernente la natura dei reati contestati nel processo ThyssenKrupp. Si trattò, infatti, di reati omissivi.

L'analisi deve certamente partire dall'*art. 40*⁴⁶ c.p., il quale al comma secondo introduce nell'ordinamento la *clausola di equivalenza* che, cioè, sostanzialmente equipara il mancato impedimento di un evento al suo cagionamento attivo, ogniqualvolta il soggetto sia gravato dell'obbligo giuridico di impedire tale evento. La logica della responsabilità omissiva risponde all'esigenza di punire i soggetti che, seppur individuati dalla legge come garanti di determinati beni, non si siano attivati per proteggerli o tutelarli, nonostante il potere di farlo.

Di fondamentale importanza, però, precisare che quanto appena detto riguarda più precisamente i reati omissivi cd. impropri, come lo sono i reati contestati dall'Accusa a ciascun imputato singolarmente. Diversamente, il reato di rimozione od omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni sul lavoro, contestato a tutti gli imputati in concorso, presenta la natura di reato omissivo cd. proprio.

⁴⁶ L'art. 40 c.p. tratta del fondamentale tema relativo al rapporto di causalità, facendo alcune fondamentali precisazioni: “1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. 2. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”.

Sinteticamente⁴⁷, i reati omissivi si distinguono in *propri* e *impropri*. La distinzione tra le due categorie può avvenire sulla base di almeno due differenti criteri.

Il primo è quello relativo all'obbligo giuridico di impedimento dell'evento, o meglio, alla sua fonte.

Per quanto riguarda, infatti, i reati omissivi propri, fonte del suddetto obbligo giuridico è una precisa disposizione di legge, la quale descrive espressamente i presupposti in presenza dei quali l'ordinamento pretende che un soggetto ponga in essere una determinata condotta attiva, anch'essa descritta dalla norma.

Diversamente, per i reati omissivi impropri non esiste una simile tipizzazione, in quanto la fattispecie viene concepita sulla base della combinazione tra la clausola generale di equivalenza ex art. 40 c.p. e un'altra norma incriminatrice di parte speciale che descrive una condotta criminosa attiva. Il coinvolgimento dell'art. 40 c.p. rivela un elemento caratterizzante i reati omissivi impropri, ossia la presenza di un obbligo giuridico in capo al soggetto inagente, che è più pregnante rispetto a come esso si presenta nelle fattispecie omissive proprie. Invero, si tratta di un obbligo giuridico che discende dalla titolarità di una posizione di garanzia⁴⁸ nei confronti di un

⁴⁷ Per un approfondimento sul tema della bipartizione dei reati omissivi in propri e impropri si rimanda all'articolo (da cui si è qui preso spunto) di E. FICO, *Reati omissivi propri e impropri: disciplina, differenze e analisi del rapporto di causalità*, in *Salvis Juribus*, 24 marzo 2023, pp. 1-2; nonché alla spiegazione contenuta nel volume di G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale – parte generale*, Bologna, 2019, Parte Quarta, Cap.1, Sez I, par. 3.

⁴⁸ Non è qualificabile, allora, la sussistenza di una posizione di garanzia per i reati propri, dove non ci sono determinati soggetti qualificati dalla legge come garanti di specifici beni, ma ci sono solo alcuni soggetti, potenzialmente qualsiasi cittadino, in capo ai quali sorge un obbligo di attivarsi in virtù delle particolari circostanze e dei presupposti in presenza dei quali ci si trova. Per approfondire, si rinvia al volume di G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale – Parte generale, cit.*, in particolare Parte Quarta, Cap. 1, Sez. II.

determinato bene, che di regola dipende dal particolare rapporto che intercorre tra il soggetto e il bene stesso.

Secondo criterio che può fungere da discriminare tra le due categorie di reati omissivi è l'evento come elemento strutturale del reato.

Infatti, tale è la sua natura solamente per i reati omissivi impropri, che si realizzano solo quando, per effetto della mancata osservanza di un agire atteso dalla legge, si ha come conseguenza la produzione di un evento lesivo. Ricollegandosi al primo criterio, si può dire che la causa della responsabilità del soggetto, in quanto garante del bene, è la violazione dell'obbligo impedire il verificarsi dell'evento dannoso per tale bene. Va da sé che egli non risponderà della mera inattuazione della condotta doverosa se ciò non dovesse portare alla lesione del bene giuridico protetto.

Al contrario, è precisamente quest'ultima circostanza a rappresentare il tratto caratterizzante i reati omissivi propri, per l'accertamento dei quali è necessaria e sufficiente la verifica del concretizzarsi della fattispecie omissiva descritta dalla norma incriminatrice, indipendentemente dalla causazione o meno di un determinato evento naturalistico. In altre parole, è sufficiente la mera constatazione della mancata realizzazione della condotta doverosa *ex lege* per riconoscere la commissione di un reato omissivo proprio. In questo secondo caso si può, allora, dire che la causa della responsabilità dell'inagente è il mancato compimento dell'azione comandata

In tale Sezione del volume, peraltro, può anche trovarsi un approfondimento circa la natura binaria della posizione di garanzia, che può alternativamente comportare obblighi di protezione o obblighi di controllo. Nel caso della posizione di protezione, la posizione di garanzia è determinata dall'obiettivo di tutela di un bene da qualsiasi possibile fonte di nocimento che ne minacci l'integrità. Nel caso della posizione di controllo, invece, la posizione di garanzia è rivolta ad una fonte di pericolo che il garante è tenuto a neutralizzare affinché essa non arrechi danno a nessun bene che ne risulti esposto.

da una disposizione di legge⁴⁹. Esempio tipico è quello dell'omissione di soccorso, fattispecie criminosa integrata indipendentemente dal fatto che, per la mancata assistenza, la vittima subisca o meno un nocumento.

Appurato che l'evento lesivo costituisce elemento strutturale del reato omissivo improprio, ciò comporta un'ulteriore complicazione del processo di accertamento, consistente nella necessità di ricondurre causalmente questo evento alla condotta omissiva del soggetto⁵⁰. Deve, cioè, essere possibile concludere, riprendendo le parole dell'art. 40 c.p., che l'evento è conseguenza dell'omissione del soggetto, tanto che, se quest'ultimo avesse invece agito come doveva, l'evento dannoso non si sarebbe verificato.

Si tratta del giudizio prognostico che il giudice deve effettuare ai fini della dimostrazione del nesso causale. Tale *giudizio di prognosi postuma* ha la funzione di consentire il riscontro dell'effettivo valore condizionante del fattore considerato all'interno della catena degli eventi, attraverso un'operazione di aggiunta mentale del fattore di cui si parla, cioè la condotta doverosa omessa, pronosticandone l'impatto sulla successione degli avvenimenti⁵¹.

⁴⁹ Ovviamente ciò a patto che il soggetto si trovasse nella possibilità materiale di agire in quella determinata circostanza, in ottemperanza al principio secondo cui *ad impossibilia nemo tenetur*.

⁵⁰ Tale incombenza discende direttamente dal comma primo dell'art. 40 c.p., il quale stabilisce che "*nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione*". Quindi, sostanzialmente, tale disposizione sta a indicare la necessità dell'accertamento di un nesso di causalità materiale tra condotta ed evento, se ovviamente l'evento costituisce elemento tipico del reato (cioè se si discute di reati commissivi di evento e non di mera condotta, oppure di reati omissivi impropri e non propri).

⁵¹ F. CENTONZE, *Causalità attiva e causalità omissiva: tre rivoluzionarie sentenze della giurisprudenza di legittimità, nota a Cass. 28 novembre 2000*, in *Rivista italiana di diritto*

A ben vedere, questo è quanto dispone la cosiddetta *teoria della condicio sine qua non*⁵² (o teoria della causalità naturale o teoria condizionalistica), che reputa il nesso causale dimostrato nel momento in cui la condotta risulti qualificabile come condizione necessaria e sufficiente per la produzione dell'evento, senza la quale quest'ultimo non si sarebbe avverato. Il

e procedura penale, fascicolo n.1, 2001, pp. 289 ss.; A. DI MARTINO, *Il nesso causale attivato da condotte omissive tra probabilità, certezza e accertamento*, nota a *Cass. SS.UU.*, 10 luglio 2002, in *Diritto penale e processo*, 2003, pp. 50 ss.; E. DOLCINI, G. MARINUCCI E G. L. GATTA, *Manuale di diritto penale*, Milano, 2018, pp. 225 ss.; M. DONINI, *Lettura sistematica delle teorie dell'imputazione oggettiva dell'evento*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fascicolo n.2, 1989, pp. 588 ss..

⁵² Si tratta soltanto di una tra le plurime elaborazioni dottrinali volte a delineare il nesso di causalità.

Tra queste, una delle più autorevoli è la *teoria della causalità adeguata*. Questa nasce non tanto in opposizione, quanto più come correttivo della teoria della causalità naturale, in particolare nei casi in cui sono individuabili molteplici antecedenti causali equivalenti, per cui risulta difficile, sulla base della prima teoria, affermare con certezza se vi sia una singola *condicio sine qua non* e quale tra le molteplici essa sia. Questo orientamento si propone, innanzitutto, di selezionare come causali solo alcuni antecedenti e, in particolare, quelli che dimostrano una generale attitudine a cagionare eventi del tipo di quello verificatosi sulla base della comune esperienza, che suggerisce quali fattori siano nella realtà più probabili di altri in ordine alla causazione di un evento.

Altra concezione causale, il cui principale sostenitore fu Antolisei, è la *teoria della causalità umana*, che come premessa di partenza assume l'affermazione della possibilità per l'uomo di determinare causalmente solo gli eventi che rientrano nella sua sfera di dominio. Dunque, ai fini dell'accertamento della causalità, va individuato un fattore posto in essere dall'uomo attraverso una sua azione o omissione, che ha portato alla verifica di un evento, ma senza l'intervenire di altri eventuali fattori eccezionali o estranei al controllo umano, che escluderebbero il nesso causale tra condotta umana ed evento. Fortemente criticata.

Di teorie sulla causalità ne sono state elaborate ancora molte, anche sulla scorta dell'analisi comparatistica con altri ordinamenti, che per esempio hanno portato all'adozione dall'ordinamento tedesco della *teoria dell'imputazione oggettiva*. Per evitare un dilungamento eccessivo in questa sede, si rinvia a G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale – Parte generale*, cit., Parte Seconda, Cap.1, par. 7 ss.; P. FRANCESCHETTI, *Causalità (penale)*, in *Altalex*, 23 marzo 2017, pp. 2 ss.; F. ANTOLISEI, *Manuale di Diritto penale – Parte generale*, (a cura di) L. CONTI, Milano, 2003, pp. 255 ss.; F. ANTOLISEI, *Il rapporto di causalità nel diritto penale*, Padova, 1934, pp. 10 ss.; P. ASTORINA MARINO, *Causalità e fragilità epistemica: spunti per una riflessione sul valore normativo e politico criminale dei limiti del diritto penale*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, fascicolo n. 2, 2017, pp. 447 ss..

procedimento di verifica dell'assunto avviene sulla base, come anticipato, di un procedimento di eliminazione (per le condotte attive) o aggiunta (per le condotte omissive) mentale della condizione, prevedendone l'effetto sugli eventi.

Tuttavia, è immediatamente intuibile come l'accertamento della causalità omissiva sia significativamente più complesso da effettuare rispetto all'accertamento della causalità commissiva. In quest'ultimo caso, infatti, si tratta di ricostruire un rapporto causale tra due elementi dotati di un substrato ontologico, ossia due accadimenti naturalistici, concretamente avveratisi nella realtà fattuale. Contrariamente, nel caso dei reati omissivi, il nesso causale va ricostruito in termini di ipotesi, cioè andando a presumere che il realizzarsi di una condotta, che invece nella realtà non ha avuto luogo, avrebbe potuto impedire il decorso causale che ha portato alla verifica dell'evento lesivo⁵³.

Preso atto di questa difficoltà, la dottrina ha cercato di apportare un correttivo alla concezione condizionalistica della causalità, orientandola

⁵³ R. BLAIOTTA, *Predizioni*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero* (a cura di) C. PIERGALLINI, G. MANNOZZI, C. SOTIS, C. PERINI, M.M. SCOLETTA, F. CONSULICH, Milano, 2022, p. 1735, assume una prospettiva interessante, osservando come talvolta il giudice sia chiamato dal sistema ad effettuare giudizi predittivi, espressione della discrezionalità tecnica che l'ordinamento gli attribuisce. Le predizioni che indagano il passato prendono il nome di giudizi di prognosi postuma e hanno a che fare con due fattori: un evento accaduto nella realtà e una condotta che, sebbene teoricamente attesa, non ha avuto modo di realizzarsi a causa dell'omissione dell'agente e che, quindi, va immaginata! Blaiotta sostiene come, allora, ciò comporti il permanere, comunque e per sempre, di un vuoto conoscitivo perché nessuno potrà mai sapere con certezza come le cose sarebbero andate per l'effetto dell'intervenire di alcuni fattori, i cui effetti possono essere soltanto ragionevolmente previsti, ma con un ineliminabile margine di errore.

secondo il modello della “*sussunzione sotto leggi scientifiche*”⁵⁴ ⁵⁵. Punto di partenza è sempre l’operazione di eliminazione o aggiunta mentale (cd.

⁵⁴ Nonostante non paia opportuno in questa sede dilungarsi nell’analisi dell’evoluzione dottrinale della teoria condizionalistica in tema di causalità omissiva, risulta nondimeno imprescindibile la considerazione del contributo di Federico Stella, fondamentale per l’approdo al modello della “*sussunzione sotto leggi scientifiche*”.

La dottrina di Stella affonda le proprie radici negli anni Sessanta del secolo scorso, fase storica in cui cominciava ad assumere rilevanza la discussione sull’utilizzo di leggi scientifiche statistiche all’interno dei processi, segnatamente a partire da alcuni celebri casi giudiziari, come quello relativo alle malformazioni neonatali dovute all’assunzione del farmaco *talidomide* in gravidanza, oppure il caso sul disastro del Vajont o delle macchie blu comparse sulla pelle degli abitanti della zona vicina ad una fabbrica di alluminio. Si trattava di vicende in cui aveva assunto importanza centrale l’individuazione della causa degli eventi tragici e del nesso tra questi, circostanza significativamente complessa in ragione dell’elevato numero di potenziali fattori causali. Il penalista tedesco Karl Engisch, precursore di Stella, suggeriva che in situazioni caratterizzate dalla presenza di una pluralità di fattori potenziali, solo lo scienziato era in grado di ricostruire la catena causale. Diversamente, i giuristi tenderebbero a ragionare di volta in volta sulla base di singole condizioni, secondo il ragionamento dell’“uomo comune” nella vita quotidiana. La stessa teoria della *condicio sine qua non*, infatti, considera un singolo fattore come causa necessaria e sufficiente di un singolo effetto. (così K. ENGISCH, *Vom Weltbild des Juristen*, Heidelberg, 1950, pp. 130 ss.). Stella condivide tali affermazioni, sostenendo l’insufficienza della teoria della *condicio sine qua non* in presenza di plurime condizioni empiriche. Per questo motivo la spiegazione causale nel processo non poteva, secondo lui, che essere di natura scientifico-statistica (cfr F. STELLA, *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*, Milano, 2000, pp. 280-281). Ad ogni buon conto, Stella chiarisce come il criterio della *condicio sine qua non* continui a mantenere un ruolo importante nell’accertamento, qualificandosi il criterio scientifico-statistico soltanto come integrazione del primo. Ciò anche perché è limitato l’interesse del giudice per la spiegazione scientifica del fenomeno in quanto tale, che, invece, è rilevante solo in via strumentale ai fini del corretto accertamento processuale del nesso causale (F. STELLA, *Leggi scientifiche*, cit., pp. 112-113). Dunque, il modello accertativo del nesso causale trova sempre alla base il giudizio controfattuale, il quale però deve ricercare una legge scientifica di copertura, di modo che l’evento possa risultare inseribile nel “meccanismo causale” descritto dalla legge stessa (ovviamente se dotata di requisiti di pertinenza e sufficienza), risultandovi compatibile. Si rinvia a F. STELLA, *La nozione penalmente rilevante di causa*, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura penale*, 1988, p. 1243; G. CANZIO, L.L.DONATI, *Prova scientifica e processo penale*, Padova, 2022; D. GIANTI, P.G. MONATERI, M. BALESTRIERI, *Causazione e giustificazione del danno*, Torino, 2016, pp. 98 ss.; F. BARRESI, *Lo statuto epistemologico della causalità tra diritto penale ed epidemiologia*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2014.

⁵⁵ L’elaborazione di Stella venne ampiamente condivisa dalla dottrina maggioritaria. Parimenti, prese piede anche in ambito giurisprudenziale a partire dagli anni Novanta. Emblematico dell’utilizzo del modello della sussunzione sotto leggi scientifiche è la

giudizio controfattuale), ma sulla base della concezione del rapporto condotta-evento non come accadimento isolato, unico, ma ripetibile nella realtà ontologica e, dunque, spiegabile sulla base di una legge scientifica, cosiddetta “di copertura”, che in via generale è in grado di spiegare avvenimenti del tipo di quello verificatosi in concreto. In altre parole, una condotta può essere considerata la causa di un evento se esiste una legge scientifica che afferma che l’antecedente di cui si parla effettivamente rientra nel novero di quelle cause che, in base al riscontro nella realtà di una successione regolare, portano di regola alla verifica di eventi come quello in concreto verificatosi⁵⁶.

Il nodo centrale di questa ricostruzione dottrinale è da identificare nella legge scientifica di copertura. La maggior parte delle leggi scientifiche, infatti, sono statistiche, cioè vere non universalmente ma in una determinata percentuale di casi⁵⁷. E allora ci si chiede: di che misura di certezza ci si può accontentare in sede di accertamento giudiziale? O meglio, che livello di probabilità è sufficiente per considerare attendibile l’accertamento processuale del nesso causale?

Da tali domande è scaturito un dibattito orientato a riflettere sulla reale affidabilità di un modello probabilistico, il quale, preso atto delle diversità

risoluzione della Cassazione in merito al disastro della Val di Stava (Cass. pen., Sez. IV, 6 dicembre 1990, c. Bonetti, Rv. 191798, www.olympus.uniurb.it).

⁵⁶ Per approfondimenti su tale teoria della causalità si rinvia a A. D’AMICO, *Il giudice penale e la legge scientifica. Il punto della giurisprudenza penale in materia di causalità ed aminato per la Rassegna dell’Avvocatura dello Stato*, 2020.

⁵⁷ È l’inconveniente definito come “relatività epistemica della spiegazione scientifica” da C. G. HEMPEL, *Aspects of scientific explanation*, 1965. Hempel, filosofo e scienziato, è noto per la formulazione di una delle più importanti concezioni della spiegazione scientifica con Oppenheim, cioè il modello nomologico-deduttivo, cd. *schema Hempel-Oppenheim*.

tra causalità attiva e omissiva, riterrebbe sufficiente per la seconda uno standard inferiore alla certezza.

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite con la celebre *sentenza Franzese*⁵⁸, decisa a bloccare tali derive orientate all'erosione della consistenza della causalità nei reati omissivi: l'accertamento del nesso causale deve avvenire sempre sulla base di uno standard di certezza che è il medesimo tanto per l'ambito dell'azione, quanto per quello dell'omissione. Dunque, in prima battuta, viene affermata l'inopportunità del tentativo di alcuni di giungere ad una quantificazione matematica della soglia minima di probabilità accettabile. In seconda battuta, viene asserita l'insufficienza della teoria condizionalistica secondo il modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, in quanto esso aspirava a ricondurre a singole leggi generalizzanti una pluralità di situazioni che nella realtà si verificano secondo le modalità più varie, non sempre uguali e non sempre riconducibili a un modello governato da tali leggi. Individuare una legge che dimostri che nella generalità dei casi ad una causa segue un determinato effetto è sicuramente utile al processo accertativo, ma non è sufficiente per arrivare alla certa dimostrazione del nesso causale, potendosi nel caso di specie rientrare nel novero di quei casi che fuoriescono dalla regolare successione individuata dalla legge di copertura.

Detto ciò, la Cassazione si propose di elaborare ulteriormente il processo di dimostrazione del nesso causale, proponendo la distinzione tra i concetti di probabilità statistica e probabilità logica. Con probabilità

⁵⁸ Cass., SS.UU., 10 settembre 2002, sentenza n. 30328, www.giurisprudenzapenale.com, in materia di responsabilità omissiva in campo medico.

statistica si intende un mero dato empirico, matematico, che misura la frequenza di verifica di un dato evento⁵⁹. Il diverso concetto di probabilità logica, invece, sta ad indicare l'attendibilità dell'impiego della legge statistica per il singolo evento specifico, riferendosi al grado di giustificazione razionale che le prove sono in grado di attribuire agli enunciati che riguardano i fatti di causa⁶⁰.

Questo significa che per dimostrare la sussistenza del nesso di causalità va, prima di tutto, individuata una legge scientifica di copertura che risulti in astratto applicabile al caso e, successivamente, va verificata attraverso un giudizio di alta probabilità logica l'attendibilità in concreto della spiegazione causale ipotizzata. E tale attendibilità in concreto va dimostrata attraverso la ragionevole esclusione, sulla base della considerazione delle circostanze del caso e delle risultanze probatorie, di ricostruzioni causali alternative⁶¹.

⁵⁹ Cfr *Enciclopedia Treccani* alla voce "Probabilità e statistica".

⁶⁰ Così espone M. TARUFFO, *Verità processuale*, in *Enciclopedia Treccani*, IX Appendice, 2015, che spiega approfonditamente l'impatto della probabilità, statistica e logica, all'interno del processo di accertamento processuale.

⁶¹ Particolarmente chiare le parole (riportate di seguito) della sentenza Cass. pen., Sez IV, 3 agosto 2021, n. 30229, www.sistemapenale.it, concernente un caso di mancata diagnosi da parte del medico seguita dal decesso del paziente, che individuano la soluzione del caso accodandosi a quello la corte afferma essere il principio di diritto enucleato dalle Sezioni Unite nella sentenza Franzese: "*Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale, condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica – universale o statistica – si accerti che, ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa, l'evento non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Non è però consentito dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma, o meno, dell'ipotesi accusatoria sull'esistenza del nesso causale, poiché il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, cosicché, all'esito del ragionamento probatorio, che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori eziologici alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione*".

Quindi, anche una legge non universale ma statistica, magari con un coefficiente probabilistico non particolarmente alto, può comunque essere ritenuta idonea a dimostrare il nesso causale quando è possibile, con alta probabilità logica, escludere decorsi causali alternativi suscettibili di spiegare lo stesso evento, risultando ragionevole la conclusione di trovarsi nell'ambito di casi per cui risulta vera la legge statistica in questione. Al contrario, anche a fronte di una legge statistica dotata di un quoziente di probabilità molto elevato, l'impossibilità di escludere ragionevolmente fattori causali alternativi impedirebbe il superamento del ragionevole dubbio^{62 63}.

La posizione fin qui delineata è stata nuovamente assunta dalle Sezioni Unite proprio nel caso ThyssenKrupp, che, nondimeno, formularono un'opportuna precisazione⁶⁴. Infatti, pur confermando la correttezza dell'elaborazione contenuta nella sentenza Franzese, il Collegio osservò

che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con "alto grado di credibilità razionale".

⁶² Sul punto S. MARANI, *Colpa medica: giudizio di probabilità logica non definisce il nesso causale*, in *Altalex*, 25 marzo 2014, in commento alla sentenza Cass. pen., Sez. IV, 27 febbraio 2014, n. 9695 relativa ad un errore medico nell'esecuzione di una manovra durante il parto.

⁶³ Si segnala sul punto, Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2009, sentenza n. 13388, *www.altalex.com*, con cui la Suprema Corte ha confermato la condanna per lesioni gravissime di un soggetto sieropositivo accusato di aver infettato un partner attraverso un unico rapporto sessuale. Nonostante la probabilità statistica di trasmissione del virus HIV con un rapporto isolato si aggiri attorno allo 0,1 - 0,2%, ha prevalso il giudizio controfattuale corroborato dall'esclusione con alta probabilità logica di tutte le altre plausibili ricostruzioni del fatto.

⁶⁴ Così afferma P. ASTORINA MARINO, *Causalità e fragilità epistemica: spunti per una riflessione sul valore normativo e politico criminale dei limiti del diritto penale*, cit.

come essa attenesse pienamente ai casi di causalità attiva, dove il coefficiente statistico della legge non risultava sufficiente, essendo indispensabile un giudizio di alta probabilità suscettibile di escludere decorsi causali alternativi. Diversamente, a giudizio della Suprema Corte, il discorso andrebbe parzialmente ridimensionato per quanto concerne la causalità omissiva. Invero, in questi casi il giudizio da effettuare ha natura “predittiva”, cioè caratterizzato da una più intensa natura ipotetica, che richiede necessariamente che si debba fare maggiore affidamento sulle generalizzazioni scientifiche o dell’esperienza, in particolare su quelle che risultano più attendibili in base al loro coefficiente probabilistico, che assume, allora, di nuovo rilevanza. Secondo la Cassazione, cioè, solo in rari casi, soprattutto quando si parla di reati omissivi, si può prescindere dal coefficiente statistico della legge e raggiungere un giudizio di elevata probabilità logica che sia sufficiente a dimostrare il nesso causale⁶⁵.

In conclusione, si deve affermare come non ci sia, ad oggi, una teoria della causalità che sia definitiva. La prassi stessa dimostra come non esista un orientamento giurisprudenziale univoco, essendo talvolta le pronunce orientate secondo una determinata ricostruzione teorica, talaltra secondo ricostruzioni teoriche differenti. Quello che si può affermare è che però, al di là delle critiche cui non è sicuramente rimasto immune, l’orientamento che risulta attualmente prevalente, anche in ragione del maggior numero di conferme ricevute a livello di prassi, è quello che si è descritto fino ad ora, ossia quello che, partendo dalla teoria della *condicio sine qua non* è stato

⁶⁵ C. VALENTE, *Analisi giurisprudenziale e dottrinale sulle maggiori problematiche attinenti al nesso causale nei reati commissivi e omissivi*, in *Salvis Juribus*, 29 luglio 2023, p. 6.

orientato secondo il modello della *sussunzione sotto leggi scientifiche* ed ha poi subito una rettificazione con la sentenza Franzese ad opera delle Sezioni Unite ed un'ultima specificazione con la sentenza ThyssenKrupp.

Tornando ora allo scopo del presente elaborato e, dunque, volendo trasporre al caso di specie tutto quanto detto fino a qui in tema di causalità omissiva, è sicuramente opportuno partire dalla qualificazione dei reati descritti nei capi di imputazione.

Per quanto riguarda il reato di cui all'art. 437 c.p. – rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro -, ascritto a tutti gli imputati, si tratta di un reato omissivo proprio. Lo si intuisce alla lettura del primo comma, che chiaramente avverte di ritenere integrato il delitto nel momento in cui si ravvisa il mancato collocamento dei presidi a protezione dei lavoratori. È in ciò che si colloca il disvalore penale, ossia nella condotta di per sé. Tale fatto risulta ancora più evidente dalla lettura del secondo comma, che pone come soltanto eventuale l'ipotesi della verifica di un evento lesivo, ipotesi per la quale è prevista una sanzione più grave.

Ai fini della dimostrazione di tale reato omissivo proprio, dunque, sarebbe stato sufficiente per il Pubblico Ministero dimostrare le omissioni e le trascuranze degli imputati che contribuirono a determinare l'assenza di presidi di sicurezza nello stabilimento. L'allegazione, poi, della verifica del disastro e dell'infortunio avrebbe permesso l'applicazione della fattispecie aggravata ai sensi del comma secondo.

Si parlò, invece, di reati omissivi impropri per tutti quelli imputati ad Espenhahn, Priegnitz, Pucci, Moroni, Salerno e Cafueri, intesi nella singolarità di ciascuno. Ciò, si è visto, avrebbe comportato la necessità per l'Accusa di dimostrare, in primo luogo, la titolarità di una posizione di

garanzia in capo agli agenti e, in secondo luogo, l'esistenza di un evento lesivo riconducibile causalmente alle condotte omissive.

Per quanto riguarda la prima circostanza, si rimanda al paragrafo precedente (2.1.4), nel quale si è ripercorso l'esame della posizione degli imputati, da cui è emerso come dai ruoli da loro ricoperti nell'organigramma societario si potesse evincere la titolarità del dovere di tutela. L'Accusa, infatti, ebbe modo di affermare come gli imputati ricoprissero le cariche di datori di lavoro, dirigenti e preposti, cioè i soggetti che per legge (precisamente ex art.2087 c.c. e, al tempo, ex D. Lgs. 626/94) sono qualificabili come i garanti dei beni vita, integrità, salute e sicurezza dei lavoratori e, di conseguenza, gravati del dovere di proteggerli.

Quanto al secondo dato, si è detto che i reati impropri implicano la necessaria presenza di un evento lesivo dei beni oggetto degli obblighi del garante. Ed è evidente come, nella vicenda in oggetto, non uno ma ben due eventi dannosi si siano verificati, cioè l'incendio e la morte dei lavoratori.

Infine, per quanto concerne la dimostrazione del nesso di causalità omissiva, questo fu importante terreno di scontro tra Accusa e Difesa. Il Pubblico Ministero, infatti, nelle proprie conclusioni, ritenne dimostrabile, se non con certezza, quanto meno con alta probabilità, che i due eventi lesivi si sarebbero potuti evitare se gli imputati avessero posto in essere le condotte doverose che, invece, hanno omissso, a partire dall'effettuazione di investimenti per la predisposizione di presidi antincendio e misure di sicurezza. A tale ricostruzione si oppose la prima Difesa degli imputati, intenzionata a minare il nesso causale tra le omissioni degli imputati e gli eventi, volendo dimostrare come questi fossero l'effetto di fattori causali differenti, del tutto eccezionali. Infatti, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del Codice penale, *“le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento”*. Si aggiunge a

tale dato l'orientamento giurisprudenziale emerso sulla base di alcune pronunce della Corte di Cassazione⁶⁶, il quale afferma di potersi ritenere interrotto il nesso causale quando l'evento tipico è determinato dal sopravvenire di fattori assolutamente imprevedibili, di assoluta anormalità, ossia eccezionali e come tali estranei alla sfera di controllo dei soggetti preposti, di conseguenza a loro non imputabili. Le Difese, dunque, prospettarono una ricostruzione causale alternativa, originatasi dai comportamenti abnormi dei dipendenti. Sul tema si pronunciarono anche le Sezioni Unite, ribadendo il principio secondo cui la condotta non conforme del lavoratore non sarebbe, in ogni caso, da sola sufficiente a produrre l'evento, se quell'evento risultasse comunque riconducibile all'area di rischio nei cui confronti il datore di lavoro sarebbe tenuto all'adozione di misure antinfortunistiche. In altri termini, la condotta abnorme del lavoratore è suscettibile di interrompere il nesso di condizionamento solo ove si collochi al di fuori dell'area di rischio legata all'attività svolta. Questo perché tale area di rischio è l'ambito in cui si esplica l'obbligo del garante (sia esso il datore di lavoro, un dirigente, o un preposto) di governare e gestire il rischio, per cui, finché ci si trova all'interno di questo ambito, il garante sarà sempre chiamato a rispondere, a prescindere dalla colpa del lavoratore⁶⁷.

⁶⁶ Per esempio, la sentenza Cass. pen., Sez. IV, 26 ottobre 2007, n. 237659 (c. Tamborini) in *C.e.d.*, nella quale si legge che *“le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità non sono solo quelle che innescano un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente, bensì anche quei fatti sopravvenuti che realizzano una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile della condotta antecedente”*.

⁶⁷ *Cfr* pag. 105 della sentenza di legittimità.

2. PERSONA GIURIDICA

Ultima tra gli imputati anche una persona fisica: la ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a., nella persona del Presidente Jurgen Fechter. Come si vedrà nel Capitolo Terzo, la disciplina di riferimento è contenuta nel D. Lgs. 231/2001 che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità (formalmente amministrativa ma sostanzialmente) penale degli enti. In particolare, a fronte della sussistenza di determinate condizioni, è prevista una responsabilità per la persona giuridica che discende dalla commissione di un cd. reato-presupposto da parte di una persona fisica che intrattiene con tale ente un particolare rapporto.

2.1. Thyssenkrupp Acciai Speciali Terni S.p.A.

Le conclusioni dell'Accusa ascrivono alla TKAST l'illecito amministrativo ex art. 25 *septies*⁶⁸ del D. Lgs. 231/2001, dipendente dal reato di omicidio

⁶⁸ Anche se la norma sarà oggetto di approfondimento del Capitolo Terzo dell'elaborato, per rendere più completa la spiegazione si ritiene utile riportare anche in questa sede il testo della disposizione. L'art. 25 *septies* del D. Lgs. 231/2001 è rubricato "Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro" e recita come di seguito: "1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice

colposo che si ritiene essere stato commesso dagli imputati Priegnitz, Pucci, Moroni, Salerno e Cafueri a interesse e vantaggio dell'ente stesso. Di tale disposizione interessa qui il secondo comma, il quale espressamente tratta dell'ipotesi delittuosa imputabile alla società in relazione all'art. 589 c.p., peraltro nello specifico caso di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

L'Accusa chiede per l'ente la condanna:

- alla sanzione pecuniaria pari a 1 milione e 500 mila euro;
- alle sanzioni interdittive consistenti nell'esclusione da agevolazioni, contributi e revoca di quelli già concessi, nonché nel divieto di pubblicità dei propri beni per il periodo di anni 1;
- alla pubblicazione della sentenza di condanna a cura della cancelleria, a spese dell'ente, sui quotidiani di maggiore diffusione nazionale e nel comune in cui ha sede l'ente;
- alla confisca del profitto del reato, individuato in 800 mila euro.

penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.”.

SEZIONE III - ITER PROCESSUALE

SOMMARIO: *1. La condanna in Primo grado – 2. L'Appello – 3. Il ricorso in Cassazione – 4. Il rinvio in Appello e il secondo ricorso in Cassazione*

La presente Sezione si occupa della vicenda processuale scaturita dall'incendio mortale presso lo stabilimento ThyssenKrupp a Torino, avente come protagonisti le persone fisiche e la persona giuridica di cui si è discusso nella precedente Sezione.

In particolare, il processo si è sviluppato in tre gradi, dalla Corte d'Assise di Torino, alla Corte d'Assise d'appello di Torino, fino a giungere alla Corte di Cassazione, che si è pronunciata sul caso a Sezioni Unite. La causa, successivamente, ha subito un rinvio in appello, per poi essere impugnata, ancora una volta, di fronte alla Cassazione.

Procediamo, dunque, ad esaminare la vicenda grado per grado.

1. LA CONDANNA IN PRIMO GRADO

Il primo giudizio si svolse di fronte alla Corte d'Assise di Torino e si caratterizzò per l'ampiezza della fase istruttoria e di quella dibattimentale. Tutti gli elementi fattuali furono indagati a fondo attraverso numerose consulenze tecniche e perizie e furono sequestrati ed analizzati moltissimi documenti, tra cui anche comunicazioni private degli imputati, nonché vi fu l'audizione in aula di un elevato numero di testimoni, molti dei quali dipendenti dell'acciaieria stessa.

Il corposito materiale probatorio raccolto fornì ai giudici la base per giungere al giudizio di colpevolezza degli imputati. La Corte di prima cura individuò proprio nelle condotte omissive delle persone fisiche imputate nel procedimento la causa dell'incendio mortale sulla linea APL5. In particolare, fu condivisa la ricostruzione dell'Accusa, peraltro sorretta da numerosi elementi di prova, tra cui le stesse conversazioni private tra gli imputati, che addebitava a tali soggetti apicali la scelta di chiusura dello stabilimento e la successiva decisione di rimandare gli investimenti per la sicurezza a dopo il trasferimento, continuando, però, a posticiparlo. Secondo i giudici, furono proprio queste scelte a costituire la ragione del degradarsi delle condizioni di lavoro e della drastica carenza di sicurezza, che inevitabilmente portarono ai tragici eventi di cui si discute. Venne, dunque, ritenuta accertata la responsabilità penale delle persone fisiche indagate per i reati di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, omicidio e incendio.

Tuttavia, così come diversificata fu la posizione dei singoli nelle conclusioni del Pubblico Ministero, diversa fu anche l'attribuzione di responsabilità che

la Corte accertò in capo ad ognuno di essi. Il motivo della differenziata modulazione della responsabilità è da rinvenire nell'elemento psicologico riscontrato in capo agli imputati, parlandosi di dolo con riferimento ad Espenhahn e, invece, di colpa con riferimento a Pucci, Priegnitz, Moroni, Salerno, Cafueri. Si tratta di una questione di massima rilevanza, che condusse i giudici alla trattazione della tematica del dolo eventuale, degli elementi che lo caratterizzano e di quelli che, invece, lo distinguono dalla colpa cosciente. Ci si occupò, quindi, di una tematica molto delicata e centrale del diritto, che poi fu nuovamente ma diversamente affrontata in secondo grado, comportando l'inevitabile intervento delle Sezioni Unite, che cristallizzarono definitivamente alcuni punti fermi sull'argomento. È questa la principale ragione dell'importanza, all'interno del nostro ordinamento, della sentenza delle Sezioni Unite del *24 aprile 2014 n. 38343* in occasione del caso ThyssenKrupp: il contributo all'elaborazione dell'istituto del dolo eventuale, cui è interamente dedicato il Capitolo Secondo del presente elaborato.

Tornando al processo di primo grado, come si diceva, i giudici hanno riconosciuto la responsabilità penale di tutti gli imputati, accertando la realizzazione da parte loro di gravi condotte omissive, nonché il nesso causale tra queste ultime e l'incidente mortale verificatosi. Tuttavia, i medesimi eventi lesivi furono rimproverati agli imputati sulla base di coefficienti psicologici diversi. Ciò, chiaramente, salvo il reato ex art. 437 c.p., il quale è previsto dall'ordinamento esclusivamente nella forma dolosa⁶⁹

⁶⁹ In particolare, qui si tratta di dolo generico, cioè che sta a indicare la condizione dell'agente che ha coscienza e volontà di realizzare tutti gli elementi costitutivi del fatto tipico, così come definito da G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale – Parte Generale*,

e, in quanto tale, imputato allo stesso modo in capo a tutti i sottoposti a processo. Fu, allora, con riguardo ai reati di omicidio e incendio che emerse la discussione circa l'elemento soggettivo da attribuire a ciascuno.

Sostanzialmente, con riferimento ad Espenhahn la Corte riconobbe il *dolo eventuale*. Essa, espressamente nella pronuncia, ricordò come tale istituto fosse frutto di elaborazione giurisprudenziale e dunque, per la risoluzione del caso, affermò di rifarsi alla *sentenza 1° febbraio 2011, n. 10411*⁷⁰ della Suprema Corte, individuata come valida traccia da seguire. Tale pronuncia individuava il fondamento del dolo eventuale nella rappresentazione e *accettazione* da parte dell'agente *del rischio* della concreta possibilità di verificazione dell'evento, sebbene questo non fosse da lui direttamente voluto. In altri termini, sussisterebbe il dolo eventuale ogniqualvolta il soggetto, pur non avendo come scopo un determinato accadimento, agisce tuttavia anche a costo che lo stesso possa realizzarsi, il che è sufficiente a considerare la non estraneità dell'evento rispetto alla sfera volitiva

cit., p. 388. Nel caso di specie i giudici di primo grado affermarono che il quadro di conoscenza in capo a ciascun imputato circa l'elevato rischio di incendio, unito alla completa omissione di presidi di sicurezza, costituirono precisamente la coscienza e la volontà determinanti l'elemento psicologico caratterizzante il delitto di cui si parla.

⁷⁰ Vedi S. MARANI, *Sfreccia ad alta velocità con il semaforo rosso: omicidio volontario o colposo?*, in *Altalex*, 2011. In particolare, la vicenda oggetto della sentenza riguardava un soggetto che, sprovvisto di patente, su veicolo rubato e in fuga dalla polizia, commise una serie di infrazioni stradali, tra cui il passaggio presso diversi incroci con semaforo rosso, finendo per scontrarsi con altri veicoli e cagionare la morte di un automobilista, nonché il ferimento di altre persone. Ecco che durante il processo ci si dovette interrogare se l'evento morte fosse non solo rappresentato, ma effettivamente voluto dal soggetto, al fine di capire se ci si trovasse o meno in presenza di dolo eventuale. Ad ogni modo, tale pronuncia sarà meglio analizzata al Capitolo seguente.

dell'agente⁷¹. Più nel dettaglio, volendo citare testualmente la sentenza di cui si parla: *“nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l'agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro”*.

Nel caso di specie, Espenhahn fu ritenuto pienamente consapevole dei rischi esistenti nello stabilimento, il che condusse alla conferma dell'avvenuta rappresentazione da parte sua della probabilità di verificazione di infortuni mortali, accompagnata dall'accettazione di tale rischio in virtù dell'adozione di un comportamento totalmente omissivo. Il suo mancato intervento a fronte della piena consapevolezza dei rischi, cioè, dimostrò come l'obiettivo economico-imprenditoriale fosse stato da Espenhahn sovraordinato rispetto a quello della tutela dell'incolumità dei lavoratori.

Per quanto concerne la determinazione della pena, va tenuto conto del fatto che la Corte riconobbe il concorso formale ai sensi del secondo comma dell'art. 81 c.p., in quanto tutti e tre i reati dolosi da lui commessi (artt. 437, 575 e 423 c.p.) furono ritenuti connessi da un unico disegno criminoso. A carico dell'imputato venne, quindi, pronunciata la condanna a 16 anni e 6 mesi di reclusione⁷² (così come chiesto dal PM), con l'applicazione altresì

⁷¹ Si rinvia alla sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Torino, precisamente alle pp. 320 ss. che illustrano il procedimento decisorio della Corte relativo alla posizione di Espenhahn.

⁷² Così determinata: essendoci continuazione, fu presa come base di partenza la pena per il reato più grave tra quelli in concorso formale, cioè l'omicidio ex art. 575 c.p., dunque 21 anni di reclusione. La pena viene diminuita a 11 anni in virtù del riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n.6, c.p. (effettuato il risarcimento alle vittime) e delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p. (in considerazione dell'atteggiamento processuale di Espenhahn). La pena, però, viene nuovamente aumentata a 15 anni per il concorso interno ex art. 81, co 1, c.p., in ragione della pluralità delle vittime. Segue un aumento della pena a 16 anni in virtù del concorso formale con il reato ex art. 437 c.p. e,

delle pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di 1 anno.

Diversa, invece, la considerazione della posizione di Priegnitz, Pucci, Moroni, Salerno, Cafueri, accusati della commissione dei reati di omicidio e incendio, ma nella forma colposa. Nello specifico, ad essi fu ascritta la *colpa cosciente*, consistente nell'agire nonostante la previsione dell'evento.

Come venne chiaramente illustrato dalla sentenza di primo grado, affinché si possa rispondere dell'aggravante della colpa cosciente (o colpa con previsione), il soggetto si deve, sulla base della sua conoscenza, rappresentare l'evento come concretamente possibile in termini di conseguenza della sua condotta, con la precisazione che l'evento oggetto di previsione non necessariamente deve essere esattamente corrispondente a quello avveratosi, ma è sufficiente che sia ad esso simile, analogo, in quanto *“banalmente, la rappresentazione corrisponde alla prevedibilità umana e non alla preveggenza”*⁷³. Sulla base di ciò, i giudici ritennero di accogliere la ricostruzione accusatoria, secondo la quale gli imputati si sarebbero rappresentati certamente la possibilità di verifica di incendi, da cui discenderebbe anche la possibilità di prevedere la verifica dell'evento

ulteriormente, a 16 anni e 6 mesi per il concorso formale con il reato ex art. 423 c.p.. – vedi p. 364 della sentenza di primo grado.

⁷³ Così la sentenza della Corte di prime cure a p. 297, che, peraltro, in questo modo confuta la tesi difensiva secondo la quale gli imputati avevano preveduto soltanto la verifica di piccoli focolai, che sempre i lavoratori erano riusciti a spegnere, non certo di incendi dalle dimensioni e dalla gravità maggiori.

morte⁷⁴. A tale conclusione si giunse dopo che fu scandagliato e analizzato il quadro di conoscenze e informazioni a disposizione degli imputati, che portarono a confermare la possibilità per questi ultimi di prevedere il concreto realizzarsi di incendi e infortuni. Alla luce di ciò, sembrava potersi pienamente rigettare la tesi difensiva che asseriva l'eccezionalità e, dunque, l'imprevedibilità degli eventi di quella notte.

Se, però, da un lato fu confermata la presenza dell'elemento della rappresentazione, dall'altro non venne parimenti rinvenuto quello della volontà, motivo per cui il reato non fu addebitato in forma dolosa. Sempre secondo i giudici di primo grado: *“il criterio distintivo deve essere ricercato sul piano della volizione. Mentre, infatti, nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia stata ‘accettata’ psicologicamente dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto, nella colpa con previsione la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente.”*⁷⁵. In altre parole, il soggetto, nonostante si rappresenti come possibile la verifica dell'evento, esclude comunque che ciò possa concretamente avvenire, dunque non accetta il rischio che l'evento si realizzi, *“nella convinzione o*

⁷⁴ Citando nuovamente in maniera testuale la pronuncia, si afferma, infatti, che *“la rappresentazione di un incendio su di un impianto lungo il quale i lavoratori si trovano ad effettuare varie operazioni indispensabili per il suo funzionamento e, quindi, per la produzione, ben difficilmente, già a livello di “rappresentazione”, si può disgiungere dalla pari rappresentazione – “previsione” - che esso possa coinvolgerli, ledendo la loro incolumità e la loro vita. Se poi il soggetto è – anche – a conoscenza del fatto che, su quell'impianto, si trovano centinaia di condotti, flessibili e non, portanti olio ad altissima pressione, la “rappresentazione” di un incendio in quella situazione non può che far pensare proprio a delle conseguenze ancor più disastrose e drammatiche.”* – p. 297 sentenza della Corte d'Assise di Torino in primo grado.

⁷⁵ Vedi pp. 324-325 della sentenza di secondo grado.

nella ragionevole speranza di poterlo evitare per abilità personale o intervento di altri fattori.”.

Per Moroni, Salerno e Cafueri si parlò di “ragionevole speranza” che essi nutrivano in Espenhahn e negli altri membri della dirigenza di Terni, gerarchicamente superiori. In altre parole, l’esclusione della volontà in capo a tali soggetti derivò dalla speranza che essi, in ragione della loro posizione gerarchicamente subordinata ad altre, riposero sul fatto che nulla sarebbe accaduto, nonostante la consapevolezza circa le condizioni dello stabilimento. Per la Corte d’Assise, cioè, gli imputati ricoprivano una posizione sufficiente all’ascrizione del dovere di tutela e dei correlati obblighi di sicurezza, ma nondimeno tale da ritenere ragionevole che essi confidassero sul fatto che le decisioni dei dirigenti di livello più alto della TKAST potessero evitare il verificarsi del prevedibile incendio mortale.

Analogamente, anche in capo a Preignitz e Pucci, ancorché membri con Espenhahn del cd. *Board* (Comitato Esecutivo), fu rinvenuta la ragionevole speranza che gli eventi rappresentati non avrebbero avuto luogo e ciò, affermò la Corte⁷⁶, in virtù del loro affidamento sull’esperienza e la professionalità di Espenhahn in materia di produzione e sicurezza sul lavoro. Da precisare che tale affidamento non risultò incidente in alcun modo sul dovere di tutela che sicuramente continuava a gravare su Priegnitz e Pucci, ma costituì elemento sufficiente per ritenere che essi confidassero che l’operato di Espenhahn potesse evitare il verificarsi degli eventi, escludendo quindi il dolo eventuale.

Giungendo all’esame della determinazione delle pene per gli altri imputati ad opera della prima Corte, va precisato che in questo caso,

⁷⁶ Vedi p. 319 della sentenza di secondo grado.

diversamente da quanto deciso per Espenhahn, non fu riconosciuto il concorso formale tra i reati. La ragione è la seguente: soltanto il reato ex art. 437 c.p. aveva natura dolosa, mentre gli altri erano reati colposi, pertanto non giuridicamente unificabili sotto il vincolo della continuazione. Pertanto, la commisurazione delle sanzioni dovette tenere conto di ciascun reato singolarmente. In particolare, stessa condanna fu pronunciata per Priegnitz, Pucci, Salerno e Cafueri, pari a 13 anni e 6 mesi di reclusione⁷⁷ (così come richiesto dal PM), oltre all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di 5 anni e l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per 3 anni. Infine, Moroni fu condannato ad una pena complessiva di 10 anni e 10 mesi di reclusione⁷⁸ (addirittura in misura maggiore rispetto a quanto richiesto dal PM) e fu dichiarata la sua incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione per la durata di 2 anni.

Per quanto concerne, infine, la persona giuridica imputata⁷⁹, venne accertata la sussistenza di un interesse dell'ente e l'ottenimento da parte di

⁷⁷ Così calcolata: concessa l'attenuante ex art. 62, n.6, c.p. (avvenuto risarcimento), furono previsti 4 anni di reclusione per il reato di omicidio colposo, aumentati a 5 anni e 4 mesi in virtù dell'aggravante della previsione dell'evento (art. 61, n.3, c.p.). La pena venne nuovamente aumentata per l'aggravante ex art. 589 co.5 (morte di più persone) a 9 anni. A ciò fu aggiunta la pena a 1 anno e 6 mesi di reclusione per il reato di incendio colposo aggravato dalla previsione dell'evento; nonché la pena a 3 anni di reclusione per il reato ex art. 437 c.p. – vedi pp. 365 ss. della sentenza di primo grado.

⁷⁸ Così calcolata: ritenute equivalenti le attenuanti ex artt. 62, n.6, c.p. (risarcimento alle vittime) e 62 bis c.p. (attenuanti generiche) rispetto alle aggravanti ex artt. 61, n.3, c.p. (previsione dell'evento) e 589, co 2, c.p. (violazione delle norme contro gli infortuni sul lavoro), la pena partì da una base di 4 anni di reclusione, aumentata a 7 anni e 8 mesi per l'aggravante ex art. 589, co 5, c.p. (morte di più persone). A tale pena fu addizionata la sanzione di 2 anni prevista per il reato ex art. 437 c.p., nonché la pena di ulteriori 1 anno e 2 mesi per il reato di incendio colposo. – vedi pp. 368 ss. della sentenza di primo grado.

⁷⁹ Rimandando al Capitolo Terzo, precisamente dedicato alla più approfondita disamina della responsabilità della persona giuridica alla luce del D. Lgs. 231/2001.

quest'ultimo di un vantaggio discendente dalla commissione del reato di omicidio colposo da parte delle persone fisiche di cui si è precedentemente discusso, facenti parte dell'organigramma societario. La Corte d'Assise affermò che *“le gravissime violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio, le colpevoli omissioni, sono caratterizzate da un contenuto economico rispetto al quale l'azienda non solo aveva interesse, ma se ne è anche sicuramente avvantaggiata, sotto il profilo del considerevole risparmio economico che ha tratto omettendo qualsiasi intervento nello stabilimento di Torino; oltre che dell'utile contemporaneamente ritratto dalla continuità della produzione.”*⁸⁰.

Alla TKAST fu inflitta una sanzione pecuniaria pari a 1 milione di euro; le sanzioni interdittive coincidenti con l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici, nonché con il divieto di pubblicizzare beni o servizi, entrambe per la durata di sei mesi; la confisca del profitto del reato, individuato nella somma di 800 mila euro; infine, fu disposta la pubblicazione della sentenza sui quotidiani di diffusione nazionale, oltre all'affissione della stessa nel comune di Terni, ubicazione della sede legale.

Tale fu l'esito del primo grado di giudizio, complessivamente allineato rispetto alla posizione e alle proposte sanzionatorie della Pubblica Accusa. Le cose, come si vedrà, andarono diversamente nel secondo grado di giudizio.

⁸⁰ Vedi pp. 374-375 della sentenza di primo grado.

2. L'APPELLO

Tutti gli imputati nel processo di primo grado impugnarono in appello la sentenza di condanna.

Plurimi furono i motivi di appello⁸¹, ma oggetto di mancata condivisione da parte di tutti gli imputati fu soprattutto la narrazione fattuale proposta dal Pubblico Ministero e confermata dalla prima Corte. Non volendo in questa sede dilungarsi, e dunque invitando alla lettura della sentenza di secondo grado⁸², basti ricordare che nel processo ci fu un vero e proprio scontro tra le parti, ciascuna asserente una diversa ricostruzione dei fatti, il che comportò divergenti esiti circa l'individuazione dei responsabili. Circostanza che fu condivisa da tutte le Difese nel processo fu il susseguirsi, nella notte del 6 dicembre 2007, di tutta una serie di fattori eccezionali, che uniti agli errori degli operai e alla cattiva gestione da parte loro della situazione, portarono al cagionamento dell'incendio mortale. Tale ricostruzione porterebbe, allora, ad escludere la possibilità per gli imputati di prevedere gli eventi in quanto, appunto, eccezionali e comunque non riconducibili causalmente alle loro condotte. Questo irriducibile conflitto tra Accusa e Difesa sulla realtà dei fatti spinse la Corte a ripercorrere ancora una

⁸¹ Per esempio, fu avanzata dalla Difesa di Espenhahn e Priegnitz eccezione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e degli atti consequenziali in ragione della loro mancata traduzione in tedesco; oppure dalla Difesa di Cafueri fu denunciata la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di correlazione tra il contestato (la qualifica formale di dirigente) e il ritenuto (la qualifica di fatto di dirigente); e altri ancora i motivi di censura della prima sentenza.

⁸² In particolare, è alle pp. 26-30 della sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino, dove vengono illustrate le diverse posizioni delle parti sulle medesime circostanze.

volta gli eventi di quella tragica notte del 2007, sottoponendo anche al proprio vaglio tutti gli elementi istruttori e probatori che già furono presi in considerazione dalla Corte d'Assise. Pur tuttavia, si arrivò alla medesima conclusione del giudizio di primo grado, ossia all'attribuzione del decorso causale degli eventi agli imputati. Fu, quindi, confermata anche in appello la sussistenza in capo a ciascun imputato di una posizione di garanzia, discendente dalle funzioni datoriali e dirigenziali esercitate, che fu, però, disattesa in ragione di “*una sommatoria impressionante di violazioni di specifiche norme prevenzionali*”⁸³, costituenti la componente causale degli eventi di quella notte.

Da non ignorare, però, una divergente presa di posizione del giudice d'appello, consistente nella negazione della sussistenza del dolo eventuale in capo ad Espenhahn. Non volendo anticipare ciò che sarà oggetto di trattazione del successivo Capitolo, sostanzialmente si definì il dolo eventuale non come accettazione del rischio di verificazione dell'evento, ma come *accettazione proprio dell'evento*. Il giudice, quindi, sulla base di tale ricostruzione, sarebbe chiamato all'arduo compito di accertare se l'agente avrebbe perseverato nella sua condotta anche se la verificazione dell'evento si fosse prefigurata come certa. In questo modo sarebbe possibile qualificare l'evento come il prezzo che l'agente è disposto a pagare pur di raggiungere il proprio scopo. Stando alle conclusioni del giudice d'appello, allora, solo in questo caso potrebbe ammettersi la componente volitiva, potendosi parlare di comportamento doloso.

⁸³ Cfr p. 229 della sentenza d'appello.

Conclusa la riflessione teorica sulla natura del dolo eventuale, la Corte si addentrò nella valutazione della condotta di Espenhahn. Se è vero quanto detto, cioè che nel dolo eventuale l'evento viene accettato dall'agente come accadimento collaterale attratto dallo scopo perseguito, questo significa che si sarebbe dovuto dimostrare l'accettazione da parte Espenhahn degli eventi incendio e morte per il raggiungimento dei propri scopi di natura economico-imprenditoriale. Eppure, a ben vedere, questa correlazione nel caso di specie risultò difettare: gli eventi (incendio e morte), più che il raggiungimento dell'obiettivo economico, a ben vedere avrebbero rappresentato la negazione dello stesso. Infatti, Espenhahn, potendo prevedere l'infortunio mortale, certamente avrebbe potuto prevederne anche le conseguenze, cioè gli ingenti danni per la società, soprattutto di natura patrimoniale (distruzione degli impianti, risarcimenti per le vittime...).

Tale, allora, la ragione dell'esclusione del dolo eventuale, e cioè l'impossibilità di qualificare gli eventi come il prezzo che Espenhahn aveva accettato di pagare pur di raggiungere i propri scopi. Infatti, gli obiettivi economico-imprenditoriali perseguiti venivano, al contrario, soverchiati dal realizzarsi dell'incendio mortale⁸⁴.

Questo il verdetto della Corte d'Assise d'appello, che riconobbe una colpa cosciente e specifica in capo a *tutti* gli imputati, i quali si ritenne avessero accettato il rischio di verifica di alcuni eventi minori, come lo scoppio di focolai non diffusivi, ma confidando, seppur con gravissima imprudenza, che essi non si sarebbero trasformati in eventi più gravi, come poi invece avvenne. Fu, dunque, ravvisata anche in capo ad Espenhahn, oltre

⁸⁴ Così R. LAMACCHIA, *Thyssen, prime riflessioni sulla sentenza d'appello*, in *Questione di Giustizia*, 12 giugno 2013.

che agli altri imputati come già fece la prima Corte, la ragionevole speranza circa la non verificazione degli eventi, con l'effetto di respingere il dolo eventuale. A dispetto di ciò, comunque, la Corte d'Assise d'appello non mancò di riconoscere la gravità della colpa degli imputati e di giudicare le loro condotte con durezza. Così si espresse: *“Ciò che colpisce in massima misura è la estrema pesantezza della colpa da parte degli imputati, che più volte furono messi sull'avviso del rischio che correivano gli operai e, ciò nonostante, perseverarono nella loro condotta; la loro colpa si accompagnò a comportamenti reiterati e protratti nel tempo; tali comportamenti ebbero il risultato di elevare a potenza, sommandosi fra di loro, i rischi cui gli operai furono esposti. Soprattutto, gli operai vennero incaricati di affrontare le fiamme senza essere stati avvertiti del rischio specifico di cedimento dei flessibili che era invece ben noto a tutti gli imputati e che essi deliberatamente occultarono. Ma la gravità dei reati non si ferma qui. Si è infatti dimostrato che si omise di approntare le misure prevenzionali per risparmiare, ma non per mancanza di fondi, bensì per poter meglio sfruttare la disponibilità offerta in adeguata misura da parte di un altro soggetto che insisteva perché essi venissero spesi per evitare incendi.”*⁸⁵.

Concludendo con l'illustrazione delle pene, si rimanda alla sentenza d'appello⁸⁶, che descrive chiaramente la posizione degli imputati e le ragioni della determinazione delle sanzioni di seguito disposte. Va anticipato che fu per tutti riconosciuto il concorso formale ex art. 81 c.p. tra i reati ex artt. 437

⁸⁵ Vedi p. 316 della sentenza della Corte d'Assise d'appello di Torino pronunciatasi nella vicenda ThyssenKrupp.

⁸⁶ In particolare alle pp. 316 ss della sentenza d'appello.

comma 2 (nel quale viene, peraltro, assorbito il reato di incendio colposo ex art. 449 c.p.) e 589 c.p.. Infatti, la Corte d'Assise d'appello affermò che l'indagine doveva prescindere dall'elemento psicologico caratterizzante ciascuna fattispecie, dovendo solamente occuparsi di verificare se la condotta commessa dall'agente avesse comportato la contemporanea violazione di più disposizioni, come si ritenne fosse avvenuto nel caso di specie⁸⁷.

In particolare, Espenhahn fu condannato per omicidio e incendio colposi e, in concorso con gli altri imputati e col riconoscimento del concorso formale, per il reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro ad una pena complessiva di 10 anni di reclusione⁸⁸, in aggiunta alle pene accessorie già previste in primo grado.

Per quanto concerne gli altri imputati, le pene subirono una riduzione in quanto il reato di incendio fu ritenuto assorbito dal reato di cui all'art. 437 c.p.. Priegnitz e Pucci vennero condannati ad una pena complessiva di 7 anni

⁸⁷ A p. 315 della sentenza così si legge: *“In particolare va data una risposta alla domanda: gli imputati, non installando l'impianto automatico di rivelazione e spegnimento, fatto da cui sono derivati la morte, le lesioni e l'incendio, violarono contemporaneamente sia la norma incriminatrice di cui all'art. 437.2 c.p. sia quella di cui all'art. 589.2 c.p.? La risposta non può che essere positiva”*.

⁸⁸ Così calcolata: mantenendo il bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti riconosciute in primo grado, la base della pena fu posta a 5 anni di reclusione per il reato di omicidio con colpa grave. Venne, poi, in secondo grado confermato anche l'aumento di 4 anni a titolo di concorso formale in ragione della pluralità di vittime, infine dovendosi aggiungere 1 altro anno di reclusione per il concorso formale con il delitto doloso ex art. 437 c.p.

di reclusione⁸⁹; Moroni ad una pena complessiva di 9 anni di reclusione⁹⁰; Salerno ad una pena complessiva di 8 anni e 6 mesi di reclusione⁹¹; Cafueri ad una pena complessiva di 8 anni di reclusione⁹². Per tutti, poi, furono confermate le medesime pene accessorie stabilite nel grado di giudizio precedente.

Per quanto riguarda la responsabilità della TKAST, le conclusioni raggiunte dai giudici di primo grado furono pienamente condivise in secondo grado e, conseguentemente, in tale sede vennero integralmente confermate anche le sanzioni.

⁸⁹ Così calcolata: base di partenza era la pena per l'omicidio colposo, rispetto al quale si tenne conto della gravità del reato, ma anche della posizione degli imputati inferiore rispetto ad Espenhahn, che aveva più competenze tecniche e poteri decisori. Di conseguenza, anche al base sanzionatoria dovette essere inferiore per Priegnitz e Pucci, determinata in 4 anni di reclusione, cui furono aggiunti 2 anni e 6 mesi in considerazione dell'elevato numero di vittime e altri 6 mesi per il concorso formale con il reato doloso ex art. 437 c.p.

⁹⁰ Così calcolata: pena base per delitto colposo individuata in 4 anni di reclusione, cui furono sommati 3 anni di reclusione a titolo di concorso formale interno per il numero delle vittime e altri 2 anni a titolo di concorso formale con il reato doloso ex art. 437 c.p.

⁹¹ Così calcolata: 4 anni di reclusione per il reato di omicidio colposo, cui vennero addizionati 2 anni e 6 mesi per il concorso formale interno e 2 anni per il concorso formale con il reato ex art. 437 c.p.

⁹² Così calcolata: 3 anni e 6 mesi come pena base per il reato di omicidio colposo, sommata ai 2 anni e 6 mesi previsti per il concorso formale interno e ad altri 2 anni per il concorso formale con il reato ex art. 437 c.p.

3. IL RICORSO IN CASSAZIONE

Contro la sentenza d'appello fu proposto ricorso in Cassazione da tutti i condannati in secondo grado e dal Procuratore Generale della Repubblica.

In particolare, quest'ultimo decise di dedurre, attraverso il ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione, essendo state ravvisate nei confronti dell'Amministratore delegato fattispecie colpose in luogo di quelle dolose ritenute dal primo giudice, circostanza che venne dal Procuratore Generale così contestata: *“la Corte di assise di appello, pur senza ammetterlo esplicitamente, ha sposato la tesi espressa da una dottrina minoritaria secondo cui il dolo eventuale consisterebbe non nell'accettazione del rischio di provocare l'evento, ma nell'accettazione dell'evento stesso e dunque del danno che ne consegue. La Corte assume pure che tale figura ha luogo quando è provato che il soggetto agente non avrebbe mutato la propria condotta anche se fosse stato certo di cagionare l'evento. Con ciò, però, si introduce un elemento ulteriore e del tutto ipotetico che di fatto sostituisce all'azione reale di chi accetta di correre un rischio l'azione ipotetica di chi accetta di cagionare un evento. Di fatto, per dimostrare che l'imputato ha agito con dolo eventuale, la Corte pretende la prova che egli sarebbe stato disposto ad agire anche con dolo diretto, con ciò introducendo una prospettiva meramente ipotetica. Tale impostazione ha inaccettabili implicazioni, giacché non consente di ipotizzare il dolo eventuale nella materia della sicurezza sul lavoro e più in generale in tutti i casi in cui è in gioco la vita o l'incolumità delle persone e dunque vi è enorme sproporzione tra il valore dei beni giuridici oggetto di bilanciamento. Si lamenta inoltre che la pronunzia ritiene che l'imputato “sperava” che la fortuna continuasse in qualche modo ad assistere i suoi operai, nonostante*

la loro attività di vigili del fuoco improvvisati e completamente allo sbaraglio diventasse ogni giorno più difficile e pericolosa. Difettano completamente elementi concreti idonei a giustificare e rendere ragionevole una tale speranza. Mancava la possibilità di affidamento fondato su elementi concreti e non sulla mera speranza nella buona sorte.”⁹³.

Ulteriormente, il Procuratore Generale addusse l’illogicità della motivazione dei giudici di secondo grado nel momento in cui essi ritennero che Espenhahn avesse accettato un rischio minore, quello di piccoli focolai, quando, invece, nel processo fu accertato come il rischio che a tutti era noto, e dunque oggetto di rappresentazione, fosse quello di verifica del cd. *flash fire*.

Ancora, con il terzo motivo il Procuratore contestò il ritenuto assorbimento, per gli altri imputati, del reato di incendio colposo nel reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Con il quarto motivo venne contestato l’asserito concorso formale tra i reati di cui agli artt. 589 e 437 c.p.. Con il quinto e ultimo motivo si censurò la logicità delle motivazioni rispetto al tema della determinazione delle pene⁹⁴.

Per quanto concerne l’instaurazione del giudizio, l’Ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi decise di trasmettere gli atti al Primo Presidente, segnalando l’opportunità di assegnazione del caso alle Sezioni Unite, titolari della funzione nomofilattica, in ragione delle divergenze giurisprudenziali emerse relativamente all’istituto del dolo eventuale e del *discrimen* rispetto alla colpa cosciente. In considerazione di ciò, nonché delle richieste

⁹³ Così afferma testualmente la sentenza di legittimità nel caso ThyssenKrupp, pp. 8-9.

⁹⁴ Si rimanda nuovamente alle pp. 8 ss. della sentenza di legittimità, in cui vengono illustrati accuratamente i motivi di ricorso del Procuratore Generale della Repubblica.

pervenute in tal senso da alcuni ricorrenti, la causa fu quindi assegnata alle Sezioni Unite.

La prima questione assoggettata al vaglio di legittimità fu quella relativa al reato di rimozione od omissione dolosa delle cautele contro gli infortuni sul lavoro, contestato a tutti gli imputati.

Sostanzialmente, la Corte confermò il procedimento logico seguito dai giudici dell'appello che aveva condotto al giudizio di colpevolezza degli imputati rispetto al suddetto reato. segnatamente, venne innanzitutto affermata in capo ad essi l'esistenza dell'obbligo giuridico di porre in essere le misure di sicurezza omesse, tra cui primariamente il sistema di rilevazione e spegnimento automatico. La Cassazione ribadì come tutti gli imputati fossero stati destinatari di plurimi avvisi e segnalazioni rispetto all'esigenza di adottare una simile cautela, adempimento che però fu, con la collaborazione di tutti⁹⁵, fatto differire ad epoca successiva al trasferimento a Terni. E fu proprio la decisione di rimandare tale adempimento, nonostante la piena consapevolezza della necessità e urgenza dello stesso che, secondo la Cassazione, costituì l'elemento soggettivo sorreggente la fattispecie dolosa contestata, che si ritenne, quindi, configurata per tutti gli imputati.

⁹⁵ La Corte, molto sinteticamente, così descrisse le principali condotte di ognuno, tutte concorrenti nella realizzazione del reato di cui all'art. 437 c.p.: *“l'amministratore delegato approvò un documento di valutazione dei rischi nel quale l'impianto in questione non era indicato e determinò di far slittare la spesa ad epoca successiva al trasferimento in Terni. Pregnitz e Pucci non segnarono in sede di board e di approvazione dei documenti contabili da inoltrare alla casa madre la necessità di realizzare l'opera che era stata loro illustrata anche tecnicamente. Moroni non segnalò la necessità di approntare immediatamente a Torino tale protezione, ma anzi consigliò all'amministratore lo slittamento ad epoca successiva al trasferimento dell'impianto in Terni. Infine Salerno e Cafueri formarono il documento di valutazione dei rischi in modo che non indicasse tale impianto come misura da realizzare.”* – vedi pp. 86-87 della sentenza in terzo grado.

D'altro canto, la Cassazione riconobbe la vulnerabilità della sentenza d'appello nella dimostrazione della “*certa relazione causale condizionalistica*”⁹⁶ tra condotte omissive ed eventi, questione particolarmente importante ai fini della configurazione dell'aggravante di cui al comma secondo dell'art. 437 c.p., che considera l'ipotesi di verificazione di un disastro o di un infortunio. Furono riportate tutte le circostanze rinvenute dai giudici di merito relativamente alle condizioni di lavoro nello stabilimento ed, effettivamente, si concluse che non vi fosse ragione, di fronte ad un simile quadro, di dubitare “*che un corretto assetto dell'apparato produttivo, in linea con le plurime ed importanti prescrizioni antinfortunistiche evocate, avrebbe consentito di evitare gli eventi con la certezza razionale propria del controfattuale della causalità omissiva.*”. Tuttavia questo non fu ritenuto sufficiente dalle Sezioni Unite. Infatti, dalla lettura della sentenza⁹⁷ emerge chiaramente come l'applicazione dell'ipotesi aggravata ex art. 437 c.p. capoverso sia subordinata alla dimostrazione del nesso causale tra la condotta, che nel caso di specie era la mancata predisposizione del sistema di rilevazione e spegnimento automatico, e l'evento, cioè l'incendio. In altri termini, ad avviso dei giudici, deve essere possibile affermare che se nello stabilimento torinese si fosse sin da subito fruito dei fondi straordinari stanziati dalla TKL per l'adozione della suddetta misura, allora l'incendio non si sarebbe verificato. La Cassazione, però, ritenne questo nesso causale inesistente in considerazione del fatto che nello stabilimento stesso di Terni, dove fu tempestivamente avviato il piano per la sicurezza antincendio, lo stesso fu ultimato solo a metà del 2009. Con ciò la

⁹⁶ Vedi pp. 89 ss. della sentenza delle Sezioni Unite in terzo grado.

⁹⁷ In particolare, a pp. 99 ss. della sentenza delle Sezioni Unite in merito al caso di specie.

Corte volle sostenere che se anche i fondi fossero stati immediatamente investiti a Torino e si fosse tempestivamente avviata la predisposizione del sistema di rilevazione e spegnimento automatico, in ogni caso tale sistema non sarebbe stato pronto per il dicembre 2007 e, dunque, non avrebbe comunque potuto impedire l'incendio^{98 99}.

Mancando la connessione causale tra condotta ed eventi aggravanti, la fattispecie più grave ai sensi del secondo comma della disposizione in oggetto non avrebbe potuto trovare applicazione e, per l'effetto, sarebbe venuto meno l'assorbimento del reato di incendio, che avrebbe pertanto riacquisito autonomia.

Successivamente, la Cassazione si occupò di chiarire sulla base di quale coefficiente soggettivo dovessero essere addebitati il reato di omicidio e il (nuovamente autonomo) reato di incendio.

Si è detto che fu precisamente tale questione a determinare l'attribuzione della causa alle Sezioni Unite, a fronte di una divergenza giurisprudenziale tra le precedenti Corti sul tema. La sentenza contiene, dunque, una lunga

⁹⁸ Così A. AIMI, *Si conclude definitivamente il processo Thyssenkrupp*, in commento alla sentenza Cass. pen., n.52511/2016, in *Diritto Penale Contemporaneo*, fascicolo n.1, 2017, p. 216.

⁹⁹ Nella decisione si tiene conto del fatto che i giudici di merito avevano asserito che i fondi disponibili e facilmente spendibili avrebbero, in ogni caso, potuto essere utilizzati in altro modo, con azioni di prevenzione primaria e secondaria di pronta attuazione, che avrebbero certamente salvato le vite umane. Tuttavia, anche se ciò fosse vero, resta che “*il nesso causale, alla stregua dell'imputazione, va compiuto tra la condotta che integra la fattispecie di pericolo descritta nel primo comma dell'art. 437 e gli eventi aggravanti. Non è consentito introdurre surrettiziamente nella compagine causale fattori estranei alla fattispecie*” – vedi p. 100 della sentenza delle Sezioni Unite relativamente alla vicenda di cui si discute.

esposizione¹⁰⁰ concernente gli istituti del dolo e della colpa, che si esaurisce con la trasposizione al caso di specie di quanto illustrato in linea teorica nelle pagine precedenti. Di seguito si propongono in maniera molto sintetica le principali statuizioni delle Sezioni Unite.

Innanzitutto, esse subito si espressero circa l'incoerenza della scelta della Corte d'Assise di differenziare psichicamente Espenhahn rispetto agli altri imputati, tutti protagonisti attivi del medesimo processo decisionale cui tutti contribuirono secondo le proprie prerogative. Nella pronuncia venne, pertanto, definita come "artificiosa" la distinzione operata dalla Corte d'appello tra speranza "ragionevole" e "irragionevole", a maggior ragione tenendo conto del fatto che, se da un lato era vero che Espenhahn era un importante dirigente, dall'altro gli stessi atti di causa avevano fatto emergere l'inesatta percezione da parte sua delle condizioni dello stabilimento, dal momento che questo veniva "tirato a lucido" per ordine del direttore Salerno prima delle visite dell'Amministratore delegato.

In aggiunta a ciò, le Sezioni Unite si allineano alla Corte d'Assise d'appello circa l'individuazione del dolo eventuale nell'accettazione non del rischio dell'evento ma precisamente dell'evento, da qualificarsi come il prezzo che l'agente accetta di pagare per il raggiungimento dei propri obiettivi. In virtù di quanto detto, la Suprema Corte ritenne del tutto da escludere che Espenhahn avesse potuto accettare un simile evento dalle conseguenze così disastrose per l'intera *holding*.

Ulteriormente, oggetto del vaglio di legittimità fu il concorso formale ex art. 81 c.p., che dalle Corti dei due gradi precedenti venne affermato

¹⁰⁰ A partire da p. 117 della sentenza di legittimità. Sarà oggetto di approfondimento del Capitolo successivo.

sussistere tra le fattispecie ex artt. 437 e 589 c.p.. In tale sede la Cassazione ricordò come il concorso formale tra più illeciti fosse configurabile quando un'unica condotta, commissiva od omissiva, avesse comportato la contemporanea violazione di più norme. Per converso, nel caso di specie risultava che l'omissione dolosa del sistema di rilevazione e spegnimento automatico avesse comportato la commissione dell'illecito ex art. 437 c.p., mentre che ragione della violazione dell'art. 589 c.p. fossero tutta un'altra serie di condotte omissive colpose. Da escludere, dunque, il concorso formale tra reati, dovendo ciascuna fattispecie riassumere autonomia.

Il concorso formale venne, invece, riconosciuto tra i reati di incendio e omicidio colposi, in quanto discendenti dalle medesime condotte e, dunque, risultato della medesima catena causale.

Infine, per quanto concerne la responsabilità della TKAST, la Cassazione ritenne corrette e prive di vizi le argomentazioni della Corte d'appello, condividendo anche il trattamento sanzionatorio. Di conseguenza, venne pienamente rigettato il ricorso dell'ente.

In definitiva, il verdetto della Suprema Corte fu di annullamento parziale della sentenza impugnata. Più precisamente, essa decise di annullare senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla ritenuta esistenza della circostanza aggravante ex art. 437 c.p. capoverso e al conseguente assorbimento del reato di incendio colposo ex art. 449 c.p.. Dispose, invece, il rinvio in favore della Corte d'Assise d'appello di Torino ai fini della necessaria rideterminazione delle pene alla luce del *dictum* delle Sezioni Unite. Ad ogni modo, la responsabilità penale degli imputati per i reati loro ascritti venne accertata in via definitiva.

4. IL RINVIO IN APPELLO E IL SECONDO RICORSO IN CASSAZIONE

La causa, in forza del rinvio operato dalla Cassazione, fu rimessa alla Corte d'Assise d'appello di Torino che, con la *sentenza 29 maggio 2015 n. 5*, procedette alla rideterminazione delle pene degli imputati-persone fisiche (il trattamento sanzionatorio della persona giuridica era stato, invece, confermato dalle Sezioni Unite). Giova ricordare che tale operazione del giudice di rinvio si rese necessaria in ragione dell'esclusione dell'operatività dell'aggravante ex art. 437 comma 2 c.p., con il conseguente venir meno dell'assorbimento in esso della fattispecie di incendio colposo, che riacquisì la propria autonomia.

La sanzione di ciascuna fattispecie esigeva, dunque, una ridefinizione, così come anche la pena prevista per il reato di omicidio colposo, non più posto in concorso formale con l'art. 437 c.p., ma con l'art. 449 c.p..

Il giudice del rinvio prese come punto di partenza la pena stabilita dalla Corte di secondo grado per il reato di omicidio colposo plurimo. Infatti, nella pronuncia¹⁰¹ si osservò come la Cassazione nulla avesse obiettato contro di essa, ma solo che la si dovesse nuovamente considerare nella diversa relazione con gli altri reati. Di conseguenza, le pene furono così rideterminate¹⁰²:

- H. Espenhahn: ferma restando la pena a 9 anni per omicidio colposo plurimo, vennero aggiunti 2 mesi di reclusione per il reato di incendio

¹⁰¹ Così sostenne la Corte d'Assise d'appello di Torino a p. 30 della sentenza di secondo grado.

¹⁰² Vedi pp. 31 ss. della sentenza di rinvio.

- colposo, in concorso formale col primo reato, e altri 6 mesi per il reato doloso ex art. 437 c.p., per un totale di *9 anni e 8 mesi* di reclusione;
- G. Priegnitz e M. Pucci: considerando la pena a 6 anni e 6 mesi per omicidio plurimo, aumentata di 1 mese per il reato di incendio e di 3 mesi per quello doloso, si ottenne una pena complessiva di *6 anni e 10 mesi* di reclusione;
 - D. Moroni: alla pena di 7 anni per omicidio colposo plurimo, si aggiunsero 2 mesi di pena per il reato di incendio colposo e altri 4 mesi per il reato ex art. 437 c.p., per una pena complessiva di *7 anni e 6 mesi* di reclusione;
 - R. Salerno: partendo da una pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio colposo plurimo, venne incrementata di 4 mesi per il concorso formale con il reato di incendio e di ulteriori 4 mesi per il reato doloso, per un totale di *7 anni e 2 mesi* di reclusione;
 - C. Cafueri: ai 6 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo, vennero addizionati altri 4 mesi in ragione del concorso formale col reato di incendio, nonché ulteriori 4 mesi per il reato ex art. 437 c.p., per una pena complessiva di *6 anni e 8 mesi* di reclusione.

Tale pronuncia del giudice di rinvio fu, tuttavia, nuovamente impugnata dagli imputati, che proposero ricorso in Cassazione denunciando, innanzitutto, la mancata riduzione della pena inflitta per il reato di omicidio colposo plurimo, ricalcante quella sancita in secondo grado. Invero, le Difese sostennero che l'elisione dell'aggravante di cui al capoverso dell'art. 437 c.p. comportasse il venir meno di un addebito di colpa che, insieme agli altri, aveva contribuito a determinare la gravità del reato e che, dunque, innegabilmente aveva inciso sulla commisurazione della pena. In altri

termini, posto che la sanzione per il reato di omicidio colposo era stata originariamente parametrata tenendo conto di un elemento, cioè l'aggravante di cui si parla, poi, però, dichiarato causalmente irrilevante dalla Cassazione, allora si ritenne che sarebbe stata doverosa una corrispondente diminuzione di pena¹⁰³. Tale doglianza fu, però, respinta dalla Corte, che asserì l'assenza totale di interferenze tra le due fattispecie delittuose, non incidendo in alcun modo l'aggravante ex art. 437 c.p. né sull'integrazione del reato di omicidio colposo, né sul relativo trattamento sanzionatorio¹⁰⁴.

Peraltro, una molteplicità di ulteriori motivi di ricorso¹⁰⁵ furono proposti dalle Difese degli imputati, che furono, però, tutti parimenti rigettati dalla Suprema Corte. Quest'ultima, dunque, confermò le condanne stabilite in sede di rinvio e mise fine alla vicenda processuale.

Così si concluse il caso ThyssenKrupp.

¹⁰³ Così spiega A. AIMI, *Si conclude definitivamente il processo Thyssenkrupp, cit.*, p. 217.

¹⁰⁴ Per approfondimenti si rimanda a E. SYLOS LABINI, *Processo Thyssenkrupp: confermate le condanne in Cassazione*, in *Altalex*, 2017, che illustra in maniera dettagliata le ragioni del rigetto di tale doglianza da parte dei giudici.

¹⁰⁵ Minuziosamente analizzati dalla sentenza Cass. pen., Sez. IV, 12 dicembre 2016, n. 52511, www.giurisprudenzapenale.com, pp. 12 ss., cui si rinvia.

CAPITOLO SECONDO
IL DOLO EVENTUALE

SEZIONE I - ... **NELLA GIURISPRUDENZA PRECEDENTE**

SOMMARIO: 1. Dolo: cenni – 2. Origini del *dolus eventualis* – 3. Proposte ricostruttive del dolo eventuale – 3.1 Formule di Frank – 3.2 Teoria del consenso – 3.3 Teorie della possibilità e della probabilità – 3.4 Teoria dell'operosa volontà di evitare – 3.5 Teoria degli stati affettivi – 3.6 Teoria dell'accettazione del rischio – 3.7 Teoria del bilanciamento – 3.8 Questioni irrisolte

Per comprendere il contributo delle sentenze del caso ThyssenKrupp all'evoluzione dell'istituto del dolo eventuale, occorre innanzitutto analizzare il contesto teorico in cui esse si inserirono. In particolare, si trattava di un contesto non legislativo, essendo il dolo eventuale un istituto giuridico di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, oggetto, nel tempo, di non pochi contrasti e dibattiti. Il principale profilo problematico attiene da sempre al fatto di afferire alla categoria dell'elemento psicologico doloso, essendo, però, caratterizzato da una singolare affinità con la colpa, specialmente nella forma di colpa cosciente o con previsione.

Il presente Capitolo si propone di ripercorrere l'evoluzione del concetto di dolo eventuale, fino a giungere all'aspetto che esso venne ad assumere per merito dell'intervento delle Sezioni Unite all'esito del processo oggetto di indagine dell'elaborato.

1. DOLO: CENNI

Il discorso non può che prendere le mosse dalla categoria giuridica di riferimento, cioè il dolo.

L'art. 43 c.p. afferma che *“Il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato della azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”*.

Tale disposizione è frutto di un compromesso ad opera del Codice Rocco, al tempo inseritosi nella tradizionale contrapposizione dottrinale (originatasi nell'Ottocento e proseguita per molti decenni, in Italia ma non solo) tra la teoria della volontà (*Willenstheorie*)¹⁰⁶ e la teoria della rappresentazione (*Vorstellungstheorie*)¹⁰⁷, ciascuna individuante l'essenza del dolo

¹⁰⁶ A sostegno della teoria della volontà il contributo della Scuola Classica, avente come maggior esponente Francesco Carrara. Il punto di vista filosofico di tale scuola sottintendeva una visione antropologica dell'uomo, dotato di libero arbitrio, autodeterminato e dunque capace di prendere decisioni individuali consapevoli, di cui, quindi, è pienamente responsabile. Ecco che, allora, il fulcro dell'elemento soggettivo non poteva che essere individuato nella volizione da parte dell'agente dell'evento. Così spiega P. FRANCESCHETTI, *Dolo*, in *Altalex*, 2016.

Peraltro, lo stesso dibattito dottrinale si poneva contemporaneamente in Germania, dove R. VON HIPPEL, nella sua opera *Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit* (1903), così spiegava: *“l'azione non sia che un mezzo preordinato ad uno scopo, individuando il risultato dell'agire come elemento ineliminabile del volere”*.

¹⁰⁷ Dall'altro lato, a sostegno della teoria della rappresentazione, si ebbe l'intervento della Scuola Positiva, che, sulla base delle teorie sviluppate anche da Cesare Lombroso, uno dei massimi esponenti di tale corrente, considerava l'uomo come sottoposto a fattori antropologici, fisici e sociali, suscettibili di annullare il suo libero volere. In altri termini, la presenza di determinati fattori piuttosto che altri avrebbe portato necessariamente il soggetto ad essere delinquente. In una simile ricostruzione teorica è chiaro che, nell'indagine sul dolo, il fattore determinante non poteva essere la volontà, ma al contrario la rappresentazione. La stessa intensità del dolo veniva determinata in base al grado di previsione da parte dell'agente del fatto. In tal senso sempre P. FRANCESCHETTI in *Dolo*, *cit.*

rispettivamente nell'elemento volitivo e in quello rappresentativo. La soluzione adottata dal Codice Rocco non prese in tal senso posizione, tentando, invece, di conciliare il diverbio, assegnando al dolo una duplice dimensione psicologica, costituita dalla contestuale sussistenza di rappresentazione e volontà.

Nella rappresentazione si sostanzia l'elemento intellettuale, consistente nella conoscenza da parte dell'agente degli elementi che costituiscono il fatto tipico¹⁰⁸, compreso l'evento, che risulta quindi previsto dall'agente. Oggetto di rappresentazione deve essere anche il nesso causale, di modo che il soggetto possa rappresentarsi il fatto tipico come conseguenza della propria azione od omissione.

In Germania era REINHARD FRANK il sostenitore della teoria della rappresentazione, storico avversario di Von Hippel nel dibattito dell'epoca, il quale, nel saggio *Das Strafgesetzbuch für das deutsch Reich* (1926), formulò l'argomentazione secondo cui solo il movimento corporeo dell'uomo può essere oggetto di volontà, mentre le modificazioni del mondo esterno possono essere dall'uomo solo rappresentate (“*l'oggetto della volontà è la mera attività fisica, mentre le conseguenze di questa possono essere dalla mente solo rappresentate*”). Per approfondimenti, si rinvia a G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale – parte generale, cit.*, p. 369.

¹⁰⁸ F. MANTOVANI, *Principi di diritto penale. Parte speciale*, volume 1, Padova, 2022, precisa che tale conoscenza non deve essere di natura giuridica, ma è sufficiente una conoscenza atecnica o in senso profano. Il tedesco E. MEZGER, *Strafrecht: Ein Lehrbuch*, Berlino, 2014, p. 302, parlava di “*conoscenza parallela nella sfera laica*”, che significa cogliere il disvalore in base al senso comune, non necessariamente sulla base della conoscenza delle norme incriminatrici. Cfr anche A. PAGLIARO, *Il fatto di reato*, Palermo, 1960, pp. 490-491; R. COPPARI, *Errore su un elemento normativo del fatto e buona fede nelle contravvenzioni*, in *Giurisprudenza di merito*, 1971, p. 245.

Peraltro, anche lo stato di dubbio in ordine a uno o più elementi della fattispecie è compatibile con la conoscenza necessaria per aversi rappresentazione. Ciò perché, come chiaramente illustrano le parole G. FIANDACA ed E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale, cit.*, pp. 373-374: “*il soggetto si rappresenta contemporaneamente il duplice possibile modo di essere di una cosa*”, quindi rappresentandosi anche, seppur non con certezza, l'elemento tipico di cui si parla. Ad ogni modo, la compatibilità dello stato di dubbio rispetto alla rappresentazione viene sostenuta anche dalle Sezioni Unite nella sentenza 26 novembre 2009, n.12433 (c. Nocera).

L'elemento volitivo corrisponde, invece, alla volontà consapevole di realizzare il fatto tipico. Va precisato come non debba trattarsi del mero desiderio che l'evento si verifichi, dovendo tale componente consistere in una concreta tensione alla realizzazione di quest'ultimo^{109 110}. Traducendosi in compimento del fatto, occorre allora che tale volontà sussista precisamente al momento della realizzazione dell'evento, essendo irrilevanti tanto dolo antecedente quanto quello susseguente¹¹¹.

Orbene, si deve concludere che sussista il dolo quando l'evento è preveduto e voluto dall'agente. Solo in presenza di entrambi gli elementi, infatti, si può dire aversi l'intenzione di cui parla l'art. 43 c.p..

Ecco il nodo centrale del dibattito relativo al dolo eventuale, che tipicamente viene riconosciuto nelle ipotesi in cui il soggetto agisce senza il fine di commettere il reato. In questo senso sicuramente la formulazione del Codice Rocco non ha valorizzato l'istituto del dolo eventuale¹¹², concentrandosi invece sul paradigma dominante del dolo, ossia quello diretto o intenzionale,

¹⁰⁹ In questi termini descrive l'elemento volitivo la sentenza di primo grado nel caso Thyssenkrupp a p. 323.

¹¹⁰ Per la verità, contribuiscono a configurare il dolo anche stati come il desiderio o la speranza, ma solo a condizione che l'azione sia quanto meno astrattamente idonea a cagionare l'evento. Per esempio, non sarebbe sufficiente un rito magico con cui un soggetto auspica la morte di un altro soggetto. Tale azione non è suscettibile, nemmeno in astratto, di cagionare l'evento.

¹¹¹ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit..

¹¹² *Cfr* p. 147 della sentenza di legittimità.

assorbente rispetto alle forme minori di dolo¹¹³. Tale circostanza evidentemente allontana il *dolus eventualis* dal nucleo forte di dolo, che è intenzione, volontà e rappresentazione, avvicinandolo piuttosto alla colpa. In particolare, si pone come concetto prossimo a quello di colpa cosciente, o colpa con previsione, che si configura quando il soggetto prevede l'evento come possibile conseguenza della propria condotta, ma non vuole che si verifichi e ha fiducia che ciò non accadrà. La vicinanza dei due istituti è lampante, rischiando di sfociare in una sovrapposizione degli stessi. Da qui l'esigenza di demarcazione della linea di confine tra di essi, essendo fondamentale per un sistema di giustizia capire quando l'attribuzione di responsabilità debba essere fatta in termini di dolo e quando, invece, in termini di colpa.

Ma partiamo dalle origini.

¹¹³ In tal senso M. DONINI nel saggio *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, fascicolo n.1, 2014, pp. 73, 75, 85.

2. ORIGINI DEL DOLUS EVENTUALIS

La figura del dolo eventuale nasce dall'elaborazione dei giuristi medievali, che posero le basi per questa forma di dolo caratterizzata dalla presenza di un coefficiente volitivo-intenzionale meno intenso, quasi impalpabile (infatti il soggetto non vuole che l'evento si realizzi), in un contesto in cui imperavano, da un lato, la concezione forte di dolo¹¹⁴ e, dall'altro, la responsabilità oggettiva¹¹⁵. Ciò come a dire che la colpevolezza dolosa poteva discendere o dalla rigida rilevazione di rappresentazione e volontà o, in via diametralmente opposta, sulla base della presunzione di responsabilità in virtù del solo nesso di causalità materiale¹¹⁶. Il dolo eventuale, dunque, interveniva in questo contesto come nuovo criterio di imputazione della responsabilità dolosa, riferibile ad una *forma minima* di dolo.

Venendo introdotto come la forma minima del dolo, il dolo eventuale divenne, di conseguenza, funzionale a definire il limite a partire dal quale cessava l'operare dell'elemento colposo e iniziava la colpevolezza dolosa. In questo senso il dolo eventuale assunse un'utilità anche in ottica di soddisfazione di istanze repressive, impedendo che fossero lasciati esenti da pena comportamenti rispetto ai quali non fosse possibile ravvisare una forma

¹¹⁴ Concezione discendente dalla cd. *Doctrina Bartoli*, ad opera di Bartolo da Sassoferrato (1313-1357), con l'apporto della dottrina del *dolus indirectus* ad opera di Diego Covarruvias (1512-1577), poi sviluppata da Benedikt Carpzov (1595-1666).

¹¹⁵ In virtù della quale, si ricorda, un determinato evento viene posto a carico dell'autore in base al solo rapporto di causalità materiale, cosicché egli risponda di tutte le conseguenze dipendenti oggettivamente dalla sua condotta, in assenza tanto di dolo quanto di colpa. Così P. FRANCESCHETTI nell'articolo *Responsabilità oggettiva*, in *Altalex*, 2016.

¹¹⁶ Così spiega M. DONINI nell'articolo *Il dolo eventuale: fatto illecito e colpevolezza*, cit., p. 74.

intensa, diretta di dolo e per i quali, però, non fosse prevista la punibilità nella forma colposa. Oppure, anche laddove quest'ultima fosse prevista, il riconoscimento del dolo eventuale riusciva ad evitare che i suddetti comportamenti lesivi venissero sottoposti alle più lievi sanzioni previste per i reati colposi¹¹⁷.

Tuttavia, nonostante le origini piuttosto risalenti nel tempo del dolo eventuale e nonostante quest'ultimo sia stato concettualmente assimilato da tutti i principali ordinamenti dell'Europa continentale, esso non ha mai trovato una vera e propria positivizzazione, avvenendo la sua evoluzione *praeter legem*. Il dolo eventuale, pertanto, è stato esclusivamente oggetto di riflessione ed elaborazione da parte di dottrina e giurisprudenza, che hanno preso parte ad una moltitudine di dibattiti sul tema, i quali hanno condotto alla teorizzazione di ricostruzioni eterogenee che nel tempo si sono proposte di definire l'istituto di cui si discute, individuandone gli indicatori e gli elementi di differenza con la colpa cosciente.

¹¹⁷ È quanto osservano S. PROSDOCIMI, *Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Milano, 1993, pp. 32 ss.; P. SILVESTRE, *Dolo eventuale e colpa con previsione: l'evoluzione storico dottrinale del dolo eventuale tra dommatica e diritto positivo*, *art.torvergata.it*, 2010, pp. 125.

3. PROPOSTE RICOSTRUTTIVE DEL DOLO EVENTUALE

Si è appena detto che nel corso del tempo si sono susseguite e sovrapposte tutta una serie di ricostruzioni volte a chiarire la nozione di dolo eventuale, anche in ottica di differenziazione rispetto alla colpa cosciente, fatto di particolare rilevanza non solo a livello teorico, ma anche pratico, in termini di accertamento processuale. Ed è proprio in considerazione di quest'ultimo profilo che gli orientamenti qui in seguito illustrati si sono impegnati nel tentativo di ideare anche le procedure utili al giudice penale per ricostruire i complessi meccanismi psicologici dell'agente al momento della commissione del reato, al fine di accertarne l'atteggiamento psicologico.

Da considerarsi come punto di partenza della discussione le due tradizionali teorie della volontà e della rappresentazione, che a partire dall'Ottocento avevano trovato nel dolo motivo di conflitto. È interessante osservare come entrambe siano state messe in crisi dal dolo eventuale, che ne ha evidenziato i rispettivi limiti.

Infatti, per quanto concerne la *Willenstheorie*, questa rimarcava come elemento caratterizzante del dolo fosse la volontà dell'evento, definito come lo scopo dell'agire, il che chiaramente faceva apparire come una contraddizione la figura del dolo eventuale, ipotesi in cui l'agente non ha come obiettivo la realizzazione dell'evento.

Rispetto, poi, alla *Vorstellungstheorie*, si ricordi che questa affermava che, al contrario, era l'elemento rappresentativo a costituire l'essenza del dolo, il che, però, rendeva difficile distinguere il dolo eventuale dalla colpa cosciente, entrambi caratterizzati dalla circostanza che l'evento viene previsto e rappresentato dall'agente.

Ad ogni modo, è precisamente da tale dualismo dogmatico che è scaturito il dibattito che ha portato alla formulazione di un cospicuo numero di teorie ambientate a risolvere il risalente problema dell'atteggiamento psichico dell'agente in presenza di dolo eventuale. Infatti, in tutte queste ricostruzioni, di seguito illustrate, è possibile individuare alcuni elementi riconducibili ciascuna di esse alle originarie *Willenstheorie* e *Vorstellungstheorie*, di cui ne costituiscono, dunque, ampliamento, progresso, evoluzione¹¹⁸.

Procediamo all'analisi di queste teorie.

3.1. Formule di Frank

Nel 1890 Reinhard Frank, noto penalista tedesco, pubblicava un saggio intitolato *Vorstellung und Wille in der modernen Doluslehre, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, con lo scopo di favorire la corretta comprensione del dolo penale, partendo da una posizione di condivisione della teoria della rappresentazione.

Frank dava per pacifico che all'agente andassero imputate a titolo di dolo le conseguenze certe, sicure della sua condotta, di conseguenza dovendosi incentrare la riflessione sulla sorte delle conseguenze dubbie, incerte, previste solo come possibili dall'agente. Bisognava, cioè, capire se il dubbio dell'agente circa la verificabilità di un evento, che poi in effetti si realizza,

¹¹⁸ In tal senso S. PROSDOCIMI, *Dolus Eventualis, cit.*, osserva che, per esempio, alla teoria della rappresentazione sono ricollegati quegli orientamenti che basano il proprio punto di vista sul grado prevedibilità dell'evento, come la teoria della probabilità e quella della possibilità, nonché la teoria di Frank. Diversamente, alla teoria della volontà fanno capo quelle ricostruzioni che coinvolgono la sfera dei desideri e delle speranze, ad esempio la teoria della operosa volontà di evitare, la teoria degli stati affettivi e la teoria del consenso.

come conseguenza della sua azione dovesse comportare colpevolezza dolosa o colposa.

Per giungere alla risposta, Frank propose un esempio: da una parte doveva immaginarsi un fumatore distratto che, fumando dentro casa, avesse finito per provocare un incendio; dall'altra parte andava immaginato un bandito che, per controllare la gittata del suo fucile nuovo, avesse sparato avanti a sé, ammazzando un uomo che proprio in quel momento gli stava passando davanti. Gli eventi incendio e omicidio sono entrambi conseguenze non previste con certezza dai soggetti e nemmeno lo scopo da loro perseguito, per cui dovrebbe più correttamente parlarsi di dolo eventuale o di colpa cosciente? Frank individuò la soluzione sulla base di un giudizio ipotetico funzionale a verificare se la previsione certa dell'evento avrebbe trattenuto l'agente o meno. Con riferimento all'esempio proposto, secondo Frank il fumatore, se avesse previsto con certezza di dare alle fiamme la propria casa, avrebbe desistito e perciò il suo elemento soggettivo andrebbe più correttamente condotto nell'alveo della colpa. Diversamente, il bandito del secondo esempio avrebbe molto probabilmente sparato lo stesso, in quanto l'evento gli sarebbe stato indifferente. Per tale ragione, dovrebbe preferibilmente rinvenirsi il dolo eventuale come elemento psicologico¹¹⁹. Sostanzialmente, la domanda da porsi era: se l'agente avesse saputo con certezza che l'evento si sarebbe realizzato, avrebbe agito lo stesso? *“Se si conclude che l'autore avrebbe agito anche in caso di sicura conoscenza, il dolo è da ammettere; se si conclude che in caso di sicura conoscenza*

¹¹⁹ Si rinvia alla più estesa spiegazione di G. GENTILE, *‘Se io avessi previsto tutto questo...’*, riflessioni storico-dogmatiche sulle formule di Frank, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2013, pp. 3-4, nel quale si dà anche conto delle critiche mosse al pensiero di Frank, come, tra le altre, quella di proporre un diritto penale d'autore.

l'autore si sarebbe astenuto dall'agire, il dolo è da escludere"¹²⁰. È questa la prima formula di Frank¹²¹.

Si può dire che tale prima formula aveva lo scopo di fungere da regola di giudizio per il giudice incaricato di verificare il processo volitivo dell'agente¹²², attraverso un accertamento che, come osservano alcuni autori¹²³, consiste in un procedimento ipotetico del tutto simile al giudizio controfattuale tipico della causalità, in particolare per come esso si atteggia nella causalità omissiva. Infatti, nel caso della prima formula di Frank, si trattava di aggiungere ipoteticamente il fattore coincidente con la certa previsione dell'evento, dovendo il giudice, sulla base di un giudizio di prognosi postuma, concludere se l'agente avrebbe o meno agito in ogni caso.

Successivamente, nel saggio *Das Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich nebst dem Einführungsgesetze* del 1897, Frank discute del dolo eventuale come *“quel peculiare rapporto psichico, sussistendo il quale l'agente si dice: le cose possono stare così o altrimenti, andare così o altrimenti, in ogni caso io agisco.”*. Ecco formulata la seconda formula di

¹²⁰ Così testualmente R. FRANK nell'opera *Vorstellung und Wille in der modernen Doluslehre*, *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft* (1890).

¹²¹ Interessante ricordare che l'espressione 'formula di Frank' fu coniata da R. VON HIPPEL, storico avversario di Frank nel dibattito dottrinale tedesco, nella sua opera *Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit. Eine dogmatische Studie*, Hirzel (1903).

¹²² In tal senso. T. J. MIRÒ D'ANIELLO in *Applicazioni giurisprudenziali delle formule di Frank*, in *Ius in Itinere*, 2020, p. 1.

¹²³ Primo tra tutti G. GENTILE, *'Se io avessi previsto tutto questo...'*, cit., p. 20, che fa un parallelismo proprio tra il giudizio controfattuale utilizzato per l'accertamento del nesso di causalità omissiva e il similare procedimento ipotetico che, secondo Frank, il giudice dovrebbe effettuare per verificare la sussistenza del dolo eventuale.

Frank, la quale non aveva più la funzione di indicare la regola di giudizio, ossia lo strumento di conoscenza per il giudice, ma si proponeva di descrivere il ragionamento posto in essere dall'agente nel momento immediatamente precedente alla condotta¹²⁴. Il significato della seconda formula di Frank era, allora, di legittimare il rimprovero di carattere doloso “*nell'ipotesi in cui il livello del coefficiente cognitivo (in termini di certezza o di possibilità) è indifferente per il processo formativo della volontà*”¹²⁵.

Alla luce di tutto quanto detto fin qui, il procedimento accertativo risultava essere il seguente: i) provare il coefficiente rappresentativo, cioè lo stato di dubbio (altrimenti, se l'agente avesse ragionato in termini di certezza dovrebbe parlarsi di dolo diretto e il problema non si sarebbe posto); ii) dimostrare l'obiettivo prefissatosi dall'agente, cioè la prospettiva finalistica motivante la condotta; iii) infine, capire se tale scopo sarebbe per il reo talmente importante da indurlo ad agire anche a costo di cagionare con certezza un reato¹²⁶. Il risultato di tale procedimento indicherà la sussistenza

¹²⁴ R. FRANK, *Vorstellung und Wille in der modernen Doluslehre, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, cit.*

¹²⁵ G. GENTILE, ‘*Se io avessi previsto tutto questo...*’, *cit.*, p. 13.

¹²⁶ Secondo Frank, per provare quest'ultimo passaggio, occorre considerare alcune massime di esperienza e cioè che di solito non si agirebbe quando il fatto di reato che si realizza: a) è sproporzionato rispetto all'obiettivo conseguito; b) contrasta con lo stesso; c) comporta immediate conseguenze lesive ai danni dello stesso autore.

Già si può qui anticipare che la formula di Frank fu presa in considerazione anche nel caso Thyssenkrupp. Ed effettivamente, se si osserva il punto b) dell'elenco appena proposto, riecheggia la motivazione della Corte d'Assise d'Appello di Torino, che aveva commutato l'imputazione a carico di Espenhahn da dolosa a colposa proprio in considerazione del fatto che gli eventi realizzatisi (incendio e morte) contrastavano, anzi addirittura annullavano l'obiettivo economico-imprenditoriale che la prima Corte asseriva essere perseguito dall'imputato. Ciò sarà, ad ogni modo, oggetto di approfondimento dei successivi paragrafi.

del dolo eventuale quando si potrà ritenere che l'agente abbia detto a se stesso: “è possibile che l'evento accada e acconsento alla sua verifica per raggiungere il mio scopo”.

Frank arriva così alla conclusione che il dolo eventuale sia qualcosa di più di uno stato di dubbio, ossia uno stato psicologico di consenso, un'approvazione interiore dell'evento. Fu proprio questa conclusione a spingere alcuni autori, come si vedrà nel paragrafo successivo, ad inquadrare il pensiero di Frank all'interno della teoria del consenso¹²⁷.

Da ultimo, è interessante osservare come queste formule, che già al tempo furono significativamente condivise, vennero “rispolverate” dalla giurisprudenza italiana a cavallo dei primi due decenni del 2000¹²⁸. Emblematica la sentenza Sezioni Unite 26 novembre 2009, n. 12433 (c. Nocera) in tema di ricettazione¹²⁹; ma significativa è anche la pronuncia della Cassazione nella sentenza 1° febbraio 2011, n. 10411 (c. Ignatiuc)¹³⁰ in tema

¹²⁷ Anzi c'è chi proprio definisce la prima e la seconda formula di Frank come, rispettivamente, la versione ipotetica e la versione positiva della teoria del consenso. Così afferma G. GENTILE, ‘*Se io avessi previsto tutto questo...*’, cit., p. 17.

¹²⁸ Così F. VIGANÒ in *Il dolo eventuale nella giurisprudenza più recente*, in Enciclopedia Treccani, 2016; G. FIANDACA in *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante-probatorio e messaggio generalpreventivo*, in *Diritto penale contemporaneo*, che parla proprio di “riesumazione”, fascicolo n.1, 2012, p. 154.

¹²⁹ Cass. pen, Sez. Un., 26 novembre 2009, sentenza n.12433 (c. Nocera), www.altalex.com. Per approfondimenti, M. DONINI, *Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni unite riscoprono l'elemento psicologico*, in *Cassazione Penale*, 2010, pp. 2555 ss.; G. DEMURO, *Il dolo eventuale: alla prova del delitto di ricettazione*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedure penale*, 2011, pp. 308 ss..

¹³⁰ Cass. pen., Sez I, sentenza 1° febbraio 2011, n.10411 (c. Ignatiuc), www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org. Per approfondimenti: A. AIMI, *Fuga dalla polizia e successivo incidente stradale con esito letale: la Cassazione ritorna sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2011, pp. 1 ss.; F. DI FRESCO, *Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsiderata:*

di omicidio stradale, che peraltro fu proprio il precedente richiamato dalla Corte D'Assise di Torino nella vicenda ThyssenKrupp. A ben vedere, anche la Corte d'Assise d'Appello di Torino arrivò alla riformulazione della condanna di Espenhahn in termini di colpa proprio sulla scorta della prima formula di Frank¹³¹, per di più elevata a indicatore del dolo eventuale dalle Sezioni Unite in sede di legittimità.

3.2. *Teoria del consenso*

L'orientamento che, però, risultava essere quello prevalente al tempo di R. Frank era la teoria del consenso, originatasi dalla dottrina tedesca con l'obiettivo di indagare l'aspetto interiore dell'agente. Questa ricostruzione può dirsi discendere dalla *Willenstheorie*, assumendo come premessa il caratterizzarsi del dolo più nella volizione che nella rappresentazione. Rispetto al pensiero di Frank, come anticipato poco sopra, tale corrente ne condivide l'idea che il dolo eventuale sia qualcosa di più di uno stato di dubbio, dovendo assumere le sembianze di un'approvazione o di un consenso interiore da parte dell'agente, il quale non solo si rappresenta l'evento, ma prende posizione rispetto a quest'ultimo, che viene accettato,

dolo eventuale o colpa cosciente? La Cassazione «rispolvera» la prima formula di Frank, in Cassazione Penale, 2012, pp. 1332 ss.; P. PISA, Incidenti stradali e dolo eventuale: l'evoluzione della giurisprudenza, in Diritto penale processuale - numero speciale: Dolo e colpa negli incidenti stradali, 2011, pp. 13 ss..

¹³¹ Vedi *infra*, Sezione III.

ratificato, consentito: l'approvazione interiore dall'agente si traduce nella volontà che lo stesso si verifichi¹³².

Tuttavia, rispetto a tale formulazione veniva sollevata principalmente un'obiezione, di significativa consistenza, relativa all'estremo livello di complessità dell'accertamento di simili atteggiamenti psicologici e interiori dell'agente, che non sono empiricamente riscontrabili. Altra obiezione, poi, riguardava la natura del consenso, che veniva considerato come uno stato psicologico diverso, più debole rispetto al concetto di volontà che poi verrà positivizzato all'art. 43 del Codice Rocco¹³³. In effetti, tali contestazioni non furono superate. In particolar modo la prima, che era la critica tipicamente mossa a tutte quelle teorie che proponevano l'indagine di stati meramente interiori dell'agente e che difficilmente riusciva ad essere scalfita.

3.3. Teoria della possibilità e della probabilità

La teoria della possibilità e quella della probabilità sono chiaramente riferibili alla tradizionale *Vorstellungstheorie*, in quanto ritengono sufficiente l'analisi dell'elemento rappresentativo per individuare l'essenza del dolo eventuale e distinguerlo dalla colpa cosciente.

Più precisamente, secondo la *teoria della possibilità* agisce dolosamente chi si rappresenta la concreta possibilità di verifica

¹³² Cfr. S. RAFFAELE in *La rappresentazione dell'evento al confine tra dolo e colpa: un'indagine su rischio, ragionevole speranza e indicatori "sintomatici"*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, fascicolo n. 4, 2015, paragrafo 4.

¹³³ Cfr. G. FORTE, *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1999, pp. 228 ss.; S. PROSDOCIMI, *Dolus eventualis*, cit., pp. 11 ss..

dell'evento, ma ciononostante agisce ugualmente. In ciò risiederebbe anche la differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente: al di là dell'elemento volitivo (che si può dire essere analogo in entrambe le ipotesi perché l'agente non vuole la realizzazione dell'evento), nel dolo eventuale l'evento si pone come incerto, ma concretamente possibile; mentre nella colpa cosciente la verifica dell'evento si pone come ipotesi astratta e non percepita come concretamente realizzabile¹³⁴.

La *teoria della probabilità* si spinge oltre e non si accontenta del fatto che l'agente consideri come concretamente possibile l'evento, ma pretende l'attribuzione da parte sua di un certo grado di probabilità di verifica all'evento. Quindi, se agendo, il soggetto riconosce che è probabile che la sua condotta cagioni l'evento, ma agisce comunque, allora si è nel dolo eventuale. Si è, invece, nell'alveo della colpa cosciente se il soggetto esclude che l'evento possa realizzarsi, tanto meno con un significativo grado di probabilità.

Entrambe le teorie, comunque, incontrano il problema della sostanziale inattuabilità concreta. Infatti, richiedono l'effettuazione da parte del giudice di un esame estremamente complesso, preordinato all'accertamento del grado di convinzione psicologica, dato puramente interiore, da parte dell'agente circa la verifica dell'evento. Come già detto in riferimento alla teoria del consenso, questa obiezione risulta sostanzialmente insuperabile.

¹³⁴ In tal senso R. MAZZON, *Concorso e dolo eventuale: le teorie della possibilità, della probabilità e del consenso*, in *Persona e Danno*, 2011, p. 1.

3.4. *Teoria della operosa volontà di evitare*

Proprio nel tentativo di ovviare alle mancanze delle teorie appena sopra illustrate, Armin Kaufmann, giurista tedesco del secolo scorso, suggerì che si dovesse indagare anche l'elemento volitivo, partendo dal comportamento dell'agente. Segnatamente, andavano ispezionate le azioni del soggetto per verificare se si potesse concludere che, per i mezzi e le modalità di esecuzione, l'agente volesse evitare l'evento¹³⁵. Una siffatta teoria sfocia inevitabilmente nel campo del finalismo in quanto l'esame della condotta è funzionale ad intuire il fine perseguito, che è qualificante l'atteggiamento psicologico del soggetto agente. Di conseguenza, il dolo eventuale andrebbe escluso laddove la condotta risultasse posta in essere in maniera astrattamente idonea ad evitare l'evento o a ridurne le probabilità di verifica¹³⁶, sebbene poi questo si realizzi lo stesso. Tale circostanza, infatti, tradirebbe un'interiore operosa (perché l'agente si adopera per attuare delle contromisure volte ad ostacolare l'evento) volontà dell'agente di non cagionare il fatto, circostanza che risulta incompatibile con l'elemento volitivo che deve sussistere perché si possa parlare di dolo¹³⁷. Alla sua condotta si attribuisce il valore di comportamento concludente.

¹³⁵ A. KAUFMANN, *Der dolus eventualis in Deliktsaufbau. Die Auswirkungen der Handlungs- und der Schuldlehre auf die Vorsatzgrenze*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZstW)*, 1958, pp. 76 ss..

¹³⁶ *Ibidem*.

¹³⁷ Cfr S. PROSDOCIMI, *Dolus eventualis*, cit., p. 17 ss.; D. SANTAMARIA, *Prospettive del concetto finalistico di azione*, Napoli, 1955, p.201.

Questa teoria, tuttavia, fu soggetta a numerose critiche¹³⁸. In primo luogo, c'era chi obiettava che l'adoperarsi per cercare di limitare gli effetti dannosi della propria condotta non rendesse quest'ultima meno pericolosa e, comunque, non fosse una circostanza sufficiente per modificarne la componente psicologica. In secondo luogo, c'era chi riteneva fuori luogo utilizzare come criterio di attribuzione del dolo la mancanza della condotta operosa, anche laddove il mancato adoperarsi in tal senso poteva magari dipendere da una serie di differenti circostanze, come un'errata percezione della possibilità di causare l'evento o una materiale impossibilità di attivarsi a tal fine.

3.5. Teoria degli stati affettivi

Altra ricostruzione avanzata prospettava la sussistenza del dolo eventuale quando l'agente avesse preferito realizzare l'evento piuttosto che rinunciare al perseguimento del proprio fine. Al contrario, l'elemento psicologico del soggetto andrebbe qualificato come colpa cosciente laddove convinzione di non cagionare l'evento lesivo fosse stata decisiva nella decisione di intraprendere l'azione, cui, altrimenti, si sarebbe rinunciato. Tale corrente¹³⁹

¹³⁸ W. HASSEMER, *Caratteristiche del dolo*, in *L'Indice penale*, 1991, pp. 484.

¹³⁹ In effetti sarebbe, forse, più corretto parlare di una corrente teorica, all'interno della quale hanno avuto modo di svilupparsi diverse teorie, ognuna individuante come centrale uno specifico stato emozionale o affettivo. Ad esempio, diffusa soprattutto nella dottrina d'oltralpe è stata la *teoria dell'indifferenza*, che rileva il dolo eventuale nell'ipotesi in cui il soggetto abbia agito nonostante la previsione dell'evento, sulla base di un sentimento di indifferenza verso la possibilità di verificazione dell'evento. E. NICOSIA, *Contagio di Aids tra moglie e marito*, in *Foro.it*, 2000, p. 353; S. CANESTRARI, *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, Milano, 1999. pp. 50 ss..

prende il nome di ‘*teoria degli stati affettivi*’ perché prende in considerazione, appunto, degli stati affettivi, intesi come disposizioni o condizioni di natura emotiva come la speranza, l’auspicio, l’indifferenza, la fiducia, che mettono l’agente in una particolare posizione psicologica rispetto all’evento. In ciò risiede anche il problema principale di questa ricostruzione teorica, ancora una volta legato alla difficoltà, se non impossibilità, di dimostrazione di tali stati affettivi, che comporterebbe per il giudice il compito di insinuarsi nell’interiorità dell’agente¹⁴⁰.

3.6. Teoria dell’accettazione del rischio

Da segnalare in maniera particolare (in ragione del suo coinvolgimento nella vicenda ThyssenKrupp) un altro orientamento, nato anch’esso dall’esigenza di rimarcare il coefficiente volontaristico, il quale deve superare la natura di mero stato interiore, qualificandosi piuttosto come una manifesta presa di posizione capace di influire autenticamente sul corso degli eventi¹⁴¹.

Il profilo comune tra i concetti di dolo eventuale e colpa cosciente viene individuato nella rappresentazione o previsione dell’evento, consistendo la loro differenza nel fatto che, mentre nel dolo il rischio di verificazione di tale evento è accettato come risultato della condotta, nella colpa lo si esclude (per superficialità, leggerezza, sopravvalutazione delle proprie capacità...) ¹⁴². Quindi, nel dolo eventuale l’agente fa una *previsione positiva* dell’evento:

¹⁴⁰ A. DE MARSICO, *Coscienza e volontà nella nozione di dolo*, Napoli, 1930, p. 154.

¹⁴¹ Cfr. G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto Penale. Parte generale*, cit., p. 375.

¹⁴² In tal senso V. GIOIA, *L’evoluzione giurisprudenziale del dolo. Il caso Thyssenkrupp*, in *Salvis Juribus*, 2018, pp. 2 ss..

prevede la possibilità di verifica dell'evento lesivo e fa i conti con tale evenienza, decidendo di agire lo stesso, anche a costo che esso si verifichi. Nella colpa cosciente, al contrario, l'agente fa una *previsione negativa* dell'evento: prevede che il fatto possa verificarsi in astratto, ma esclude il concretizzarsi di tale evenienza, è convinto che l'evento non si verificherà, nega in concreto tale possibilità nella sua coscienza¹⁴³.

Questa teoria, dunque, approssima la consapevole accettazione del rischio di verifica dell'evento alla volizione dello stesso.

La teoria dell'accettazione del rischio ha preso molto piede durante lo scorso secolo, rappresentando per lungo tempo l'orientamento maggioritario della dottrina¹⁴⁴ e della giurisprudenza. A testimonianza di ciò un'ampia casistica, anche ad opera della Corte di Cassazione, concernente in particolare casi di trasmissione del virus da HIV¹⁴⁵ oppure casi in materia di

¹⁴³ È stato MARCELLO GALLO, voce *Dolo*, in *Enciclopedia del diritto*, 1964, p. 792, a introdurre i concetti di "previsione positiva" per il dolo eventuale e "previsione negativa" per la colpa cosciente. Così spiega: "*se la persona si determina ad una certa condotta, malgrado la previsione che essa possa sfociare in un fatto di reato, ciò significa che accetta il rischio implicito nel verificarsi dell'evento: qualora avesse voluto sottrarsi a tale rischio e non avesse acconsentito all'evento, evidentemente non avrebbe agito*".

¹⁴⁴ Tra i tanti, F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2003, p. 322; G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale, cit.*, pp. 328 ss.; F. MANTOVANI, *Principi di diritto penale, cit.*, p. 321; D. PULITANÒ, *Commentario breve al codice penale*, (a cura di) Crespi, Stella, Zuccalà, seconda edizione, Padova, 1992; S. TASSI, *Il dolo*, Padova, 1992, p. 5; R. RIZ, *Lineamenti di diritto penale. Parte generale*, Padova, 2006, p. 259.

¹⁴⁵ Per esempio, Cass. pen., Sez. V, sentenza 17 settembre 2008, n. 44712, www.penale.it, secondo cui "*risponde a titolo di dolo eventuale il soggetto sieropositivo che abbia ripetuti rapporti sessuali non protetti con il proprio partner quando risulti che fosse perfettamente a conoscenza del male dal quale era affetto e consapevole della concreta possibilità di trasmettere il virus al proprio partner, dunque accettando questo rischio*".

circolazione stradale¹⁴⁶. Peraltro, come si vedrà nel successivo paragrafo, tale fu anche la teoria condivisa dalla Corte d'Assise di primo grado nel processo ThyssenKrupp.

3.7. Teoria del bilanciamento

Come alternativa alla precedente, venne a diffondersi una diversa prospettiva teorica, rimasta minoritaria, proprio nel periodo immediatamente precedente alla prima pronuncia sul caso ThyssenKrupp, che risultò condivisa dalla Corte d'Assise di Torino. Si tratta di una teoria secondo la quale deve esserci accettazione del rischio di verificazione dell'evento da parte dell'agente, ma dovendo tale accettazione avvenire a seguito di un vero e proprio bilanciamento, una comparazione di tutti gli interessi in gioco, all'esito della quale il soggetto subordina consapevolmente un bene ad un altro¹⁴⁷. Il dolo eventuale, di conseguenza, sussisterebbe quando il soggetto, considerati gli interessi coinvolti, pur di raggiungere lo scopo prefissatosi, agisce sapendo di sacrificare un bene

¹⁴⁶ Per esempio, Cass. pen., Sez IV, sentenza 10 febbraio 2009 n.13083 (c. Bodac), *www.altalex.it*, nel caso di un automobilista in stato di ebbrezza che, sfrecciando nel centro urbano, finì con l'investire due pedoni sul marciapiede (l'uno deceduto e l'altro riportante lesioni gravi), schiantandosi poi contro la vetrina di un negozio. La decisione abbracciò completamente la teoria dell'accettazione del rischio, che portava a concludere per la correttezza di un addebito a titolo di colpa cosciente a carico dell'imputato, il quale non aveva accettato il rischio di concreta realizzazione dell'evento, "*confidando, erroneamente, sulla propria capacità di controllare l'azione; di talchè non può, in nessun modo, ritenersi che l'evento sia stato voluto dal soggetto agente*".

¹⁴⁷ S. PROSDOCIMI, *Dolus eventualis*, cit., pp. 32-33; G. CERQUETTI, *La rappresentazione e la volontà dell'evento nel dolo*, Torino, 2004, p.282

diverso. L'evento collaterale viene, dunque, ad atteggiarsi a “*prezzo eventuale da pagare*” per il raggiungimento del risultato auspicato¹⁴⁸.

Diversamente, nell'ipotesi di colpa cosciente difetterebbe proprio questo consapevole bilanciamento di interessi. Cioè il soggetto agisce nonostante la previsione dell'evento, ma tale agire è riconducibile ad un atteggiamento negligente, imprudente, disattento, ma mai economicistico e calcolatore, come è nei casi di dolo eventuale.

Secondo la teoria del bilanciamento, insomma, l'elemento rappresentativo sarebbe identico per entrambi gli istituti, giocandosi la loro distinzione sul terreno della volontà, sussistente solo in presenza della cosciente considerazione dell'evento collaterale a seguito di una ponderata comparazione. Da ciò una fondamentale differenza tra l'orientamento in questione e quello maggioritario, che contemplava anche lo stato di dubbio, compatibile con l'accettazione del rischio. Al contrario, nel momento in cui si reputa necessario un previo consapevole calcolo, la teoria del bilanciamento rende lo stato di dubbio insufficiente per determinare la presenza di dolo eventuale.

Questo indirizzo, seppur da alcuni esaltato e dichiarato addirittura preferibile per una pluralità di ragioni¹⁴⁹, rimase, però, minoritario.

¹⁴⁸ Così A. AIMI in *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, in *Diritto Penale Contemporaneo – rivista trimestrale*, n.3/2013, p.12.

¹⁴⁹ *Ivi*, pp. 39 ss.

3.8 *Questioni irrisolte*

Quello fino ad ora descritto rappresenta, dunque, il quadro dei principali tentativi di teorizzazione del dolo eventuale, che hanno portato alla soluzione poi prevalentemente condivisa in sede dottrinale e giurisprudenziale, ossia la tesi dell'accettazione del rischio. È, comunque, da tenere conto del fatto che l'approdo alla soluzione maggioritaria non si tradusse nell'oblio delle altre proposte ricostruttive. Anzi, la prassi dimostra come molto spesso le Corti, per giungere alla risoluzione delle controversie, traggano ispirazione ora dall'una, ora dall'altra teoria, talvolta persino mediante la ricombinazione di esse.

È, allora, quello appena ripercorso il contesto nel quale si inserisce, a partire dal 2011, la vicenda processuale relativa all'incendio presso lo stabilimento torinese della ThyssenKrupp, che avrebbe condotto all'auspicato intervento delle Sezioni Unite sul tema. Infatti, ancora residuavano troppe incertezze in merito all'istituto del dolo eventuale e la stessa teoria dell'accettazione del rischio presentava alcuni profili problematici irrisolti.

In primo luogo, non era ancora chiaro in cosa dovesse concretamente consistere l'accettazione del rischio e soprattutto come dimostrarlo in sede processuale¹⁵⁰. Il principale ostacolo alla compatibilità processuale era il fatto che il dolo eventuale veniva accusato di disattendere la cd. "*BARD*

¹⁵⁰ In tal senso A. CAPPELLINI, *Il dolo eventuale tra garantismo e prevenzione generale nell'età del rischio. Brevi appunti*, in *Cassazione Penale (De Jure)*, fascicolo n.9, 2021, p. 2996; G.P.DEMURO, *Il dolo. Vol. II. L'accertamento*, Milano, 2010, pp. 13-14; A. PAGLIARO, *Il reato*, in *Trattato di diritto penale*, (diretto da) *Grosso, Padovani e Pagliaro*, II, Milano, 2007, p. 94.

Rule”¹⁵¹. Tale formula costituisce l’antecedente di origine statunitense del principio recepito dal nostro Codice di Procedura penale all’art. 533 comma 1¹⁵², così come novellato dalla *legge 20 febbraio 2006, n. 46* (cd. *Legge Pecorella*), ma che già dagli anni ’70 appariva in alcune pronunce della Corte Suprema¹⁵³. Si tratta della regola secondo cui, per giungere ad una sentenza di condanna, la colpevolezza dell’imputato va dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio (*Beyond Any Reasonable Doubt*). Ma è così nel dolo eventuale? Quest’ultimo, infatti, (tra l’altro, in realtà, qualunque sia la ricostruzione teorica preferita) viene rinvenuto sulla base dell’atteggiamento psichico dell’agente al momento della condotta, il cui accertamento sconta inevitabilmente le incertezze di un meccanismo che si propone di indagare aspetti puramente interiori e non empiricamente dimostrabili¹⁵⁴. Alcuni autori¹⁵⁵ osservano come, proprio per questo motivo, nella prassi risulta

¹⁵¹ Per approfondimenti sulla “*BARD Rule*” si rinvia a F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003, pp.161 ss; C.E. PALIERO, *Il “ragionevole dubbio” diventa criterio*, in *Guida al diritto*, 2006, p.73.

¹⁵² Si ricorda che l’art. 533, co.1, c.p.p. così recita: “1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza.”.

¹⁵³ Cass. pen., Sez. IV, sentenza 21 maggio 1987 n.176604, in *C.e.d.*; Cass. pen., Sez. I, sentenza 22 ottobre 1984 n.167449, in *C.e.d.*; Cass.pen., Sez. III, sentenza 25 novembre 1971 n.120596, in *C.e.d.*.

¹⁵⁴ Così G. LOSAPPIO in *Formula di Bard e accertamento del dolo eventuale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2017, p.3.

¹⁵⁵ Così S. PROSDOCIMI, *Dolus eventualis*, p. 19; S. CANESTRARI, *Le nuove frontiere della responsabilità dolosa “indiretta” e la formula “manovrabile” dell’accettazione del rischio*, in *Ius17@unibo.it*, 2009, p. 379; G. P. DEMURO, *Il dolo – L’accertamento*, Milano, 2010, p. 258 ss.; A. CAPPELLINI, *Il dolo eventuale tra garantismo e prevenzione generale nell’età del rischio. Brevi appunti, cit.*, p. 2996.

determinante per la decisione del giudice, più che la complessa analisi della dimensione psicologica, la constatazione circa la liceità o illiceità del contesto in cui l'azione si colloca.

Questa conclusione conduce al secondo profilo problematico, concernente i cd. *contesti a base di rischio consentito*. Si tratta di attività che sono per propria natura pericolose, intrinsecamente rischiose, ma del tutto lecite, in quanto autorizzate dall'ordinamento. I contesti tipici sono quelli della circolazione stradale, dello sport, della medicina, della produzione industriale e altri ancora. Il problema sta nel fatto che risulta molto più semplice riconoscere in un contesto illecito il disvalore dell'accettazione del rischio tipico del dolo eventuale (per esempio il rapinatore che, nella fuga, spara dietro di sé accettando il rischio di uccidere qualcuno)¹⁵⁶. Molto più difficile è, invece, compiere la stessa valutazione nei contesti di rischio consentito. Si pensi agli ambiti dell'attività medico-chirurgica o della circolazione stradale. In tali contesti si tende a qualificare l'elemento psicologico come colposo, da un lato in considerazione dell'utilità sociale di tali attività, dall'altro perché il margine di rischio è previsto ab origine e consentito dall'ordinamento¹⁵⁷.

Infine, l'ultima considerevole obiezione sollevata contro la teoria dell'accettazione del rischio era che questa pareva fondarsi su una

¹⁵⁶ Si rinvia alla più estesa riflessione sul tema di A. CAPPELLINI, *Il dolo eventuale tra garantismo e prevenzione generale nell'età del rischio. Brevi appunti, cit.*, pp. 2996-2998.

¹⁵⁷ Si segnala anche S. CANESTRARI, *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base "consentito"*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2013, pp. 4-5. A. AIMI, *Il dolo eventuale alla luce del caso Thyssenkrupp*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2014, p.15, avverte come l'utilizzo del criterio del contesto illecito per ravvisare la presenza di dolo eventuale comporta il rischio di un pericoloso scivolamento verso il dolo d'autore.

concezione troppo ampia di dolo eventuale, che veniva ravvisato ogniqualvolta fosse possibile per l'agente rappresentarsi l'evento come conseguenza della propria condotta, decidendo comunque di non trattenersi dall'agire. Questa ricostruzione veniva denunciata di facilitare notevolmente l'onere probatorio dell'Accusa, che verrebbe sostanzialmente sollevata dal complesso compito di dimostrare l'elemento volitivo, essendo sufficiente dare prova di quello rappresentativo e allegandovi la successiva condotta. Tutto ciò comportava, chiaramente, anche l'espansione della categoria del dolo eventuale a discapito di quella della colpa cosciente.

Come anticipato, sarebbero state le Sezioni Unite, chiamate a dirimere le complesse questioni sorte dalla vicenda dell'incendio mortale presso la ThyssenKrupp di Torino, a fare i conti con questi e altri profili problematici rimasti da decenni irrisolti in tema di dolo eventuale, tentando di porre alcuni punti fermi.

Ma partiamo dall'inizio e, dunque, dalla lettura fornita dalla Corte d'Assise di Torino in primo grado.

SEZIONE II - ... **SECONDO LA CORTE D'ASSISE DI TORINO**

La pronuncia in primo grado nel caso ThyssenKrupp rappresenta espressione dell'orientamento tradizionale e per lungo tempo prevalente, che identificava nell'accettazione del rischio l'elemento caratterizzante il dolo eventuale, seppure con l'integrazione di alcuni ulteriori elementi. Tale lettura portò a riconoscere, quale criterio di imputazione soggettiva per i reati di incendio e omicidio, il dolo eventuale in capo ad Espenhahn e la colpa con previsione per gli altri imputati¹⁵⁸.

Nella sentenza, la Corte di primo grado¹⁵⁹ ricordò che la colpa cosciente trovava il proprio riferimento normativo nell'art. 61 n.3 c.p., che prevede come aggravante “*l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento*”. Diversamente, il dolo eventuale era frutto dell'elaborazione giurisprudenziale (e dottrinale, *cfr Sezione I, §3 del presente Capitolo*) consolidatasi nel tempo, ragion per cui i Giudici torinesi dichiararono espressamente di rifarsi, ai fini della risoluzione della controversia, proprio ad alcune pronunce di fresca data della Corte Suprema. Segnatamente, il riferimento fu fatto alla *sentenza 1° febbraio 2011, n. 10411* che, per chiarezza e precisione, venne designata come “precedente guida”.

¹⁵⁸ *Cfr* Capitolo 1, Sezione III, Paragrafo 1. Si ricordi che, invece, il reato ex art. 437 c.p. fu contestato a tutti nella forma dolosa, anche perché è solo in questa forma che la legge lo prevede.

¹⁵⁹ A partire da p. 322 della sentenza di primo grado.

La sentenza n. 10411/2011 della Corte di Cassazione è anche nota come *caso Ignatiuc* ed è già stata menzionata nel presente elaborato a mo' di esempio emblematico di "riesumazione" delle ottocentesche formule di Frank¹⁶⁰. La vicenda interessava un automobilista sprovvisto di patente e alla guida di un furgone rubato il quale, nel tentativo di sfuggire all'inseguimento della polizia, decideva di proseguire la corsa ad alta velocità, non arrestandosi ai semafori rossi situati presso i diversi incroci che furono da lui attraversati, fino allo scontro con due autovetture transitanti uno di questi incroci, provocando la morte di un soggetto e il ferimento di altri. Ignatiuc, dunque, fu processato, tra gli altri, per il reato di omicidio stradale.

Una volta chiamata a pronunciarsi, la Cassazione abbracciò la teoria dell'accettazione del rischio, stabilendo come il fondamento del dolo eventuale andasse ricercato nella previsione dell'evento e nell'accettazione del rischio di verificazione dello stesso¹⁶¹. Il dolo eventuale, dunque, si configurerebbe ove l'agente, pur non volendo l'evento, che però è da lui previsto come possibile conseguenza della sua azione, agisse anche a costo del suo realizzarsi. Il rischio di verificazione del fatto viene quindi accettato

¹⁶⁰ Da osservare che, mentre nella sentenza n.10411/2011 ci fu espresso utilizzo delle formule di Frank, arrivandosi a cogliere la presenza del dolo eventuale perché i giudici ritennero che Ignatiuc avrebbe agito ugualmente anche se avesse avuto la certezza del verificarsi dell'evento, diversamente questo riferimento fu taciuto dalla Corte di Torino nella sentenza Thyssenkrupp.

¹⁶¹ Ciò, peraltro, rifacendosi a sua volta ad altre precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, ad esempio: Cass. pen., Sez. Un., 12 ottobre 1993, n. 784; Cass. pen., Sez. Un., 14 febbraio 1996, n. 3571; Cass. pen., Sez. I, 12 novembre 1997, n. 6358; Cass. pen., Sez. I, 11 febbraio 1998, n. 8052; Cass. pen., Sez. I, 20 novembre 1998, n. 13544; Cass. pen., Sez. V, 17 gennaio 2005, n. 6168; Cass. pen., Sez. VI, 26 ottobre 2006, n. 1367; Cass. pen., Sez. I, 24 maggio 2007, n. 27620; Cass. pen., Sez. I, 29 gennaio 2008, n. 12954. *Cfr.* p.324 della sentenza di primo grado.

psicologicamente dall'agente, potendosi concludere che egli avrebbe agito ugualmente anche se certa fosse stata la previsione dell'evento (prima formula di Frank). Tale circostanza permetterebbe di attrarre l'evento nella sfera volitiva dell'agente. Differente l'ipotesi in cui il soggetto possa parimenti prevedere l'evento come possibilità astratta, tuttavia escludendone la concreta realizzazione in virtù della convinzione o della ragionevole speranza di poterlo evitare per abilità personale o grazie all'intervento di fattori esterni¹⁶². È questo caso in cui, per converso, verrebbe a configurarsi la colpa cosciente. Infine, quanto allo stato di dubbio, alla luce della lettura interpretativa fornita dalla Corte, questo non risulterebbe sufficiente né a confermare né ad escludere il dolo eventuale¹⁶³.

In aggiunta a quanto esposto, nella sentenza n. 10411/2011 la Cassazione parve accogliere anche la teoria del bilanciamento, tesi alternativa alla teoria maggioritaria, secondo la quale l'accettazione del rischio non sarebbe stata da sola sufficiente, esigendo un *quid pluris*, consistente in un consapevole bilanciamento da parte dell'agente degli interessi in gioco. In virtù di ciò, si sarebbe potuto parlare di accettazione del rischio, e quindi dolo eventuale, solo allorché il soggetto, a seguito di una ponderazione di tutti gli interessi coinvolti, avesse attribuito prevalenza ad

¹⁶² In tal senso S. MARANI, *Sfreccia ad alta velocità con il semaforo rosso: omicidio volontario o colposo?*, in *Altalex*, 2011.

¹⁶³ La Suprema Corte affermò, infatti, che “*Il semplice accantonamento del dubbio, quale stratagemma mentale cui l'agente può consapevolmente ricorrere per vincere le remore ad agire, non esclude di per sé l'accettazione del rischio, ma comporta piuttosto la necessità di stabilire se la rimozione stessa abbia un'obiettiva base di serietà (cioè se, in realtà, celi una consapevole deliberazione a favore dell'evento) e se il soggetto abbia maturato in buona fede la convinzione che l'evento non si sarebbe verificato*”. In termini più chiari, M. IACOVIELLO, *Processo di parti e prova del dolo*, in *Criminalia*, 2010, pp.463 ss., spiega che è come dire che “*chiudere gli occhi per non vedere ciò che si sa e si teme di vedere non è come non vedere*”.

uno di essi, decidendo di perseguirlo anche a costo di sacrificarne altri. L'evento lesivo di un bene o interesse altrui viene, quindi, accettato dall'agente come il prezzo da pagare per il raggiungimento dei propri scopi¹⁶⁴.

Questa ricostruzione fu pienamente condivisa dalla Corte d'Assise di Torino e parimenti riportata nella sentenza¹⁶⁵. Di seguito le conclusioni a cui condusse.

Nei confronti di Espenhahn, la sentenza riportava indicazione di tutti i dati e gli elementi di prova da cui emergeva la piena consapevolezza dell'imputato in ordine alle condizioni di lavoro e all'elevato rischio di incendio, circostanza che dava piena conferma della possibilità per Espenhahn di prevedere quello che sarebbe potuto succedere. Ciò si tradusse nella dimostrazione della avvenuta *rappresentazione* da parte sua della concreta possibilità di verificazione di incendi e infortuni anche mortali sulla linea¹⁶⁶. Lo stesso valeva per Priegnitz, Pucci, Moroni, Salerno, Cafueri.

¹⁶⁴ P. PIRAS in *La non obbligatorietà del bilanciamento nell'accertamento del dolo eventuale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2016, pp.1-2, utilizza una metafora molto esplicativa: "il soggetto posa su un piatto della bilancia il fine perseguito, ad es. lucrare una somma di denaro. Sull'altro piatto posa il prezzo da pagare se l'evento si verifica: risarcimento del danno, condanna penale ecc. Se va giù il piatto del fine perseguito: dolo eventuale; se va giù il piatto del prezzo da pagare: colpa cosciente. Infatti se va giù il primo piatto significa che il fine perseguito è più pesante, che il soggetto gli dà prevalenza, che è disposto ad accollarsi le conseguenze negative che la verificazione dell'evento può comportare. Ha concluso il freddo calcolo di convenienza e ha optato per perseguire comunque il suo fine."

¹⁶⁵ Invero, i concetti teorici sopra esposti sono quasi integralmente estrapolati dalla sentenza di primo grado (p. 325), all'interno della quale i giudici torinesi si sono premurati di riportare testualmente le statuizioni contenute nella sentenza n.10411/2011.

¹⁶⁶ A. AIMI, *Il dolo eventuale alla luce del caso Thyssenkrupp*, cit., p.5.

Le posizioni degli imputati, tuttavia, risultavano differenziate dal fatto che, nonostante la previsione degli eventi, tutti nutrivano la speranza che nulla sarebbe successo, il che fu reputato irragionevole in capo ad Espenhahn e, invece, ragionevole in capo agli altri imputati. Solo in favore di questi ultimi, cioè, fu riconosciuta la *ragionevole speranza* di cui la sentenza aveva precedentemente parlato, suscettibile di attrarre l'elemento psicologico nell'alveo della colpa cosciente, in quanto il soggetto proprio su di essa fonda la convinzione di poter evitare l'evento. La Corte di primo grado precisò che tale ragionevole speranza non andava considerata "*solo come un moto dell'animo paragonabile all'augurio*"¹⁶⁷, bensì in termini di persuasione circa l'adeguatezza delle proprie capacità oppure l'intervento di fattori esterni.

Segnatamente, per quanto riguardava Priegnitz, Pucci, Moroni, Salerno, Cafueri, il motivo per cui la speranza che essi nutrivano fu considerata ragionevole è da ricondurre alla della posizione da ciascuno ricoperta all'interno dell'organigramma societario, che giustificava la loro convinzione circa l'intervento di altri soggetti, come i dirigenti e i vertici della TKAST (tra cui Espenhahn), tecnicamente più esperti e gerarchicamente superiori, e di conseguenza in grado di assumere decisioni determinanti per il corso degli eventi. I suddetti imputati, dunque, avrebbero fatto affidamento sull'esperienza e sulla professionalità di altri, tra cui Espenhahn in quanto Amministratore delegato, circostanza che venne dalla Corte ritenuta irrilevante rispetto ai doveri su di essi gravanti in virtù della posizione di garanzia ricoperta, ma, al contrario, sufficiente a qualificare

¹⁶⁷ Così la sentenza di primo grado a pp. 349-350.

l'elemento soggettivo come colpa invece che dolo¹⁶⁸. Nondimeno, essendosi gli imputati rappresentati, e dunque avendo previsto, la possibilità di incendi e infortuni anche gravi, doveva più precisamente parlarsi di colpa cosciente. Per Espenhahn, invece, la Corte dichiarò di non riuscire a individuare nessun fattore su cui egli avrebbe potuto confidare, suscettibile di sostenere la ragionevolezza della sua speranza che nulla sarebbe accaduto. Non potendo, dunque, riporre fiducia in alcun fattore idoneo ad impedire l'evento, Espenhahn aveva accettato il rischio di verifica dello stesso. In ciò si indentificava la *volontà* dell'evento.

In questo modo fu accertata la responsabilità dolosa di Espenhahn in primo grado. La Corte, però, volle proporre un'ulteriore considerazione, che risultò determinante, avente ad oggetto il cd. *criterio economicistico o del bilanciamento*¹⁶⁹, anch'esso suggerito dalla sentenza Ignatiuc (Cass. pen., Sez. I, n.10411/2011). Si sostenne, infatti, che Espenhahn avesse accettato il rischio dell'evento a seguito di una deliberazione con cui aveva scientemente subordinato un bene, nel caso di specie l'incolumità dei lavoratori, ad un altro, cioè gli obiettivi economici della società. Quindi, secondo tale proposta ricostruttiva, Espenhahn avrebbe lucidamente pianificato di omettere le condotte doverose al fine di raggiungere il proprio obiettivo di risparmio, reputato prevalente, accettando il rischio di verifica di eventi lesivi a danno dei lavoratori. A sostegno di questa tesi il fatto che era stato proprio Espenhahn ad assumere, tra le altre, la cruciale decisione di posticipare gli

¹⁶⁸ Così la sentenza di primo grado alle pp. 318-319, che si occupano specificamente degli imputati Priegnitz e Pucci, ma dichiarando le stesse conclusioni valide anche per Moroni, Salerno, Cafueri.

¹⁶⁹ Per un approfondimento sull'argomento si rinvia al paragrafo 6 dell'articolo di G. DI BIASE, *Thyssenkrupp: verso la resa dei conti tra due opposte concezioni di dolo eventuale?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2013, pp. 17 ss..

investimenti per la sicurezza antincendio a dopo il trasferimento a Terni, il quale veniva reiteratamente posticipato sulla base, di nuovo, delle sue delibere.

***SEZIONE III - ... SECONDO LA CORTE D'ASSISE
D'APPELLO DI TORINO***

In sede di appello fu proposta dal Collegio una diversa lettura del dolo eventuale, che condusse alla riforma della condanna di primo grado per Espenhahn per i reati di incendio e omicidio, che da dolosa fu commutata in colposa.

Nella pronuncia, la Corte d'Assise d'Appello spiegava come il dolo eventuale e la colpa cosciente avessero in comune l'elemento rappresentativo, essendoci da parte dell'agente analogo previsione dell'evento, chiaramente non in termini di certezza (altrimenti dovendosi più correttamente parlare di volizione diretta), ma piuttosto in termini di più o meno intensa possibilità o probabilità. Ad ogni modo, valendo quanto detto per entrambe le figure, il tratto distintivo sarebbe stato da ricercare, se non nella rappresentazione, nella volontà, peculiarità del dolo¹⁷⁰. La Corte, tuttavia, diede subito conto della complessità dell'indagine orientata alla dimostrazione di un simile moto del tutto interiore e psicologico e, al fine di agevolare una simile indagine, proseguiva proponendo un'illustrazione degli elementi essenziali del dolo eventuale, sulla base del richiamo di alcune autorevoli sentenze precedenti, le cui statuizioni vennero messe a confronto con i contenuti della sentenza appellata.

¹⁷⁰ Vedi pp. 299 ss. della sentenza di secondo grado.

Il primo rimando fu effettuato con riferimento alla sentenza delle Sezioni Unite 26 novembre 2009, n.12433¹⁷¹, in cui riecheggiava la teoria del bilanciamento. Venne, infatti, ribadito che la possibilità di ravvisare il dolo eventuale come elemento psicologico dipendeva dall'accettazione dell'evento da parte dell'agente, che non doveva discendere da disattenzione o negligenza, ma da una specifica e consapevole ponderazione che aveva portato il soggetto all'azione, anche a costo di cagionare il fatto. Ai fini dell'accertamento, secondo quanto disposto dalla Cassazione, spettava al giudice verificare *“se l'agente, rappresentandosi l'eventualità di determinare l'evento, non avrebbe agito diversamente anche nella certezza di causarlo”*¹⁷². A ben vedere, si tratta precisamente della prima formula di Frank. La Corte sostenne che solo questa impostazione avrebbe permesso di dimostrare la componente volitiva pretesa dall'art. 43 c.p..

Alla luce di ciò risultava, dunque, non condivisibile la tesi accusatoria in primo grado, secondo cui, per dimostrare il dolo eventuale, sarebbe stato sufficiente provare che la condotta era stata posta in essere con la consapevolezza del rischio di verificazione dell'evento, circostanza confermata dal primo giudice che, sappiamo, aveva sposato la tesi

¹⁷¹ Si tratta di una sentenza in tema di ricettazione, con cui è stato stabilito che, ai fini della configurazione del dolo eventuale per tale figura delittuosa, serve di più di un mero sospetto in capo all'agente circa la provenienza della cosa, sospetto rispetto al quale il soggetto potrebbe mostrare semplice disattenzione o noncuranza. Quello che deve sussistere è una situazione inequivoca, in presenza della quale il soggetto, davanti all'alternativa tra l'agire e il non agire, sceglie consapevolmente di agire, accettando il rischio di star commettendo una ricettazione. Deve, cioè, essere possibile concludere che il soggetto avrebbe agito allo stesso modo anche se avesse avuto certa conoscenza della provenienza delittuosa della cosa. Così N. CECI in *Ricettazione, dolo eventuale, compatibilità, sussistenza*, in *Altalex*, 2010; G. ABBADESSA, *Ricettazione e dolo eventuale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2010.

¹⁷² Cfr p. 300 sentenza d'appello.

dell'accettazione del rischio. Al contrario, era stato escluso che l'Accusa dovesse dimostrare che il soggetto avrebbe agito anche se certo di cagionare l'evento, perché ciò, secondo il PM, caratterizzava il differente istituto del dolo diretto.

La delibera d'appello, però, smentì tutto ciò, tra l'altro osservando come in realtà la stessa sentenza della Corte di Cassazione presa a riferimento in primo grado (n. 10411/2011) qualificasse espressamente come oggetto di accettazione l'evento e non solo il rischio di verifica dello stesso. Allo stesso modo, oggetto del bilanciamento operato dall'agente doveva essere essere non il rischio, ma direttamente l'evento. I Giudici d'appello rimasero come questo profilo fosse stato efficacemente illustrato anche da altre sentenze¹⁷³, che sostanzialmente descrivevano l'evento in termini di prezzo che l'agente è disposto a pagare per il raggiungimento di un determinato scopo voluto. Tale similitudine consentiva anche di cogliere la consistenza dell'atteggiamento interiore del soggetto, che si poteva presumere avrebbe agito anche in presenza della previsione certa del verificarsi dell'evento.

Proseguendo, nella sentenza il Collegio giudicante passò a soffermarsi proprio su quanto appena detto, cioè sull'identificazione dell'evento collaterale come il prezzo da pagare pur di raggiungere lo scopo prefissato dall'agente. Al paragrafo precedente sono state illustrate le argomentazioni in base alle quali la prima Corte aveva sostenuto la presenza del dolo eventuale in capo ad Espenhahn, formulate sulla scorta della teoria

¹⁷³ Ad esempio, Cass. pen., Sez. IV, 24 marzo 2010, sentenza n. 11222 (c. Lucidi); Cass. pen., Sez. I, 11 luglio 2011, sentenza n. 30472 (c. Braidic).

dell'accettazione del rischio, nonché adducendo il criterio economicistico suggerito dalla teoria del bilanciamento e richiamato anche dalla "sentenza Ignatiuc". Espenhahn, infatti, fu accusato di aver effettuato una commisurazione degli interessi in gioco, il cui esito fu l'attribuzione della prevalenza all'interesse economico-imprenditoriale della società, risultandovi inferiore e, dunque, sacrificabile l'interesse all'incolumità dei lavoratori.

La Corte d'Appello osservò che, se l'interpretazione fornita dai Giudici di primo grado fosse stata corretta, allora avrebbe dovuto essere possibile cogliere la correlazione esistente tra il sacrificio di un certo bene e il soddisfacimento di un diverso interesse. Viceversa, tale correlazione non venne riscontrata nel caso di specie: gli obiettivi perseguiti da Espenhahn erano, infatti, di carattere economico, mentre gli eventi verificatisi erano marcatamente antieconomici. In quale modo la loro realizzazione avrebbe favorito il soddisfacimento dello scopo dell'imputato? In ragione di ciò risultava manifestamente impossibile qualificare l'incendio mortale come il prezzo da pagare pur di raggiungere l'obiettivo economico auspicato, che al contrario veniva da tale evento annientato. Espenhahn sarebbe di certo stato in grado di prevedere i danni ingenti che un tragico incendio mortale avrebbe comportato, ragion per cui era assolutamente da escludere la presenza di dolo eventuale¹⁷⁴.

Infine, la sentenza d'appello si soffermò sull'elemento che aveva portato i giudici di primo grado alla differenziazione delle posizioni degli imputati,

¹⁷⁴ A. AIMI, *Il dolo eventuale alla luce del caso Thyssenkrupp, cit.*. Cfr p. 305 della sentenza.

cioè la ragionevole speranza che, nonostante la possibilità di previsione degli eventi, nulla sarebbe accaduto. Nel ragionamento della prima Corte vennero rilevati “*evidenti profili di intrinseca contraddittorietà*”¹⁷⁵, non essendo chiaro il motivo per cui la diversa posizione gerarchica avrebbe reso irragionevole la convinzione di Espenhahn circa la evitabilità degli eventi e ragionevole quella degli altri¹⁷⁶. Infatti, fu eccepito che essi erano parimenti (se non in misura maggiore¹⁷⁷) a conoscenza delle circostanze fattuali e coadiuvavano Espenhahn nell’assunzione delle decisioni, come quella di posticipazione dell’utilizzo dei fondi straordinari. Quindi perché mai essi avrebbero dovuto ragionevolmente confidare nell’intervento risolutivo di Espenhahn, quando invece erano ben a conoscenza dei suoi piani d’azione, cui peraltro loro stessi avevano in qualche misura contribuito? Così la Corte d’Assise d’Appello motivò la censura relativa alla differenziazione della posizione di Espenhahn rispetto agli altri imputati sulla base della ragionevole speranza. Tutti, Espenhahn compreso, confidavano sul fatto che non avrebbero avuto luogo eventi disastrosi. Nondimeno, la sentenza non mancò di evidenziare come “*ovviamente, questo confidare era intriso di*

¹⁷⁵ Cfr p. 306 della sentenza di secondo grado.

¹⁷⁶ In tal senso S. RAFFAELE, *La rappresentazione dell’evento al confine tra dolo e colpa: un’indagine su rischio, ragionevole speranza e indicatori “sintomatici”*, cit., p.406.

¹⁷⁷ Si ricordi che, infatti, proprio la posizione gerarchicamente inferiore degli altri imputati determinava una loro maggiore vicinanza con la realtà aziendale, con cui essi avevano concretamente a che fare tutti i giorni. Ciò valeva in particolar modo per Moroni (Dirigente con competenza per la pianificazione degli investimenti antincendio nello stabilimento), Salerno (Direttore dello stabilimento) e Cafueri (RSPP) che frequentavano pressoché quotidianamente lo stabilimento. Diversamente, Espenhahn si recava fisicamente presso lo stabilimento solo saltuariamente.

*un'enorme imprudenza*¹⁷⁸ perché derivante dal fatto che i focolai che scoppiavano quotidianamente nelle linee erano non diffusivi e riuscivano fortunatamente ad essere sempre spenti, malgrado l'assenza di misure antincendio realmente efficaci, idonee ed appropriate.

Imprudenza e diligenza, e dunque colpa, costituivano l'elemento soggettivo di tutti gli imputati. Come sappiamo, si trattò specificamente di colpa cosciente perché gli imputati agirono “*nonostante la previsione dell'evento*” (art. 61 n.3 c.p.).

Da ultimo, è interessante notare come le sentenze di primo e secondo grado siano giunte a soluzioni profondamente diverse, seppur sulla base delle medesime premesse teoriche riconducibili agli assunti della sentenza n. 10411/2011 (cd. Ignatiuc), segnatamente la teoria dell'accettazione e il criterio economicistico proposto dalla teoria del bilanciamento.

¹⁷⁸ *Cfr* p. 308 della sentenza di secondo grado.

SEZIONE IV - ... SECONDO LE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE

SOMMARIO: 1. Lettura del dolo eventuale – 2. Indicatori del dolo eventuale – 3. Applicazione al caso di specie

Si giunse, infine, alla pronuncia delle Sezioni Unite in terzo grado, incaricate dal primo Presidente di occuparsi della controversia con lo scopo di fare chiarezza in materia di dolo eventuale, oggetto di numerose divergenze giurisprudenziali, e così assolvendo alla propria funzione nomofilattica. In particolare, ad esse fu richiesto di delineare la (spesso inafferrabile) linea di confine tra dolo eventuale e colpa cosciente, nonché di “*chiarire se la irragionevolezza del convincimento prognostico dell'agente circa la non verificazione dell'evento comporti o meno la qualificazione giuridica dell'elemento psicologico del delitto in termini di dolo eventuale*”¹⁷⁹.

È qui già possibile anticipare come la pronuncia della Cassazione confermò in buona sostanza la lettura della Corte d'Appello, affermando la correttezza dell'addebito in termini di colpa cosciente in capo all'Amministratore delegato, al pari degli altri imputati, disponendo l'annullamento con rinvio soltanto rispetto al frammento di sentenza concernente la determinazione delle pene¹⁸⁰.

¹⁷⁹ Cfr p. 70 della sentenza di legittimità nel caso Thyssenkrupp.

¹⁸⁰ Si rimanda al Capitolo Primo, Sezione III, paragrafo 3, che offre un esame più approfondito del contenuto della statuizione della Suprema Corte.

Per quanto qui interessa, le Sezioni Unite subito si pronunciarono circa la complessità della questione relativa al dolo eventuale, rispetto al quale, si ricordi, lo stesso Codice penale si era astenuto dall'assolvere al compito definitorio, rimettendolo alla giurisprudenza. La difficoltà, fu detto nella sentenza, dipendeva in gran parte dall'implicazione di atteggiamenti interiori, della psiche, che dovevano essere necessariamente accertati per comprovare l'elemento soggettivo e, tuttavia, proprio la loro ardua dimostrabilità aveva spesso fatto cedere alla tentazione di ricorrere a schemi presuntivi che, naturalmente, facilitavano l'onere probatorio¹⁸¹. Di qui la necessità di un intervento chiarificatore della Corte Suprema.

¹⁸¹ In tal senso le Sezioni Unite a p. 148 della sentenza.

1. LETTURA DEL DOLO EVENTUALE

Innanzitutto, le Sezioni Unite dichiararono di volersi attenere alla tradizionale tripartizione del dolo in tre categorie: dolo intenzionale, dolo diretto e dolo eventuale, definito come *“l'area dell'imputazione soggettiva dagli incerti confini, in cui l'evento non costituisce l'esito finalistico della condotta, né è previsto come conseguenza certa o altamente probabile: l'agente si rappresenta un possibile risultato della sua condotta e ciononostante s'induce ad agire accettando la prospettiva che l'accadimento abbia luogo”*¹⁸².

Approcciando la ricerca di una risposta agli interrogativi sul dolo eventuale, le Sezioni Unite procedettero all'esposizione di alcune vicende processuali coinvolgenti l'istituto in oggetto, con lo scopo di vagliare le soluzioni concretamente adottate dalle diverse Corti, messe alla prova da controversie sorte in ambiti complessi e tra loro differenti. Tra questi, in particolar modo l'ambito della circolazione stradale o di trasmissione del virus HIV¹⁸³. A conclusione di tale disamina, il Collegio tentò di “tirare le fila” della questione. Specificatamente, osservò come nei casi più controversi le Corti tendessero a prediligere le teorie volontaristiche, tutte orientate a cogliere l'atteggiarsi della volontà interiore dell'agente. Tuttavia, fu subito censurato dalle Sezioni Unite lo svilimento dell'elemento rappresentativo, nonché, ancora una volta, fu ribadita la complessità di una simile indagine, soprattutto perché il dolo eventuale presuppone un complicato atteggiarsi del già difficilmente dimostrabile concetto di volontà. Infatti, sebbene il soggetto

¹⁸² Cfr p. 154 della sentenza.

¹⁸³ Per approfondire l'analisi offerta dalla Cassazione, si rinvia alla lettura delle pp. 166 ss. della sentenza di legittimità.

non voglia che l'evento si verifichi, deve comunque essere possibile attrarre quest'ultimo nella sfera volitiva dell'agente perché il dolo eventuale è pur sempre dolo, cioè rappresentazione e volontà del fatto tipico. Tant'è che le Sezioni Unite censurarono la lettura che individuava erroneamente una sfumatura di continuità tra dolo eventuale e colpa cosciente, sostenendo che: *“le due figure sono forme di colpevolezza completamente diverse; (...) la struttura della previsione è diversa; diverso è l'evento; diverso è lo scenario dell'agire umano; diverso infine è l'animus”*¹⁸⁴. Il punto di partenza doveva essere, dunque, la presa di coscienza della radicale diversità tra i due istituti¹⁸⁵, tanto sul piano volitivo, quanto su quello rappresentativo.

Proprio la comprensione della diversità delle due figure doveva portare, secondo la Cassazione, a sconfessare, in primo luogo, la tesi che riconosceva nel dolo eventuale uno stato di dubbio irrisolto circa la verifica dell'evento¹⁸⁶. Tale stato, infatti, descriveva un atteggiamento psicologico di incertezza, non compatibile con una presa di posizione in termini di volontà, pertanto allontanando in misura non accettabile il dolo eventuale dal concetto normativo di dolo¹⁸⁷. In secondo luogo, da rinnegare anche la teoria dell'accettazione del rischio, che per molto tempo era stata la tesi maggioritaria, accusata dalle Sezioni Unite di aver finito per trasformare i reati di evento in reati di pericolo, in quanto non si riteneva attribuito il

¹⁸⁴ Cfr p. 178 della sentenza di legittimità.

¹⁸⁵ A. AIMI, *Il dolo eventuale alla luce del caso Thyssenkrupp*, cit., p.9.

¹⁸⁶ *Ibidem*.

¹⁸⁷ Cfr p. 179 della sentenza di legittimità.

corretto spessore alla componente volitiva dell'evento¹⁸⁸. Andava, dunque, trovata una diversa soluzione, che permettesse di identificare nel dolo eventuale un atteggiamento psichico di reale adesione all'evento, anche ove questo si verificasse come conseguenza non direttamente voluta della condotta.

D'altra parte, anche sul versante della rappresentazione andavano sconfessate le ricostruzioni che ritenevano tale elemento analogo per entrambi gli istituti. Invero, diversa è la prospettazione dell'evento da parte dell'agente e diversa la consapevolezza delle conseguenze fattuali. Ad avviso delle Sezioni Unite, l'elemento rappresentativo dovrebbe configurarsi nel dolo eventuale in termini di nitida, ponderata e chiara conoscenza degli elementi della fattispecie, tale da consentire una lucida prefigurazione dell'evento come concretamente realizzabile sulla base di un apprezzabile grado di probabilità. Diversamente, nel caso della colpa cosciente sussisterebbe solo la consapevolezza della concreta rischiosità della propria condotta, lontana dalle norme cautelari. Il soggetto avrebbe, allora, una consapevolezza più sfumata dell'evento, astenendosi dalla condotta

¹⁸⁸ *Cfr* p. 182 della sentenza di legittimità..

doverosa a causa di malgoverno del rischio, trascuratezza, imperizia, insipienza, irragionevolezza o altra biasimevole ragione^{189 190}.

Ricapitolando, la ricostruzione proposta dalle Sezioni Unite parte dall'assunto della netta separazione degli istituti del dolo eventuale e della colpa cosciente, diversi tanto sotto il profilo della rappresentazione, quanto sotto quello della volizione.

Nella responsabilità colposa si ha un rimprovero di inadeguatezza dell'agente rispetto al dovere precauzionale, disatteso in virtù di disattenzione, disinteresse o altro comportamento opinabile, con l'effetto di generare un evento, che, però, né era stato lucidamente e concretamente previsto, né tantomeno voluto.

Diversamente, il rimprovero doloso è relativo all'adesione del soggetto all'evento previsto come concreta e possibile conseguenza del proprio agire. Quindi, nel dolo eventuale sussiste la rappresentazione dell'evento in termini di significativa probabilità, oltre ad un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione. Si badi, tale atteggiamento non è la mera accettazione del rischio che dalla condotta possa discendere l'evento, ma è l'accettazione precisamente dell'evento stesso, che deve dipendere da una

¹⁸⁹ In tal senso, letteralmente, la sentenza della Cassazione, Sez. IV, 19 luglio 2017, n. 35585, nel caso riguardante il naufragio della nave da crociera Costa Concordia a causa della rischiosa manovra operata dal comandante Francesco Schettino, il cui fulcro era precisamente il tema della colpa con previsione. *Cfr* anche A. CENTONZE, *Gli incerti confini tra dolo eventuale e colpa cosciente e le applicazioni giurisprudenziali della formula di Frank*, in *Il Diritto vivente - Magistratura Indipendente*, 31 maggio 2020; nonché S. RAFFAELE, *La rappresentazione dell'evento al confine tra dolo e colpa: un'indagine su rischio, ragionevole speranza e indicatori "sintomatici"*, *cit.*, p.408, che qualifica il rimprovero colposo come un giudizio di inadeguatezza del soggetto rispetto al dovere precauzionale.

¹⁹⁰ Ad ogni modo, si invita alla lettura della più ampia illustrazione da parte delle Sezioni Unite, alle pp. 179 ss. della sentenza.

scelta razionale, ponderata e consapevole¹⁹¹. Sostanzialmente, questa scelta viene definita dalla Cassazione come l'esito di un bilanciamento da parte dell'agente, il quale "*dopo avere tutto soppesato, dopo avere considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia consapevolmente determinato ad agire comunque, accettando l'eventualità della lesione di beni giuridici altrui*"¹⁹².

¹⁹¹ Cfr. S. RAFFAELE, *La rappresentazione dell'evento al confine tra dolo e colpa: un'indagine su rischio, ragionevole speranza e indicatori "sintomatici"*, cit., pp. 408-409.

¹⁹² Così A. AIMI in *Dolo eventuale e colpa cosciente: il Caso Thyssen al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, fascicolo n.1, 2014, pp.55 ss.

2. INDICATORI DEL DOLO EVENTUALE

Alla luce di quanto affermato, le Sezioni Unite conclusero che, essendo il fulcro della questione la dimostrazione della consistenza dell'atteggiamento psicologico dell'agente, non verificabile in via diretta, l'indagine non poteva che collocarsi sul piano indiziario. Vennero, dunque, enucleati dal Collegio alcuni indici o indicatori del dolo eventuale, con la funzione di assistere il giudice, ove chiamato a decidere in che modo qualificare l'elemento psicologico dell'imputato, dirimendo l'alternativa dolo eventuale/colpa cosciente. Essi sono i seguenti¹⁹³:

a) *condotta che caratterizza l'illecito*. Tale indicatore ha particolare rilevanza negli illeciti di sangue e attiene alle modalità o ai connotati dell'agire (ad esempio, le caratteristiche dell'arma utilizzata, oppure il numero di colpi inferti e così via...).

b) *lontananza della condotta standard*. Si tratta di un indice afferente in particolar modo agli ambiti in cui rilevano norme cautelari, per cui più gravemente queste ultime vengono disattese e più ci si avvicina alla colpevolezza dolosa. Nella pronuncia la Corte fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla circolazione stradale, campo in cui si tende a riconoscere gli addebiti a titolo di colpa, concretizzandosi le infrazioni in violazioni delle norme cautelari contenute nel Codice della strada. Cionondimeno, più grave è la condotta, o meglio, più distante essa si pone rispetto alla condotta doverosa e più si tenderà, al contrario, a riconoscere una colpevolezza dolosa.

¹⁹³ L'illustrazione e breve spiegazione degli indicatori del dolo eventuale proposta qui di seguito aderisce e prende spunto dall'esposizione contenuta nella sentenza di legittimità a partire da pagina 186.

c) *personalità, storia e precedenti esperienze dell'agente*. L'indice della personalità coinvolge tutta una serie di attributi del soggetto, come la sua intelligenza, maturità o grado di cultura, che possono suggerire il modo di atteggiarsi di rappresentazione e volontà, nonché il grado di consapevolezza dell'agente. E così anche la storia e le precedenti esperienze, in un verso o nell'altro. La sentenza propone due esempi: il primo riguardante una donna imputata per aver trasmesso il virus HIV al suo compagno, come già aveva fatto con quello precedente, deceduto per questa causa, esperienza passata che certamente rendeva l'imputata maggiormente consapevole delle possibili conseguenze; secondo e diverso esempio concerne, invece, un lanciatore di coltelli che, dopo anni di esibizioni ben riuscite, non considerava di poter colpire il bersaglio umano in quanto le esperienze precedenti di questo lo avevano persuaso. La considerazione di tali dati porta verosimilmente a propendere per il dolo eventuale nel primo caso, mentre per la colpa cosciente nel secondo.

d) *durata e ripetizione della condotta*. Come illustrato al paragrafo precedente (§4.1), la Cassazione riconosce la presenza del dolo eventuale quando l'agente ha una prospettazione nitida, lucida delle circostanze, per cui agisce in virtù di un previo calcolo, di una ponderazione delle possibili conseguenze. Ciò porta a credere che nel caso di azioni repentine, d'impulso, non ci sia spazio per una studiata commisurazione delle circostanze, pertanto dovendosi tendenzialmente riconoscere un atteggiamento colposo. Viceversa per le condotte lungamente protratte. Lo stesso vale per il caso di reiterazione della condotta, come, di nuovo, nell'ipotesi di trasmissione del virus HIV, per cui maggiore è il numero di rapporti sessuali e maggiore consistenza assumeranno rappresentazione e volontà dell'evento da parte dall'agente.

e) *condotta successiva al fatto*. I comportamenti che vengono posti in essere dall'agente a seguito della condotta spesso rivelano la natura

dell'atteggiamento psicologico antecedente, contribuendo a denotare le intenzioni e la volontà del soggetto. Così si sarà indotti a ritenere colposo l'elemento psicologico dell'automobilista che, dopo aver causato un incidente, immediatamente si appresta a soccorrere eventuali vittime. Al contrario, si tenderà a considerare doloso il comportamento del ladro d'auto che fugge senza voltarsi indietro. Ad ogni modo, è importante non ricadere in simili automatismi, che sempre tenderebbero a ricollegare un opinabile comportamento successivo all'elemento doloso e viceversa. È chiaro che la soluzione dipenderà dal caso specifico, dovendo essere di volta i volta considerati gli elementi caratterizzanti la specifica fattispecie concreta.

f) *fine e motivazione di fondo della condotta, compatibilità dell'evento rispetto alle conseguenze collaterali*. Evidentemente il fine e il movente dell'agire sono forti indicatori dell'elemento soggettivo dell'agente. Al pari, la Cassazione ha affermato l'importanza, soprattutto in riferimento al caso di specie, della compatibilità dell'evento rispetto alle conseguenze collaterali, “cioè la congruenza del "prezzo" connesso all'evento non direttamente voluto rispetto al progetto d'azione”¹⁹⁴. Questo indicatore si rifà alla teoria che ravvisa il dolo eventuale quando l'evento collaterale è qualificabile come il prezzo che l'agente è disposto a pagare pur di raggiungere lo scopo voluto. Se questo è vero, allora il prezzo deve essere effettivamente congruo all'obiettivo e funzionale rispetto ad esso¹⁹⁵.

¹⁹⁴ Cfr p. 185 della sentenza di legittimità.

¹⁹⁵ Valutazione che, sappiamo, è stata esattamente quella che aveva portato la Corte d'Appello al riconoscimento in capo all'Amministratore delegato dell'elemento colposo, in luogo di quello doloso. Infatti, il cagionamento di un incendio mortale non era in alcun mondo funzionale al raggiungimento dell'obiettivo economico-imprenditoriale che, anzi, veniva da tale evento soverchiato (*infra* paragrafo successivo).

g) *probabilità di verifica dell'evento*. È vero che non è misurabile il coefficiente probabilistico che un soggetto internamente attribuisce ad un evento, ciononostante è sempre possibile fare una stima di massima sulla base del punto di vista dell'agente prima della condotta e della sua percezione della situazione.

h) *eventuali conseguenze negative o lesive anche per l'agente stesso*. Il fatto che dal verificarsi dell'evento discenda una lesione anche di beni o interessi dell'agente accrediterebbe l'ipotesi colposa. Infatti, è difficile ritenere che un soggetto decida di agire sapendo di procurarsi un danno e quindi accettando di ledere se stesso. Tuttavia, la Cassazione rimarca la non assolutezza di tale assunto, soprattutto in situazioni estreme. Emblematica l'ipotesi di fuga dalla polizia a seguito della commissione di un reato: il soggetto, guidando a velocità spropositata e senza rispettare i semafori, è ben consapevole di rischiare un incidente e, quindi, di mettere a rischio la propria incolumità, cosa che è disposto ad accettare pur di aumentare le proprie possibilità di fuga.

i) *contesto lecito o illecito*. Di solito, il collocarsi della condotta all'interno di una situazione illecita persuade più facilmente circa la dolo dell'atteggiamento psicologico dell'agente, perché il soggetto è già in un contesto antiggiuridico, il che suggerisce che anche tutte le sue azioni si pongano sul piano antiggiuridico¹⁹⁶. Monito della Cassazione è, però, di non attribuire valore assoluto al binomio contesto illecito – dolo eventuale,

¹⁹⁶ Si è detto nel Paragrafo 3.8 della Sezione I dell'attuale Capitolo che talvolta, in ragione della complessità dell'indagine nella psiche dell'agente, la circostanza della liceità o meno del contesto veniva utilizzata dai giudici come elemento da cui presumere la consistenza dell'elemento psicologico. Infatti, in una situazione già di per sé criminosa, illecita, era più agevole cogliere il disvalore della condotta e qualificarla come dolosa. In tal senso anche A. CAPPELLINI, *Il dolo eventuale tra garantismo e prevenzione generale nell'età del rischio*. *Brevi appunti*, cit., pp. 2996-2998.

dovendosi sempre considerare le circostanze concrete, variabili da situazione a situazione.

l) *tratti di scelta razionale che sottendono la condotta*. Enunciando tale indicatore, le sezioni Unite vogliono ribadire l'irrelevanza degli stati emotivi. Ottimismo, pessimismo, fiducia, speranza, ecc., possono aiutare a comprendere la personalità dell'agente, i suoi moti interiori, ma di certo non risolvono la questione relativa alla configurazione del dolo eventuale. La soluzione, al contrario, deve concentrarsi piuttosto sulle scelte razionali, ragionate e lucide dell'agente.

m) *prima formula di Frank*. Le Sezioni Unite parlano del “*più importante e discusso indicatore del dolo eventuale*”¹⁹⁷ che trova applicazione quando, alla stregua delle risultanze probatorie, è possibile concludere che l'agente avrebbe agito comunque anche se avesse avuto contezza della certa realizzazione dell'evento. La formula di Frank è definita dalla sentenza come sostanzialmente risolutiva, ma, precisa la Corte, solo nei casi in cui è possibile effettuare tale verifica controfattuale in maniera affidabile e concludente in ragione della sufficienza degli elementi probatori a disposizione del giudice. Ad ogni modo, è ribadito che la natura potenzialmente risolutiva di tale indicatore non deve indurre a impennare esclusivamente su di esso la ricerca dell'elemento psicologico, che deve, invece, avvalersi di tutti gli strumenti di indagine disponibili¹⁹⁸.

¹⁹⁷ Cfr p. 187 della sentenza. Per approfondimenti sulle formule di Frank si rinvia alla Sezione I del presente Capitolo.

¹⁹⁸ Anzi, la formula di Frank dovrebbe più correttamente indentificarsi in uno strumento integrativo e surrogatorio rispetto agli altri indicatori ricavabili sulla base del compendio probatorio raccolto dal giudice di merito. Così A. CENTONZE, *Gli incerti confini tra dolo eventuale e colpa cosciente e le applicazioni giurisprudenziali della formula di Frank*, cit..

Questi, dunque, gli indicatori del dolo eventuale enucleati dalle Sezioni Unite, che precisarono non trattarsi di un catalogo tassativo, ma anzi aperto. Aggiunsero poi che, trattandosi di fattispecie indiziarie, il giudizio sull'elemento psicologico sarebbe stato tanto più forte quanto più gli indici (possibilmente in elevato numero) sarebbero stati affidabili, coerenti e consonanti. Fondamentale, dunque, l'operato del giudice¹⁹⁹.

¹⁹⁹ Sul punto la sentenza si dilunga, ponendo l'attenzione sulle caratteristiche e sull'atteggiamento che il giudice deve assumere per poter svolgere con successo una simile indagine, ossia *“abbia matura consapevolezza del proprio ruolo di professionista della decisione; e sia determinato a coltivare ed esercitare i talenti che tale ruolo richiedono: assiduo impegno a ricercare, con le parti, i fatti fin nei più minuti dettagli; e ad analizzarli, soprattutto, con un atteggiamento di disinteresse, cioè di purezza intellettuale che consenta di accogliere, accettare senza pregiudizi il senso delle cose; di rifuggire da interpretazioni precostituite, di maniera; di vagliare e ponderare tutte le acquisizioni con equanimità”*. Cfr p. 188 della pronuncia.

3. APPLICAZIONE AL CASO DI SPECIE

Sulla scorta dei principi di diritto e degli indicatori enucleati, le Sezioni Unite affermarono la correttezza delle statuizioni della sentenza d'appello escludenti il dolo eventuale, trasparendo, al contrario, l'erroneità delle deduzioni della sentenza di primo grado.

Quest'ultima, in primo luogo, venne censurata nell'utilizzo della teoria dell'accettazione del rischio (in luogo della teoria dell'accettazione dell'evento), che per molto tempo aveva costituito ostacolo alla corretta configurazione del dolo eventuale in quanto non attribuente il corretto peso all'elemento volitivo.

In secondo luogo, la sentenza di legittimità evidenziò l'incoerenza della diversificazione in primo grado dell'elemento psicologico in capo agli imputati, tutti partecipi attivi, secondo le proprie prerogative, del medesimo processo decisionale. Di conseguenza, parimenti incoerente risultava essere l'affermazione circa la ragionevolezza della speranza, suscettibile di configurare la colpa, in capo a Priegnitz, Pucci, Moroni, Salerno e Cafueri, mentre la stessa veniva qualificata come irragionevole in capo ad Espenhahn. In aggiunta a ciò, il fatto di aver fondato in misura apprezzabile la ricostruzione accusatoria sull'elemento della ragionevole o irragionevole speranza fu censurato dalla Cassazione anche perché, come sopra osservato, essa esortava a condurre l'indagine sull'elemento soggettivo sulla base di più indicatori possibili, non essendo sufficientemente affidabile il giudizio incentrato su uno solo di essi.

Erano, invero, da considerare anche altri indicatori. Ad esempio, la Corte prese in considerazione la personalità di Espenhahn, dirigente di grande rilievo, da tutti descritto come competente, preparato, professionale, scrupoloso. Si trattava di dati che difficilmente potevano indurre a credere

ad una sua consapevole e studiata scelta di disattendere le politiche imposte dalla casa madre tedesca sulla sicurezza antincendio. Anzi, fu riportato il fatto, riferito da alcuni testimoni nel processo di merito, che lo stabilimento veniva “tirato a lucido” prima dei sopralluoghi di Espenhahn, il che suggeriva una sua distorta percezione della reale situazione. Ciò aveva sicuramente avuto un impatto sull’elemento rappresentativo configurabile in capo all’Amministratore delegato.

A ciò si aggiunga la valutazione di un ulteriore indicatore, quello che nella sentenza venne descritto come *“la congruenza del "prezzo" connesso all'evento non direttamente voluto rispetto al progetto d'azione”*. Le Sezioni Unite avvallarono le argomentazioni della Corte d’Appello di Torino, escludenti una simile qualificazione dell’evento collaterale (cioè l’incendio mortale), che viceversa annichiliva gli asseriti obiettivi economici dell’imputato.

Tutto ciò, conclusero le Sezioni Unite, portava ad escludere il dolo eventuale e a riconoscere, invece, in capo a tutti gli imputati la colpa, aggravata dalla previsione dell’evento.

SEZIONE V - GIURISPRUDENZA SUCCESSIVA

Con la pronuncia della sentenza ThyssenKrupp in sede di legittimità, le Sezioni Unite credevano di essere finalmente pervenute ad una valida risoluzione dell'annosa questione del dolo eventuale, attraverso l'elaborazione di una serie di autorevoli principi di diritto e di indicatori suscettibili di incanalare il giudice nel percorso processuale più adeguato all'identificazione dell'elemento soggettivo del reato, e allo stesso tempo ponendo fine ai contrasti giurisprudenziali sul punto. Tuttavia, l'immediata reazione delle Corti di merito e di legittimità fu in parte deludente di tali buoni propositi.

Il presente paragrafo intende offrire uno sguardo d'insieme sulla prassi giurisprudenziale posteriore al caso ThyssenKrupp, proponendo la rapida analisi di alcune sentenze della Corte Suprema in tema di dolo eventuale, emblematiche dell'ambiguità dell'atteggiamento della giurisprudenza successiva. In particolare, alcuni autori²⁰⁰ osservano che le sentenze sul tema in "era post ThyssenKrupp" possono essere divise in tre categorie:

i) la *prima categoria* interessa quelle sentenze che sostanzialmente hanno ignorato il *dictum* delle Sezioni Unite, perseverando nell'applicazione dei criteri tradizionali. Indicativa in tal senso la *sentenza 28 ottobre 2014, n. 52530 (c. Acerbi)*²⁰¹ della Cassazione, nella quale, nel confermare le

²⁰⁰ Così A. CAPPELLINI, *Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le sezioni unite Thyssen e il loro impatto sulla giurisprudenza successiva*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2015, paragrafo 5, pp. 35 ss..

²⁰¹ Cass. pen., Sez. I, 28 ottobre 2014, sentenza n. 52530, www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org. Il caso riguardava un soggetto, uso alle sostanze alcoliche e stupefacenti, che, dopo un litigio notturno con la convivente, decideva di cospargere il materasso di benzina e darvi fuoco, successivamente aprendo le

ricostruzioni di merito prospettanti la commissione di omicidio e incendio con dolo eventuale, la Corte si rifece al tradizionale criterio dell'accettazione del rischio. Sostanzialmente si assisteva ad un ritorno al passato, il che risultava ancora più sconcertante considerando che, paradossalmente, le precedenti sentenze di merito si erano dimostrate più rispettose del dettato delle Sezioni Unite rispetto alla stessa Sezione incaricata. Infatti, seppur in diversi punti riecheggiasse la tesi dell'accettazione del rischio, la motivazione della sentenza di primo grado mostrava una singolare attenzione per criterio del bilanciamento e per il vaglio delle circostanze fattuali alla luce degli indicatori del dolo eventuale²⁰². La Cassazione avrebbe, quindi, potuto limitarsi a ribadire tale linea argomentativa, al contempo soddisfacendo le istanze di uniformità della giurisprudenza della medesima Corte a Sezioni Unite. La Prima Sezione, invece, come sappiamo decise diversamente, peraltro senza nemmeno fornire appropriata spiegazione della ragione per cui si ritenne di disattendere le recenti indicazioni sul dolo eventuale, finendo per sposare la tesi che le Sezioni Unite avevano espressamente dichiarato essere errata e di conseguenza da rinnegare²⁰³.

valvole del gas e uscendo dall'appartamento. L'incendio che ne scaturì divampò in tutto l'edificio, provocando la morte per intossicazione di monossido di carbonio di una bambina e di sua nonna, abitanti al piano superiore, nonché le lesioni di un uomo gettatosi dal balcone per scampare all'intossicazione da fumo.

²⁰² La sentenza della Corte d'Assise di La Spezia così motivava il dolo eventuale: “*nel bilanciamento fra i beni e gli interessi in gioco [...], l'imputato non ha esitato a sacrificare l'incolumità altrui per realizzare il proprio obiettivo*”. Aggiungendo, poi, che anche la considerazione di ulteriori indicatori confermava la presenza di dolo eventuale. Per esempio, c'era ragionevole capacità di previsione dell'evento da parte dell'imputato (indicatore *g*) di cui al §2 della Sezione IV del presente Capitolo), nonché la decisione di aprire i rubinetti del gas suggerirebbe la presenza di fredda razionalità e ponderatezza alla base dell'azione (indicatore *l*)).

²⁰³ Per approfondimenti su tale pronuncia si rinvia a M. DOVA, *Dolo eventuale: la Cassazione ritorna al passato. Un contrasto solo formale?*, in *Diritto Penale*

Sulla scia di questa sentenza se ne ebbero altre²⁰⁴.

ii) la *seconda categoria*, invece, contempla le pronunce che hanno preso atto della nuova formulazione del dolo eventuale ad opera delle Sezioni Unite, in effetti contenendo anche un riferimento ad essa, ma poi mancando di darvi concreta applicazione, oppure facendolo soltanto in maniera parziale. Esempio la *sentenza 30 settembre 2014, n. 43348 (c. Mistri)*²⁰⁵. Qui la Cassazione fece riferimento, in successione, ad una molteplicità di criteri, come la rappresentazione in concreto dell'evento, l'accettazione del rischio, il bilanciamento, la previsione negativa dell'evento, infine concludendo col riferimento alla sentenza ThyssenKrupp “*quale fosse il*

Contemporaneo, 2015, p.2 ss.. Tale articolo, peraltro, tenta anche di comprendere le ragioni di un simile ritorno al passato (forse un tentativo di riesplorazione della categoria del dolo eventuale in ottica di soddisfazione di istanze repressive?), nonché tenta di applicare al caso di specie gli indicatori del dolo eventuale.

²⁰⁴ Così Cass. pen., Sez. I, 21 gennaio 2015 sentenza n. 16998 (c. Guidi), in *Italggiure*, relativo ad una rapina conclusasi con la morte di un'anziana, percossa ed immobilizzata con del nastro adesivo, che ne ha cagionato il soffocamento, dove si definisce il dolo eventuale come “*previsione dell'evento morte da parte degli imputati e la sua accettazione*”. Oppure, Cass. pen., Sez. I, 18 novembre 2014 sentenza n. 10596 (c. Maskaj), in *Italggiure*, relativa ad un tentato omicidio durante una sparatoria in un locale, per cui il dolo eventuale sarebbe “*costituito dalla consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonché dall'accettazione di tale rischio*”. E ancora, Cass. pen., Sez. II, 14 maggio 2014 sentenza n. 19777 (c. Petronella), in *Italggiure*, relativo ad investimento mortale, preceduto da un inseguimento a seguito di un diverbio, in cui si afferma che “*è sufficiente, al fine di integrare l'elemento psicologico del dolo eventuale, che l'agente abbia previsto come probabile l'evento lesivo, accettandone il rischio della concreta verifica*”.

Ad ogni modo, è opportuno osservare che in tutti questi casi le affermazioni riportate sono state fatte in via del tutto incidentale, non essendo stato affrontato dalle pronunce in maniera diretta il tema del discrimen tra dolo eventuale e colpa cosciente, fatto che potrebbe costituire un'attenuante. Così osserva M. DOVA, *Dolo eventuale: la Cassazione ritorna al passato. Un contrasto solo formale?*, cit., p. 36 (cfr nota 115).

²⁰⁵ Cass. pen., Sez. II, 30 settembre 2014 sentenza n. 43348, in *Italggiure*. Il caso riguardava la fuga in macchina di alcuni rapinatori dai Carabinieri, ad alta velocità e senza rispettare i semafori, conclusasi con l'impatto tra la suddetta autovettura ed un'altra, il cui conducente riportò delle lesioni gravi.

naturale sviluppo del precedente argomentare”²⁰⁶. L’ambiguità di questa pronuncia era lampante: da un lato, proponeva “in blocco” tutta una serie di criteri incompatibili tra loro e corrispondenti a quelli che proprio la menzionata sentenza ThyssenKrupp aveva inteso superare; dall’altro, considerava correttamente alcuni degli indicatori del dolo eventuale e ne faceva applicazione²⁰⁷.

E così anche altre sentenze della Cassazione, paradigmatiche di questo atteggiamento ambivalente: in prima battuta apparentemente allineate alla sentenza ThyssenKrupp, ma poi equivocamente coinvolgenti criteri diversi, come quello, che continuava costantemente a riemergere, dell’accettazione del rischio²⁰⁸.

iii) infine, l’*ultima categoria* considera le risoluzioni giurisprudenziali che finalmente avevano accolto a pieno il dettato delle Sezioni Unite e che ponevano a proprio fondamento gli indicatori da essa proposti. In tal senso la sentenza 11 febbraio 2015, n. 8561 (c. De Luca)²⁰⁹ della Cassazione: nel

²⁰⁶ Così A. CAPPELLINI, *Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le sezioni unite Thyssen e il loro impatto sulla giurisprudenza successiva*, cit., p.37.

²⁰⁷ Infatti, venne, ad esempio, considerato il contesto illecito della condotta (era una fuga dalle autorità a seguito di una rapina - indicatore *i*), cfr paragrafo 2, Sezione IV), la storia personale dell’imputato (che aveva precedenti penali – indicatore *c*), l’elevata possibilità di prevedere con un buon grado di probabilità l’evento (vista la consapevolezza delle pericolose infrazioni stradali che venivano commesse - indicatore *g*) e così via.

²⁰⁸ Sempre nel saggio di A. CAPPELLINI, *Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le sezioni unite Thyssen e il loro impatto sulla giurisprudenza successiva*, cit., pp. 37-38, si è tentato di trovare un’attenuante per tali condotte della Cassazione, osservando come, nei casi cui ci si riferisce, ancora una volta il fulcro della pronuncia non era il discrimen tra dolo eventuale e colpa cosciente ma, segnatamente, quello tra dolo eventuale e dolo diretto. Ciò farebbe assumere un’ottica diversa alle pronunce e, dunque, forse anche un peso diverso alle loro statuizioni in tema di dolo eventuale.

²⁰⁹ Cass. pen, Sez. I, 11 febbraio 2015, sentenza n. 8561 (c. De Luca), in *Italggiure*. Il fatto aveva avuto luogo in ragione della guida sconsiderata dell’imputato, che, per impedire ad alcuni motociclisti di sorpassare la propria autovettura, aveva improvvisato una manovra

determinare l'elemento soggettivo dell'autore dell'incidente mortale, la Corte di Cassazione confermò le argomentazioni delle Corti di merito, le quali avevano accertato il dolo eventuale alla stregua dei criteri e degli indicatori della sentenza ThyssenKrupp, compreso il giudizio controfattuale alla luce della formula di Frank²¹⁰. Aderente alle indicazioni delle Sezioni Unite anche la *sentenza 19 settembre 2014, n. 14548 (c. Moriconi)*²¹¹ che, muovendo dal rifiuto della teoria dell'accettazione del rischio, identificò, grazie alla valutazione fondata sugli indicatori, il dolo eventuale nella qualificazione da parte dell'agente dell'evento come il prezzo da pagare per il conseguimento dell'obiettivo voluto. Oppure, ancora, la *sentenza 11 marzo 2015, n. 18220 (c. Beti)*²¹², che ribadì e diede rilevanza al profilo relativo al corretto utilizzo degli indicatori. Nel caso di specie la Cassazione ritenne che le prime due Corti, nel confermare la presenza di dolo eventuale, avessero mancato di condurre una valutazione globale e completa di tutti gli

a sinistra, collidendo con due dei motociclisti. Uno fu disarcionato e subì gravi lesioni, l'altro si trovò stretto tra l'autovettura e la barriera metallica spartitraffico, subendo delle lesioni che poi gli procurarono la morte.

²¹⁰ Ed è, in realtà, proprio a ciò relativa l'unica nota che A. CAPPELLINI, *Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le sezioni unite Thyssen e il loro impatto sulla giurisprudenza successiva, cit.*, p.38, muove a tale decisione, cioè l'aver forse incentrato eccessivamente la risoluzione sulla formula di Frank, non dedicando abbastanza spazio all'approfondimento di altri indicatori. Si è, infatti, già discusso del monito delle Sezioni Unite, le quali invitavano le Corti a svolgere indagini poggianti su più indicatori possibili, riconducendo la formula di Frank a mo' di "test controfattuale" a carattere surrogatorio (*cf.* paragrafo 2, Sezione IV del presente capitolo).

²¹¹ Cass. pen, Sez. V, 19 settembre 2014, sentenza n. 14548 (c. Moriconi), in *Italggiure*. L'imputato, dopo essere stato escluso da un torneo di poker, decise di appiccare un incendio nel circolo privato, cagionando la morte di due persone.

²¹² Cass. pen, Sez. I, 11 marzo 2015, sentenza n. 18220 (c. Beti), in *Italggiure*. Il fatto riguardava un guidatore ubriaco che, imboccando contromano un tratto autostradale in piena notte, finì per schiantarsi contro un veicolo con cinque ragazzi a bordo, quattro dei quali persero la vita.

indicatori, avvalendosi soltanto di alcuni di essi, di conseguenza non fornendo un accertamento sufficiente dell'elemento psicologico. In ragione di ciò, la Cassazione decise di annullare con rinvio la sentenza d'appello, rimettendo al giudice *ad quem* il completamento dell'indagine sull'elemento soggettivo in sede di rinvio, in ossequio al *dictum* delle Sezioni Unite.

Altri esempi potrebbero, poi, essere fatti anche rispetto a pronunce di legittimità di più fresca data. Così la sentenza 3 maggio 2021, n. 27905 (c. Ciontoli)²¹³, peraltro oggetto di significativa attenzione da parte dell'opinione pubblica, in cui venne riconosciuto il dolo eventuale in capo all'imputato in forza del bilanciamento che si affermò essere stato da lui operato: da un lato, il proprio interesse al mantenimento dell'incarico di lavoro nelle forze dell'ordine e, dall'altro, il bene vita di Marco Vannini, prezzo che Antonio Ciontoli accettò di pagare.

Sulla stessa linea numerose altre sentenze, che si sono dimostrate pienamente inclini all'accoglimento della nuova formulazione del dolo eventuale, dandovi materiale applicazione e così favorendo il consolidamento del filone giurisprudenziale inaugurato con la sentenza ThyssenKrupp.

Ebbene, a conclusione della breve disamina proposta, è possibile affermare che la travagliata questione relativa al dolo eventuale e ai suoi confini non aveva di certo visto il proprio epilogo con la sentenza

²¹³ Cass. pen, Sez. V, 03 maggio 2012, sentenza n. 27905 (c. Ciontoli), www.giurisprudenzapenale.com. Si trattava del celebre fatto avuto luogo a casa dell'imputato Antonio Ciontoli, padre della fidanzata della vittima, Marco Vannini, ferito con un colpo di pistola nel bagno dell'abitazione. L'imputato, nel timore di perdere il proprio lavoro nelle forze dell'ordine a causa della sua condotta, aveva ritardato l'intervento dei soccorsi e omesso la reale successione dei fatti (con il contributo degli altri familiari), impedendo di salvare la vita al ragazzo.

ThyssenKrupp, come dimostrava la casistica immediatamente successiva. Senza dubbio, però, andava riconosciuta l'importanza di tale pronuncia, responsabile della parziale composizione dell'argomento sulla base del superamento dell'eterogenea accozzaglia di ricostruzioni teoriche che fino a quel momento si erano accavallate e commiste. Essa aveva, infatti, senz'altro favorito la riorganizzazione e l'omogeneizzazione di gran parte della giurisprudenza in tema di dolo eventuale. Sicché, la sentenza protagonista del presente elaborato doveva essere vista non come un approdo, ma come un punto di ripartenza²¹⁴ nella considerazione teorica dell'istituto del dolo eventuale, che stavolta poteva avvenire su basi solide e autorevoli, gettate precisamente dalle Sezioni Unite in occasione della vicenda ThyssenKrupp.

²¹⁴ Così A. CAPPELLINI, *cit.*, pp. 40 ss., paragrafo 6.

CAPITOLO TERZO

***LA RESPONSABILITA' PENALE DELLE PERSONE
GIURIDICHE***

SEZIONE I - LA RESPONSABILITA' PENALE DELL'ENTE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

SOMMARIO: 1. *“Societas delinquere non potest”*: il carattere personale della responsabilità penale – 2. Fase evolutiva: *“Corporate crime”* e spinta sovranazionale – 3. Il Decreto legislativo n. 231/2001 – 3.1 Compatibilità con il sistema – 3.2 Presupposti applicativi – 3.3 Clausola di esonero: il modello di organizzazione e gestione (MOG) – 3.4 Autonomia – 3.5 Sanzioni

Fino a questo punto, l'elaborato si è preminentemente occupato dell'indagine circa la posizione processuale delle persone fisiche imputate e l'elemento soggettivo in capo ad esse sussistente. Tuttavia, non va dimenticato che nel processo risultò destinataria delle contestazioni della Pubblica Accusa anche una persona giuridica, la ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. (TKAST), poi condannata in via definitiva. Tale risultato fu possibile grazie ad un percorso dottrinale, giurisprudenziale e legislativo che aveva portato all'accoglimento all'interno del nostro sistema giuridico della possibilità di riconoscere anche in capo ad enti e persone giuridiche la responsabilità penale, circostanza che per lungo tempo era stata assolutamente negata.

Da segnalare il fondamentale contributo delle Sezioni Unite in occasione della sentenza Thyssenkrupp relativamente alla dibattuta questione concernente la compatibilità tra i criteri della responsabilità da reato dell'ente e gli illeciti colposi, contributo che ha permesso la completa estensione della disciplina a questi ultimi.

1. “SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST”: IL CARATTERE PERSONALE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE

Tradizionalmente l’ordinamento italiano non conosce forme di responsabilità penale a carico delle persone giuridiche²¹⁵. Da tempo, era considerato principio inscalfibile quello secondo cui “*societas delinquere non potest*”²¹⁶, che ha comportato il consolidarsi della concezione personalistica della responsabilità penale²¹⁷. Le ragioni di tale tradizione risalente erano molteplici. Prima tra tutte la comune considerazione della detenzione come la sanzione penale tipica, alla quale può materialmente essere assoggettata soltanto una persona fisica. Ulteriormente, la stessa teoria

²¹⁵ E in realtà, *formalmente*, tutt’ora è così – cfr G. FIANDACA, E. MUSCO in *Diritto penale. Parte Generale*, cit.. Infatti, nei successivi paragrafi si vedrà come la responsabilità introdotta con il D.Lgs. 231/2001 è formalmente una responsabilità amministrativa, sebbene poi ne sia stata riconosciuta pacificamente la natura sostanzialmente penale. Si rimanda alla lettura dei paragrafi seguenti.

²¹⁶ A dispetto della lingua in cui è formulato, che ha erroneamente indotto molti ad attribuirlo all’antica tradizione romana, tale brocardo fu formulato nel 1881 dal penalista tedesco Franz von Liszt.

Diversamente, nei secoli precedenti aveva dominato l’idea per cui “*universitas delinquere et puniri potest*”, secondo cui, cioè, i fenomeni collettivo-associativi potevano essere penalmente imputabili e punibili. Vedi G. MARINUCCI, *La responsabilità penale delle persone giuridiche: uno schizzo storico-dogmatico*, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura penale*, 2007, pp. 445-469; M. NOTARANGELO, *La responsabilità dell’ente: una breve disamina*, in *Diritto.it*, 2020, che a p. 3 dedica un breve approfondimento alla sentenza della Corte Costituzionale 368/1988, che ha abbracciato il ritorno al principio “*universitas delinquere et puniri potest*”. infatti, essa invitava ad aderire al principio costituzionale secondo cui “*nulla poena sine culpa*”, che conseguentemente impedirebbe il trasferimento della responsabilità per un illecito commesso dall’ente in capo alla persona fisica, che risulterebbe priva di colpa. Questa interpretazione della Corte Costituzionale favoriva, quindi, l’ingresso nell’ordinamento della possibilità di riconoscere direttamente in capo all’ente la responsabilità penale.

²¹⁷ Cfr E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, A. RONCO, *Diritto penale dell’impresa*, Bologna, 2022, p. 49.

tripartita del reato, accolta da dottrina e giurisprudenza maggioritarie, era ritenuta incompatibile rispetto alla responsabilità penale degli enti, soprattutto con riferimento alla componente della colpevolezza. Come si potrebbe, infatti, parlare di dolo o colpa rispetto ad un ente, che di certo non presenta la dimensione psicologica umana?

Peraltro, si riteneva che la stessa Costituzione italiana fornisse un dato normativo costituente avallo del brocardo latino sopra citato e cioè l'*art. 27 co 1 Cost.*, il quale dispone che: "*La responsabilità penale è personale*". Il valore ostativo di questo principio si propagherebbe tanto dall'interpretazione più restrittiva che ne è stata data, quanto da quella più estensiva.

Alla luce della lettura restrittiva, la *ratio* della disposizione sarebbe di garantire un sistema scevro da *responsabilità per fatto altrui*: la responsabilità penale è personale nel senso che ognuno risponde soltanto delle proprie condotte criminose. Rispetto a tale lettura "minima" erano stati sollevati dubbi di costituzionalità dipendenti dalla asserita eccessiva limitatezza, che non escludeva, per esempio, la responsabilità oggettiva. Ad ogni modo, questa prima formulazione era ritenuta confliggente con l'istituto della responsabilità penale degli enti in quanto, chiaramente, il reato doveva pur sempre venire materialmente commesso da una persona fisica, non essendo la persona giuridica dotata di una dimensione corporea con cui intervenire nella realtà concreta. Di conseguenza, la responsabilità configurabile in capo all'ente sarebbe stata una responsabilità per fatto altrui, cioè della persona fisica agente, circostanza costituzionalmente esclusa.

La lettura estensiva dell'*art. 27 Cost.* fu favorita dall'accoglimento dei dubbi di costituzionalità sollevati in merito alla prima interpretazione. Tale differente lettura permise la teorizzazione del concetto di *responsabilità*

penale colpevole e la conseguente costituzionalizzazione del principio *nullum crimen sine culpa*. Quest'ultimo precetto venne ritenuto soddisfacente sotto un duplice punto di vista: da un lato, implicava il rigetto della responsabilità oggettiva, caratterizzata dall'assenza di colpevolezza²¹⁸; dall'altro lato, risultava aderente alla funzione rieducativa della pena²¹⁹.

Tuttavia, ancorare il carattere personale della responsabilità penale alla colpevolezza significava, ancora una volta, negare la compatibilità tra l'istituto e le persone giuridiche, in quanto soggetti giuridici privi di dimensione psicologica e di conseguenza incapaci di un atteggiamento colpevole²²⁰. Ciò, si disse, avrebbe condotto ad una responsabilità sostanzialmente oggettiva per l'ente, cosa che, però, si riteneva contrastare col dettato costituzionale.

E ancora, un'ulteriore ragione di incompatibilità sorgeva sulla base della considerazione della necessaria corrispondenza tra soggetto colpevole e pena supposta dal principio *nullum crimen sine culpa*. Invero, concepire una responsabilità penale delle persone giuridiche avrebbe, di fatto, comportato inevitabilmente l'estensione degli effetti della pena anche di soggetti terzi ed estranei rispetto all'illecito, come i creditori o i soci dell'ente²²¹.

²¹⁸ P. FRANCESCHETTI *Responsabilità oggettiva*, in *Altalex*, 2016.

²¹⁹ Cfr G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte Generale*, cit., p. 684.

²²⁰ Cfr C.F. GROSSO, voce *Responsabilità penale*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 1968, pp. 712 ss..

²²¹ O anche altri soggetti ancora, come i dipendenti della società, tutti parimenti estranei al reato. In tal senso K. ENGISCH, *Empfiehl es sich, die Strafbarkeit der juristischen Person gesetzlich vorzusetzen?* In *Verhandlungen des Vierzingsten Deutschen Juristentags*, 1954; F. PALAZZO, *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2021.

Decenni di dibattiti dottrinali e giurisprudenziali, dunque, avevano condotto al consolidamento dell'opinione secondo cui non risultava possibile addebitare una responsabilità penale alle persone giuridiche.

Tuttavia, è stato contestato che tale obiezione potrebbe essere sempre sollevata, posto che qualsiasi pena incide indirettamente in qualche misura su soggetti terzi legati al condannato.

2. FASE EVOLUTIVA: “CORPORATE CRIME” E SPINTA SOVRANNAZIONALE

Tuttavia, nel tempo, la ferma convinzione della non compatibilità dell’istituto della responsabilità penale degli enti con il sistema giuridico italiano cominciò ad entrare in crisi.

Il principale fattore che determinò il crollo del paradigma tradizionale fu l’enorme evoluzione delle realtà societarie nel contesto della globalizzazione. Si cominciò a porre l’attenzione ai sempre più frequenti episodi delittuosi in ambito fallimentare, tributario, finanziario, che risultavano direttamente imputabili alle attività imprenditoriali, alle loro scelte operative, strategie e politiche²²². Venne, quindi, a delinearsi una vera e propria *nuova forma di criminalità*, la cui singolarità era l’identificazione di una persona giuridica quale soggetto attivo del reato. Ovviamente la concezione personalistica della responsabilità penale era fortemente inadatta rispetto a tale fenomeno di *corporate crime*^{223 224}.

Peraltro, determinante fu anche la spinta derivante dal *contesto sovranazionale*.

²²² Cfr G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte Generale, cit.*, pp. 176 ss.

²²³ Per un’illustrazione più completa del fenomeno del *corporate crime* si rinvia a A. VISCONTI, *Crimine organizzativo*, contributo per il volume *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, a cura di C. PIERGALLINI, G. MANNOZZI, C. SOTIS, C. PERINI, M.M. SCOLETTA, F. CONSULICH, Milano, 2022, pp. 1327 ss..

²²⁴ Per ulteriori approfondimenti circa il processo di superamento del brocardo *societas delinquere non potest* si veda M. NOTARANGELO, *La responsabilità dell’ente: una breve disamina*, in *Diritto.it*, 2020, pp. 1-4.

Invero, volgendo lo sguardo verso gli altri ordinamenti continentali (ad esempio quello francese, svizzero, spagnolo, portoghese, olandese, finlandese e altri ancora), ci si era accorti che molti di essi avevano accolto l'istituto della responsabilità penale degli enti. Pioniere di questa innovativa posizione fu il sistema di *common law* anglosassone²²⁵. Infatti, evidente era ormai l'esigenza di contrasto della "criminalità delle imprese", avvertita diffusamente anche in ragione della proiezione transnazionale delle attività commerciali, favorita altresì dalla nascita dell'Unione Europea (e prima dalla Comunità Europea).

Fu precisamente quest'ultima a dare al legislatore italiano l'impulso decisivo, a partire dal II Protocollo della *Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari europei (PIF)* del 1995, poi affiancata dalle parallele

²²⁵ La prima proposta fu elaborata in ambiente britannico sulla base dell'istituto della *vicarius liability*, ovvero la responsabilità vicaria, che permetteva di ascrivere il reato all'ente in qualità di soggetto vicario rispondente per il fatto del terzo-persona fisica. Tuttavia, ciò non fu ritenuto sufficientemente soddisfacente perché descriveva solo una responsabilità indiretta in capo alla persona giuridica, mentre l'obiettivo era di arrivare alla configurazione di una responsabilità penale che gravasse direttamente in capo ad essa. Fu, quindi posta alla base dell'elaborazione la cd. *dottrina dell'identificazione* (che sarà poi ripresa anche nel nostro ordinamento), effettuante un processo di antropomorfizzazione dell'ente. Si trattava di una *fiction iuris* comportante la sostituzione della persona fisica agente con l'ente, come fosse stato quest'ultimo a commettere materialmente il reato e a detenerne la *mens rea*. Ciò, però, solo a patto che l'agente ricoprisse nell'impresa un ruolo di *superior servant*, cioè un organo societario capace di rappresentare l'ente ed esprimerne la volontà (cioè costituente la "*directive mind and will*" dell'ente). Solo così poteva esserci identificazione tra la persona fisica agente e la persona giuridica. Questa ricostruzione fu successivamente confermata da alcuni importanti precedenti vincolanti (per es. *Tesco supermarket Ltd. v. Nattrass* (1969)), comportando il pacifico accoglimento nel regno Unito dell'istituto della responsabilità penale degli enti a partire dalla fine degli anni '60 dello scorso secolo. Da segnalare l'approvazione nel 2007 del *Corporate Manslaughter and Homicide Act*, specificamente dedicato al fenomeno di "*corporate killing*", come i decessi sul luogo di lavoro. Per l'approfondimento di questa tematica rinvia a V. DROSI, *Uno sguardo oltre il nostro ordinamento: il Corporate Manslaughter and Corporate Homicide*, in *Diritto penale e uomo*, 2020, fascicolo n. 7-8, in particolare i paragrafi 1-4.

iniziative di altri organismi internazionali, come l'ONU e l'OCSE. L'obiettivo dell'intervento comunitario era di fronteggiare la criminalità a livello sovranazionale attraverso l'armonizzazione delle politiche criminali e la cooperazione giudiziaria tra le autorità degli Stati membri²²⁶. Presupposto fondamentale e irrinunciabile²²⁷ di tale politica era il riconoscimento della responsabilità penale anche per le persone giuridiche. Tuttavia, il legislatore europeo, consapevole delle variegate posizioni statuali al riguardo, si limitò a pretendere da ciascun Stato membro il riconoscimento di tale istituto e il rispetto di alcune regole-quadro, lasciando ad ognuno il compito di dare dettagliata definizione e regolazione della materia²²⁸. Si trattava, quindi, di un modello flessibile, concedente ampio margine di manovra ai Membri²²⁹.

Ecco, allora, che l'8 giugno 2001 si ebbe l'adozione da parte dell'ordinamento italiano del *Decreto legislativo n. 231*, recante la disciplina della responsabilità da reato delle persone giuridiche, con il quale si tentò di rispondere alle esigenze di contrasto del fenomeno di *corporate crime*, in adesione al modello europeo inaugurato con la Convenzione PIF.

²²⁶ A. VENEGONI, *La definizione del reato di frode nella legislazione dell'Unione dalla Convenzione PIF alla proposta di direttiva PIF*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2016, p. 3.

²²⁷ Cfr L. FOFFANI, *Genesi e sviluppo (e prospettive future) di un modello di responsabilità degli enti nell'Unione Europea*, in *Diritto Penale, Economia e Impresa*, 2022, paragrafo 1.

²²⁸ *Ibidem*.

²²⁹ Per esempio, il II Protocollo (1997) della Convenzione PIF all'art.3 par.1 richiede a tutti gli Stati membri di "adottare tutte le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili di determinati reati". Non vengono esplicitamente regolate né la responsabilità, né le sanzioni, rimettendo tale compito ai singoli Stati.

3. IL DECRETO LEGISLATIVO n. 231/2001

Il decreto legislativo n. 231/2001, sulla base del quale prese le mosse il processo di accoglimento nel sistema giuridico italiano della responsabilità penale degli enti, era attuativo della *legge delega 29 settembre 2000, n. 300*, che imponeva al Governo di adottare una “*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica*”, anche in ottica di adempimento alle direttive comunitarie.

3.1. Compatibilità con il sistema

Il primo profilo da segnalare concerne l'attributo della responsabilità disciplinata dal decreto, cioè “amministrativa”. Tale connotazione evidenzia la natura compromissoria della normativa, la quale non voleva introdurre di punto in bianco una responsabilità emanifestamente penale degli enti in un sistema giuridico in cui da sempre un simile istituto era stato negato e ritenuto incompatibile rispetto ai principi costituzionali in materia penale. Questo e altri ostacoli normativi avevano dunque indotto il legislatore, a mo' di *escamotage*²³⁰, a introdurre comunque una forma di responsabilità degli enti, ritenuta ormai indefettibile, ma qualificandola come amministrativa. Cionondimeno, fu per molti²³¹ sin da subito evidente come, al di là del tenore

²³⁰ M. NOTARANGELO, *La responsabilità dell'ente: una breve disamina*, cit., p. 2.

²³¹ Non tutti, infatti, concordavano. Tanto in dottrina, quanto in giurisprudenza, si erano venuti a creare tre indirizzi. Il primo attribuiva alla responsabilità ex d.lgs. 231/2001 natura puramente amministrativa; il secondo filone riconosceva, invece, una natura

letterale, si trattasse a tutti gli effetti di una responsabilità sostanzialmente penale. In tal senso convergevano molteplici dati (che saranno esaminati in seguito), come la forte afflittività delle sanzioni, la commissione di un reato quale presupposto genetico, la sede dell'accertamento individuata nel processo penale e altri ancora, tanto che la stessa Corte di Cassazione²³² così si espresse: *“ad onta del "nomen iuris", la nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale; forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici dell'imputazione criminale, di rango costituzionale (art. 27 Cost.): interpretabili in accezione riduttiva, come divieto di responsabilità per fatto altrui, o in una più variegata, come divieto di responsabilità per fatto incolpevole.”*

Di fatto, il legislatore aveva in questo modo dato ingresso nell'ordinamento italiano ad una forma di responsabilità sostanzialmente penale a carico delle persone giuridiche.

Restava, tuttavia, da risolvere la questione relativa alle due obiezioni tradizionali sollevate sulla base del primo capoverso dell'art. 27 Cost. (§1.1) e ribadite anche dal frammento di sentenza riportata. Ad esse si tentò subito di replicare.

sostanzialmente penale sulla base di plurimi argomenti; infine, il terzo disquisiva di un *tertium genus* di responsabilità, in parte amministrativo e in parte penale, ma distinto da entrambi questi sistemi, andando a costituire un terzo binario del diritto criminale. È la stessa sentenza di legittimità nel caso Thyssenkrupp a descrivere in questi termini l'assetto delle posizioni dottrinali e giurisprudenziali sulla responsabilità dell'ente introdotta nel 2001. Cfr paragrafi 60-61 (a partire da p. 201) della sentenza delle Sezioni Unite nel caso.

²³² Cass. pen, Sez. II, 30 gennaio 2006, sentenza n. 3615, www.altalex.com.

Per quanto concerne l'obiezione fondata sulla lettura restrittiva di tale disposizione, si disse che la responsabilità dell'ente non si configurava come responsabilità per fatto altrui in virtù del *nesso di immedesimazione organica*, che rendeva direttamente e automaticamente imputabile all'ente l'attività del soggetto che agiva come suo rappresentante organico²³³. Difatti la persona fisica agirebbe non in quanto tale, bensì alla stregua di *longa manus* dell'ente stesso, con la conseguenza che le azioni, lecite o illecite, da essa attuate risulterebbero riconducibili all'ente, chiamato a rispondere per un fatto qualificabile come proprio²³⁴. Fu, infatti, osservato che se l'ordinamento ammetteva pacificamente la diretta imputazione in capo agli enti degli effetti civilistici degli atti compiuti dai suoi organi rappresentativi, lo stesso sarebbe dovuto altrettanto avvenire con riferimento agli atti di rilevanza penale.

Rispetto poi alla seconda obiezione, fondata sulla lettura dell'art. 27 comma 1 Cost. che ancorava la responsabilità penale alla colpevolezza (*nullum crimen sine culpa*), si ribatté teorizzando il concetto di *colpa per organizzazione*. Si tratta di un modello di colpevolezza *sui generis*, che pur sempre permette una rimproverabilità soggettiva ma, non potendo essere ricollegati all'ente atteggiamenti psicologici, connessa al fatto che il reato è

²³³ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale, cit.*, p. 177.

²³⁴ In tal senso la Relazione ministeriale al d. lgs. 231/2001, al paragrafo 3.2. Quest'ultima, peraltro, precisa come ciò valesse sicuramente per i soggetti apicali, ma non totalmente per i soggetti sottoposti. Essi, infatti, non sono incaricati della rappresentanza dell'impresa, dunque non sussiste una vera e propria immedesimazione organica con l'ente. Tuttavia, così la Relazione si esprime: “*non v'è ragione per escludere la responsabilità dell'ente dipendente da reati compiuti da tali soggetti (ndr sottoposti), quante volte essi agiscano appunto per conto dell'ente, e cioè nell'ambito dei compiti ad essi devoluti. In altre parole, con riguardo al rapporto di dipendenza, quel che sembra contare è che l'ente risulti impegnato dal compimento, da parte del sottoposto, di un'attività destinata a riversarsi nella sua sfera giuridica*”.

riconducibile a lacune nell'organizzazione aziendale²³⁵. Come si vedrà in seguito, infatti, all'ente viene imposta l'adozione di uno specifico modello di organizzazione (MOG), funzionale a impedire la commissione di determinati reati, con la conseguenza che, se uno di essi si realizza, l'ente viene ritenuto colpevole proprio in ragione dell'inadeguatezza o inefficienza delle iniziative organizzativo-gestionali assunte. D'altra parte, ove l'ente fosse in grado di dimostrare che il reato aveva avuto luogo in forza di un'elusione fraudolenta del MOG, che era invece idoneo e correttamente attuato, allora potrà vedersi esonerato da responsabilità. Così concepito, il sistema permetterebbe di incappare nello schema della responsabilità oggettiva non costituzionalmente conforme.

Il modello della colpa per organizzazione garantisce, pertanto, la compatibilità della responsabilità penale dell'ente con i canoni costituzionali, consentendo di muovere al soggetto attivo un rimprovero di colpevolezza, seppur qui chiaramente non configurabile in termini di dolo o colpa.

3.2. Presupposti applicativi

Procedendo con l'analisi contenutistica del d. lgs. 231/2001, esso predispone un modello di responsabilità cui sono assoggettati, ai sensi del secondo comma dell'*art. 1*, “*gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ad esclusione dello Stato,

²³⁵ G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., pp. 182-183.

degli enti pubblici territoriali e degli altri enti pubblici non economici o con funzioni di rilievo costituzionale.

Tre sono, poi, i requisiti di natura tassativa e concorrente in virtù dei quali è configurabile un illecito amministrativo dipendente da reato a carico dell'ente:

1) *Reato-presupposto*. L'istituto in oggetto prende anche il nome di 'responsabilità da reato', proprio ad indicare il fatto che la responsabilità dell'ente sorge in dipendenza della commissione di un illecito penale (necessariamente) da parte di una persona fisica. Non, però, un qualsiasi reato contemplato dal Codice penale, bensì una tra le figure delittuose espressamente previste *ex lege*, cd. reati-presupposto, dai quali soltanto può discendere la responsabilità ex d. lgs. 231/2001. Da precisare il fatto che, nonostante si tratti di un catalogo tassativo chiuso, nel tempo esso sia venuto significativamente ad ampliarsi, includendo settori criminosi variegati. I reati-presupposto afferiscono, infatti, alle categorie dei reati contro la pubblica amministrazione, con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico, contro la persona, contro il patrimonio, contro l'industria e il commercio, nonché reati societari e altri ancora²³⁶.

2) *Soggetti apicali o sottoposti*. La commissione del reato-presupposto deve provenire da una persona fisica che si trovi in un rapporto qualificato con l'ente, affinché possa instaurarsi il nesso di immedesimazione organica che permette la diretta imputazione di responsabilità in capo all'ente

²³⁶ *Ibidem*.

(§1.3.1). L'art. 5²³⁷ del decreto distingue due categorie di soggetti: apicali e sottoposti. I primi sono coloro che “*rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente*”, anche di fatto; i secondi sono invece coloro che si trovano alle dipendenze, o comunque sottoposti alla vigilanza e al controllo dei primi. Tale classificazione comporta una fondamentale differenza nella configurazione della responsabilità dell'ente. In particolare, l'art. 6 detta la disciplina per il caso in cui ad aver commesso il reato-presupposto sia un soggetto ex art. 5, comma 1, lett. a), cioè un *soggetto apicale*. Ne deriverà per l'ente una responsabilità tendenzialmente automatica ed assoluta²³⁸, alla quale potrà sottrarsi solo se in grado di fornire evidenza dell'efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo, nonché dell'effettiva e sufficiente sorveglianza da parte dell'Organismo di vigilanza (*infra* §1.3.3). Graverà, quindi, sull'ente l'onere di provare che il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il suddetto modello per andare esente da responsabilità.

Diversamente, l'art. 7 del decreto prevede che, qualora il reato-presupposto venga commesso da un soggetto ex art. 5, comma 1, lett. b), cioè un *soggetto sottoposto*, l'ente sarà chiamato a rispondere solo se “*la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e*

²³⁷ Per agevolare il lettore, si riporta qui di seguito il testo dell'art. 5 d.lgs. 231/2001, rubricato “Responsabilità dell'ente”: “1. *L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).* 2. *L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.*”

²³⁸ E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, A. RONCO, *Diritto penale dell'impresa, cit.*, pp. 66 ss..

vigilanza”. Ne consegue un onere della prova invertito, giustificato dalla circostanza che i soggetti dipendenti, non chiamati alla rappresentanza della società, non partecipano al rapporto di immedesimazione organica²³⁹. La responsabilità dell’ente non è, dunque, automatica, andando, al contrario, dimostrata la sua “colpa” sulla base del mancato adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza^{240 241}.

3) *Interesse o vantaggio dell’ente*. L’ultimo requisito ai fini dell’applicazione della disciplina coincide con la circostanza che il soggetto, apicale o sottoposto, abbia commesso il reato-presupposto nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Al contrario, se il reato fosse stato commesso nell’esclusivo vantaggio o interesse dell’autore materiale o di terzi, l’ente sarebbe esente da responsabilità. È quanto dispone l’art. 5 comma 2.

Per quanto concerne la locuzione “interesse o vantaggio”, l’utilizzo di due differenti termini suggerirebbe, secondo l’opinione prevalente,

²³⁹ Il che, comunque, non impedisce la diretta imputabilità degli atti da loro compiuti in capo all’ente, come osservato dalla Relazione ministeriale, *cf*r nota 234.

²⁴⁰ Così la relazione ministeriale al d.lgs. 231/2001, al paragrafo 3.5.

²⁴¹ Per approfondimenti L. PARODI in *Responsabilità dell’ente per fatti commessi dai “sottoposti”: una innovativa pronuncia del Tribunale di Milano*, in *Sistema Penale*, 2023, in commento alla sentenza n. 3314/2023 del Tribunale di Milano relativa alla responsabilità di un’impresa farmaceutica dipendente dalla commissione di un reato da parte di un soggetto sottoposto. Tale sentenza viene apprezzata e definita innovativa perché ritenuta una delle prime autentiche applicazioni dell’art. 7 d.lgs.231/2001, essendo stati in passato affrontati quasi solamente casi rientranti nell’alveo dell’art.6. La prassi dimostra che la commissione di reati-presupposto da parte di soggetti sottoposti è statisticamente più rara.

l'autonomia concettuale degli stessi²⁴². L'interesse si qualifica come dato soggettivo²⁴³, ponendo in rilievo le intenzioni dell'agente al momento della commissione del reato, di cui ne rivela, quindi, la finalità. Il vantaggio costituisce, invece, il dato oggettivo, traducendosi nel concreto guadagno per l'ente in conseguenza della condotta criminosa²⁴⁴. Tale ricostruzione viene confermata nella stessa Relazione ministeriale al d. lgs. 231/2001 (al punto 3.2), la quale precisa ulteriormente come l'accertamento del vantaggio esiga sempre una verifica *ex post*, essendo, invece, sufficiente per l'interesse una verifica *ex ante*²⁴⁵. In sostanza, l'ente risponderà se è possibile dedurre che il soggetto ha agito non nel proprio esclusivo interesse (dunque esclusivamente nell'interesse dell'ente oppure nell'interesse proprio e anche dell'ente), prospettandosi l'ottenimento di un concreto vantaggio da parte della persona giuridica in ragione della condotta criminosa. Tuttavia, assolutamente rilevante la precisazione, operata sempre dalla Relazione ministeriale, circa l'insufficienza del solo elemento del vantaggio in assenza

²⁴² In tal senso L. PARODI, *Illecito dell'ente e colpa di organizzazione. Una recente conferma della traiettoria garantista tracciata dalla giurisprudenza di legittimità*, in *Sistema Penale*, 2023, paragrafo 2.

²⁴³ La qualificazione dell'interesse come dato soggettivo non deve, però, indurre erroneamente a confondere tale concetto con l'elemento psicologico del reato. L'interesse è il dato soggettivo nel senso che è il fattore direzionante l'agente e il suo agire, ma nel senso di proiettare finalisticamente il reato. Questione diversa e separata è quella relativa all'elemento psicologico (dolo o colpa). In tal senso G. DE SIMONE in *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2012, p. 36.

²⁴⁴ Cfr A. FIORELLA, voce *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Dizionario di diritto pubblico*, (a cura di) S. Cassese, Milano, 2006, pp. 5101 ss..

²⁴⁵ La lettura qui proposta relativa al requisito dell'interesse-vantaggio fu, peraltro, integralmente confermata anche dalle Sezioni Unite nel caso ThyssenKrupp. Cfr p. 206 della sentenza di legittimità.

dell'interesse, che si pone come componente essenziale. Ciò significa che, anche a fronte di un vantaggio derivante all'ente dal reato, non risulterebbe profilabile la responsabilità di quest'ultimo ove fosse possibile accertare anche la sussistenza di un interesse, esclusivo o concorrente, dell'ente. Invero, se l'agire della persona fisica fosse stato determinato esclusivamente da interessi propri o di terzi, si avrebbe una rottura del nesso di immedesimazione organica. In questo modo l'ente sarebbe estraneo al reato, divenendo irrilevante, e pertanto non dovendo nemmeno costituire oggetto di indagine da parte del giudice, l'eventuale conseguimento di un qualche guadagno da parte della persona giuridica²⁴⁶.

Ora, ciò che appare di notevole rilevanza per il presente elaborato, è il tema della compatibilità tra le fattispecie colpose e il requisito dell'interesse-vantaggio. La questione è sorta in ragione dell'inserimento dell'*art. 25 septies* nel catalogo legale chiuso contemplante i reati-presupposto, determinandovi l'ingresso degli illeciti colposi, segnatamente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A ben vedere, la disposizione reca esattamente la fattispecie criminosa contestata alla TKAST nella vicenda giudiziaria analizzata nei capitoli precedenti. Ed effettivamente, sono state ancora una volta le Sezioni Unite nel caso ThyssenKrupp a doversi occupare di una delicata e dibattuta questione, elaborando alcune utili indicazioni a favore delle altre Corti.

Il quesito di partenza era il seguente: come sono conciliabili il finalismo sotteso all'idea dell'interesse-vantaggio e la non volontà dell'evento che caratterizza l'elemento soggettivo colposo?

²⁴⁶ Relazione ministeriale al d.lgs. 231/2001, paragrafo 3.2.

Facendo riferimento al caso di specie, si comprende la difficoltà nel sostenere la tesi secondo cui Espenhahn, Priegnitz, Pucci, Moroni, Salerno e Cafueri avessero cagionato colposamente l'incendio e la morte di sette operai nell'interesse e a vantaggio della TKAST. Di ostacolo a tale conclusione due circostanze: non essendo le loro condotte intenzionali, e anzi essendo esse non volute, a rigor di logica non avrebbe dovuto essere dimostrabile alcun interesse perseguito per mezzo delle condotte stesse; inoltre, stanti le conseguenze disastrose degli eventi, sarebbe dovuto apparire impossibile ravvisare il conseguimento di un vantaggio da parte della società.

Tutto ciò aveva portato alcuni ad affermare l'inapplicabilità della disciplina dettata dal d. lgs. 231/2001 agli illeciti colposi, quantomeno in assenza di un adeguamento normativo²⁴⁷. Le Sezioni Unite, però, non condivisero tale opinione.

Relativamente al primo ostacolo avverso alla suddetta compatibilità, fu da esse sancito il principio secondo cui *“i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d'evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell'interesse dell'ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio”*, affermando come *“Il processo in esame ne costituisce una conferma”*²⁴⁸. Dunque, il fatto che gli imputati non volessero cagionare gli eventi di

²⁴⁷ Questa tesi fu ribadita e fatta propria anche dalla Difesa della TKAST nel ricorso in Cassazione avverso la condanna di secondo grado.

²⁴⁸ Così, testualmente, la sentenza di legittimità al paragrafo 63.

incendio e morte non esclude necessariamente la corrispondenza delle loro condotte omissive ad un interesse della società.

Per quanto concerneva, poi, la difficoltà nel ravvisare un vantaggio per la TKAST dal verificarsi di un infortunio sul lavoro, le Sezioni Unite ricordarono come la nozione di profitto stesse ad indicare un qualsiasi beneficio di natura economico-patrimoniale di diretta derivazione causale dall'illecito, compreso un *risparmio di spesa*²⁴⁹. A ben vedere è esattamente questo il tipico vantaggio che l'ente ottiene in tutti i casi di violazioni che si concretizzano nella mancata attuazione di misure cautelari, cioè il mancato dispendio (e dunque il risparmio) di risorse connesso alla predisposizione delle misure di sicurezza²⁵⁰.

3.3. Clausola di esonero: il modello di organizzazione e gestione (MOG)

Al paragrafo 1.3.1 è stata introdotta la colpa per organizzazione come momento soggettivo dell'illecito, fondante la colpevolezza dell'ente sulla sua incapacità di assumere iniziative organizzativo-gestionali suscettibili di prevenire la commissione di determinati reati²⁵¹. Al contrario, un simile adempimento escluderebbe la possibilità di muovere alla persona giuridica un rimprovero di colpevolezza. In questo senso l'art. 6 dispone che, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, l'ente non risponde se: “*a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della*

²⁴⁹ Cfr paragrafo 64 della sentenza di legittimità.

²⁵⁰ E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, A. RONCO, *Diritto penale dell'impresa, cit.*, p. 65.

²⁵¹ Sullo stampo dei *compliance programs* statunitensi.

commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”²⁵². Similmente, l’art. 7, nel subordinare la responsabilità dell’ente per il reato commesso da un sottoposto all’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, stabilisce al comma secondo che *“In ogni caso, è esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (con l’effetto del venir meno della responsabilità) se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.”*

Viene così formulata dal d. lgs. 231/2001 la *clausola di esonero* da responsabilità dell’ente, discendente dalla predisposizione di cd. *modelli organizzativi*²⁵³.

Orbene, il d. lgs. 231/2001 richiede²⁵⁴ all’ente l’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo (di qui in poi MOG), consistente in una serie di protocolli definenti gli assetti organizzativo-gestionali dell’impresa predisposti e messi in atto al fine di ridurre il rischio di commissione dei reati previsti dalla normativa. Dalla lettura del decreto, segnatamente a partire

²⁵² ...nonché se: *“b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b).”*

²⁵³ E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, A. RONCO, *Diritto penale dell’impresa*, cit., p. 68.

²⁵⁴ Non esiste un vero e proprio obbligo giuridicamente vincolante per l’ente relativo all’adozione del MOG. Soltanto alla luce di alcune discipline di accreditamento in specifici settori, l’attuazione del modello può assurgere a requisito essenziale.

dagli ultimi tre commi dell'art. 7, e della relazione ministeriale allegata è possibile desumerne i connotati essenziali.

Il comma secondo dell'art. 7 precisa il primo carattere fondamentale del MOG, ossia la sua idoneità a prevenire i reati della specie di quello verificatosi. È chiaro come la valutazione di tale idoneità debba essere effettuata *ex ante*, in quanto evidentemente la verifica *ex post*, alla luce dell'avvenuto compimento del reato, darebbe sempre un esito negativo.

Il comma terzo, poi, procede sottolineando che il modello deve tenere conto della natura, delle dimensioni e del tipo di attività svolta dall'ente, così da potersi approntare le misure che risultano concretamente idonee a garantire il rispetto della legge e “*a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio*”. Dunque, ogni impresa deve adottare un proprio MOG peculiare, calibrato in base ai tratti che la caratterizzano.

Infine, l'ultimo comma dell'art. 7 opera un'importante precisazione, relativa al fatto che il MOG non solo deve essere adottato dall'ente (di solito su delibera dell'organo amministrativo), ma anche efficacemente attuato. L'efficace attuazione del modello richiede, da un lato, la verifica e il costante aggiornamento dello stesso e, dall'altro, la predisposizione di un sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure imposte dal modello.

A completamento del sistema, la nomina di un Organismo di vigilanza²⁵⁵ connotato da indipendenza e autonomia operativa, deputato a vigilare sul funzionamento del MOG, nonché a curarne l'aggiornamento. Ai

²⁵⁵ Che, ai sensi del comma quarto dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001, negli enti di piccole dimensioni può coincidere con l'organo dirigente. Invece, nelle società di più grandi dimensioni, magari quotate, il ruolo di OdV potrà essere ricoperto dal comitato per il controllo interno, oppure da un organo *ad hoc*.

fini dell'effettività della funzione dell'Organismo di vigilanza, risulta opportuna la creazione di un sistema di *reporting*, cioè la diffusione di obblighi di informazione, in favore dell'Organismo, per tutti i dipendenti che vengano a conoscenza della commissione di reati o della violazione dei protocolli del MOG. Da segnalare sul punto, il recentissimo *Decreto legislativo 15 marzo 2023, n. 24*, il quale pretende, a decorrere dal 15 luglio 2023 (data differita al 17 dicembre 2023 per le imprese con meno di 250 dipendenti), l'istituzione di un canale di segnalazione interna, cd. *whistleblowing*. Tale misura integrativa del MOG ha la funzione di permettere la segnalazione in via riservata di eventuali illeciti riscontrati da parte di dipendenti o terze parti (per esempio clienti o fornitori)²⁵⁶.

A ben vedere, la *ratio* sottesa alla disciplina ex d. lgs. 231/2001 sostanzialmente attribuisce all'integrale adempimento di tutte le prescrizioni sopra elencate il valore di evidenza dell'impegno dell'ente nel garantire un assetto aziendale pienamente capace di impedire la commissione di reati. Ciò sarebbe suscettibile di escludere la "colpa" della persona giuridica nel caso in cui un reato poi effettivamente avesse luogo (per forza di cose in virtù di un'elusione fraudolenta del modello), esonerando l'ente da responsabilità²⁵⁷.

²⁵⁶ Cfr D.D.SINGH, *Whistleblowing e riservatezza nel D.lgs. n. 24/2023*, in *Altalex*, 2023.

²⁵⁷ Si ricordi che nel caso della commissione del reato da parte di soggetti sottoposti, sarà l'accusa a dover dimostrare la violazione degli adempimenti prescritti da parte dell'ente per assoggettarlo a responsabilità. Diversamente, nel caso di reati commessi da soggetti apicali sarà l'ente, se vuole sottrarsi alla responsabilità, a dover dimostrare le circostanze appena elencate. Si tratta, tuttavia, di quello che molti definiscono una *probatio diabolica*, cioè una prova molto complessa se non impossibile per l'ente, che, come conseguenza, nella prassi sarà tendenzialmente sempre e automaticamente chiamato a rispondere per gli atti illeciti di un soggetto rispetto al quale sussiste immedesimazione organica. In tal

3.4. Autonomia

L'art. 8 del d. lgs. 231/2001 sancisce l'autonomia della responsabilità dell'ente, evidentemente rispetto all'illecito penale che ne costituisce presupposto genetico.

Da ciò derivano almeno due conseguenze, illustrate al comma primo.

La prima consistente nel fatto che, anche ove la persona fisica responsabile del reato-presupposto non venisse identificata o fosse non imputabile, l'ente risponderebbe ugualmente²⁵⁸. Tale previsione si giustifica in termini di opportunità, al fine di impedire che l'ente possa trarre vantaggio dalla complessità della compagine societaria, che talvolta rende difficoltosa o addirittura impedisce la precisa individuazione del reo²⁵⁹, e così sottrarsi a responsabilità.

La seconda conseguenza, invece, comporta la sopravvivenza della responsabilità dell'ente anche a fronte dell'estinzione del reato-presupposto, se per una causa diversa dall'amnistia (anche nel caso in cui la persona fisica vi rinunci, comma 2). Nessuna causa di estinzione dell'illecito penale,

senso E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, A. RONCO, *Diritto penale. Parte generale, cit.*, p. 70.

²⁵⁸ E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, A. RONCO, *Diritto penale. Parte generale*, p. 74, dove sono messe in luce anche le criticità di una simile previsione.

²⁵⁹ Si rinvia a G. FIANDACA, E. MUSCO, *Diritto penale. Parte generale, cit.*, in particolare *cfr* Parte Prima, paragrafo 8, Sezione I, Capitolo 5 per approfondimenti circa la questione della non sempre agevole individuazione dei soggetti responsabili all'interno delle realtà societarie, soprattutto di grandi dimensioni, in ragione del complesso fenomeno della delega.

dunque, è in grado di determinare l'elisione della responsabilità dell'ente. Sul punto merita, però, una più attenta considerazione l'istituto della *prescrizione*. Infatti, l'*art. 60* del d. lgs. 231/2001 afferma che non può procedersi alla contestazione dell'illecito amministrativo "*quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione*". Dal combinato disposto degli artt. 8 e 60 deve, allora, desumersi che ove la prescrizione del reato-presupposto intervenisse prima della contestazione dell'illecito amministrativo, allora quest'ultima non potrà più essere effettuata e verrà meno la possibilità di accertare la responsabilità da reato. Se, invece, la prescrizione maturasse a contestazione intervenuta, ciò non osterebbe il procedimento accertativo della responsabilità dell'ente, che non verrebbe, quindi, inficiato da tale causa di estinzione dell'illecito penale²⁶⁰.

Ora, nonostante l'asserita autonomia dell'illecito amministrativo da quello penale, l'*art. 36* del decreto eleva il processo penale di accertamento del reato a sede del contestuale accertamento della responsabilità dell'ente. Da ricordare che era stata proprio la circostanza dell'attribuzione al giudice penale della competenza per gli illeciti amministrativi a contribuire al riconoscimento della natura penale della responsabilità ex d. lgs. 231/2001. Le ragioni di tale scelta sono, innanzitutto, da ricondurre ad uno spirito garantistico. Notoriamente, è il giudice penale a godere della cognizione più ampia prevista dall'ordinamento, potendo conseguentemente offrire un accertamento più completo e, quindi, standard più elevati di tutela. Tale ultima circostanza è ancora più importante se si tiene conto delle sanzioni che il d. lgs. 231/2001 rende suscettibili di applicazione in capo all'ente. Si

²⁶⁰ E.M. AMBROSETTI, E. MEZZETTI, A. RONCO, *Diritto penale. Parte generale*, cit., p. 76.

tratta di sanzioni particolarmente afflittive, rispetto alle quali risulta allora fondamentale predisporre un sistema di garanzie altrettanto forte, cosa che solo il processo penale è in grado di assicurare. È precisamente l'art. 35, affermando che “*All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili*”, a permettere questa estensione di tutti i presidi a tutela dell'imputato-persona fisica anche all'ente, operando l'equiparazione processuale dei due soggetti²⁶¹.

3.5. Sanzioni

Il sistema sanzionatorio delineato dal d. lgs. 231/2001 è imperniato su una forte afflittività. Sono, infatti, previste una pluralità di sanzioni, irrogabili cumulativamente in capo all'ente. D'altra parte, la disciplina appare improntata al principio di effettività, essendo predisposto un meccanismo commisurativo della sanzione in ragione della capacità patrimoniale dell'ente.

Segnatamente, il decreto dispone un sistema sostanzialmente binario²⁶², fondato in via principale su sanzioni pecuniarie, da applicare in ogni caso, e interdittive, irrogabili solo in ipotesi di particolare gravità. A queste si aggiungono la pena della confisca e della pubblicazione della sentenza di condanna (art. 9).

²⁶¹ Così A. GIARDA, *Responsabilità penale delle persone giuridiche: D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2007, p. 176.

²⁶² Cfr. Relazione ministeriale, paragrafo 5.

Le sanzioni pecuniarie, come anticipato, sono sempre da comminare *ex art. 10* comma 1. L'irrogazione avviene sulla base di un cd. "*sistema a tassi differenziati*", che permette di volta in volta l'individuazione del numero di "*quote*" applicabile al singolo ente imputato nel processo all'interno di una specifica forbice edittale prevista dalla legge, secondo cui l'ente può vedersi attribuito non meno di cento e non più di mille quote, ciascuna avente un valore compreso tra i 258,23 e 1549,37 euro²⁶³. Il sistema di calcolo delle quote è descritto all'*art. 11*, il quale definisce due fasi. La prima fase comporta una valutazione "pura" da parte del giudice, il quale "*determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.*" (comma 1). Si tratta, dunque, di un apprezzamento di natura oggettiva, considerante le circostanze fattuali che contraddistinguono la condotta dell'ente. Il dato così ottenuto viene, poi, nella seconda fase "soggettivizzato": l'importo della quota viene, infatti, determinato "*sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione*" (comma 2). In ciò si rinviene l'ossequio al principio di effettività.

L'*art. 12*, infine, prevede alcuni casi di riduzione pecuniaria. Ad esempio, al primo comma si ammette la riduzione della pena della metà del suo ammontare nel caso di danno patrimoniale di particolare tenuità, oppure se risulta che la persona fisica agente ha agito per un interesse prevalentemente proprio o di terzi, non avendo l'ente ricavato nessun vantaggio o un

²⁶³ M. NOTARANGELO, *La responsabilità dell'ente: una breve disamina, cit.*, p. 17.

vantaggio minimo. Ancora, il secondo comma concede la riduzione della sanzione da un terzo alla metà se risulta che l'ente abbia posto in essere delle condotte riparative (cioè risarcito integralmente il danno o eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato), ovvero se risulta adottato ed attuato un MOG idoneo (*post delictum* s'intende²⁶⁴).

Il secondo binario del sistema sanzionatorio ex d. lgs. 231/2001 è costituito dalle sanzioni interdittive. L'*art. 13* specifica che la loro irrogazione è subordinata ad un'espressa previsione normativa, al ricorrere di condizioni di particolare gravità, come la reiterazione dell'illecito oppure l'ottenimento da parte dell'ente di un profitto di rilevante entità. La ragione di una simile previsione è da ricondurre alla forte afflittività delle sanzioni interdittive, suscettibili di incidere enormemente sull'attività dell'ente, potendo persino arrivare a decretarne la fine²⁶⁵. Si parla, infatti, delle seguenti misure (applicabili anche in via definitiva, *art. 16*): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi (*art. 9*, comma 2). Peraltro, l'impatto di tali

²⁶⁴*Ivi*, p. 18.

²⁶⁵ In una simile ipotesi, se l'ente suscettibile di cessare la propria attività in ragione dell'applicazione della sanzione interdittiva è un ente erogante un servizio pubblico o di pubblica utilità, oppure se tale interruzione può avere rilevanti ripercussioni per l'occupazione, l'*art. 15* del decreto stabilisce la nomina di un commissario da parte del giudice. Il commissario proseguirà l'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata irrogata. I compiti e i poteri del commissario saranno chiaramente oggetto di controllo da parte del giudice e afferenti alla gestione ordinaria dell'attività, essendo qualsiasi profitto realizzato oggetto di confisca.

sanzioni si coglie in misura ancora maggiore alla lettura del primo comma dell'art. 14, il quale dispone che: *“Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.”*. Sono evidenti gli effetti deterrenti e special-preventivi, modellati specificamente per l'ente soggetto a condanna.

In considerazione di ciò, è data all'ente la possibilità di sottrarsi alle sanzioni interdittive, alle condizioni di cui all'art. 17, in parte simili a quelle suscettibili di ridurre la sanzione pecuniaria: *“a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.”*.

Infine, a completamento del sistema a doppio binario due ulteriori sanzioni. La prima corrispondente alla pubblicazione della sentenza di condanna a corredo di una misura interdittiva, che deve avvenire ex art. 18 a spese dell'ente. La seconda sanzione, invece, coincidente con la confisca del prezzo o del profitto del reato. Ove la confisca non fosse attuabile in forma specifica, allora potrà avvenire per equivalente e, dunque, concernere denaro, beni o altre utilità per un ammontare complessivo pari al prezzo o profitto dell'illecito.

Questo, in sostanza, l'assetto della responsabilità amministrativa da reato introdotta con il d. lgs. 231/2001.

SEZIONE II - LA RESPONSABILITÀ DELLA TKAST

SOMMARIO: 1. Accertamento – 2. Trattamento sanzionatorio

Venendo al caso di specie, il Pubblico Ministero in primo grado decise di incriminare anche la *subholding* italiana ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. (TKAST), ascrivendole l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 *septies* del d.lgs. 231/2001, dipendente dal delitto di cui all'art. 589 c.p., ossia l'omicidio colposo aggravato commesso dalle persone fisiche imputate nel processo. È già possibile anticipare che alle conclusioni raggiunte sulla questione dai Giudici di primo grado aderirono tanto la Corte d'Appello, quanto le Sezioni Unite, con la conseguente condanna in via definitiva della *subholding*. Il paragrafo successivo illustra brevemente il percorso argomentativo condiviso dalle tre Corti nel processo.

1. ACCERTAMENTO

Sostanzialmente, si ritenne che la responsabilità da reato della TKAST andasse riconosciuta a fronte della commissione da parte di alcuni *soggetti apicali* di plurimi *omicidi colposi aggravati da violazioni antinfortunistiche* nell'*interesse o vantaggio* della TKAST, la quale non era riuscita a dimostrare: né che i soggetti avevano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, né che il C.d.A. avesse adottato ed efficacemente attuato un MOG idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi, né l'affidamento del compito di vigilare su tale modello ad un Organismo dotato di autonomi poteri di controllo²⁶⁶.

Com'è evidente, nel processo si ebbe lo specifico vaglio di tutti gli elementi qualificanti la responsabilità da reato ai sensi del d.lgs. 231/2001, che si concluse con esito positivo.

In particolare, i Giudici investiti in ognuno dei tre gradi di giudizio si soffermarono innanzitutto sul primo criterio, consistente, lo si ribadisce, nella commissione di un reato-presupposto contenuto nell'elenco tassativo predisposto dal legislatore. Nel caso di specie, alla TKAST veniva contestato l'illecito di cui all'art. 25 *septies*²⁶⁷ del decreto, rubricato "*Omicidio colposo*

²⁶⁶ Questa la conclusione della Corte d'Assise d'appello nella sentenza di secondo grado, *cf* pp. 323 ss..

²⁶⁷ Si riporta di seguito il testo dell'art. 25 *septies* D. Lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: "*1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9,*

o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro". Tale fattispecie delittuosa fu inserita successivamente nell'elenco dei reati-presupposto, con la *legge 3 agosto 2007, n. 123*²⁶⁸. Si tratta dell'illecito dipendente dal reato ex art. 589 c.p., cioè l'omicidio colposo aggravato ascritto dalla Pubblica Accusa ad Espenhahn²⁶⁹, Priegnitz, Pucci, Moroni, Salerno, Cafueri.

Immediatamente conseguente l'accertamento da parte dei collegi giudicanti circa la qualità dei soggetti responsabili del reato-presupposto e cioè le persone fisiche imputate a processo. In particolare, le sentenze si focalizzarono su Espenhahn, Priegnitz e Pucci, tutti e tre amministratori (il primo delegato) e membri del Comitato Esecutivo. Si trattava evidentemente di soggetti apicali ex art. 5, comma 1, lett. a).

In terzo luogo, costituirono oggetto di indagine da parte dei giudici i presupposti dell'interesse e del vantaggio derivanti all'ente in conseguenza della commissione del reato, sulla scorta dell'accertata compatibilità di tale presupposto e i reati colposi ad opera delle Sezioni Unite. Ancor prima che

comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi."

²⁶⁸ Cfr p. 324 della sentenza della Corte d'Assise d'appello di Torino in secondo grado.

²⁶⁹ A partire dalla sentenza d'appello. Si ricorda, infatti, che nella sentenza di primo grado risultava in capo ad Espenhahn una condanna per omicidio doloso.

queste ultime sancissero l'effettiva possibilità di qualificare il risparmio di spesa in termini di profitto derivante dalla violazione delle norme antinfortunistiche, già i Giudici di primo grado²⁷⁰ avevano riconosciuto il contenuto economico delle condotte omissive degli imputati che, nell'interesse della TKAST, garantivano il conseguimento di un considerevole risparmio economico in ragione del mancato investimento dei fondi per la sicurezza antincendio. Era, invece, certamente da escludere il perseguimento di un interesse personale o di terzi da parte dei soggetti agenti.

Alla luce di ciò, i Giudici di merito e di legittimità ritennero sussistente la responsabilità ex d.lgs. 231/2001 della TKAST. Residuava, però, un'ultima questione, relativa alla verifica circa l'applicabilità o meno della clausola di esonero, correlata all'adozione ed efficace attuazione, prima del fatto, di un MOG idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi, nonché alla predisposizione di un Organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di controllo. È quanto dispone l'art. 6 del decreto legislativo in analisi, il quale concede all'ente incriminato la possibilità di sottrarsi alla condanna se in grado di dimostrare le circostanze sopra citate. Le argomentazioni della Difesa furono, però, confutate in pieno dalle Corti. Le indagini, infatti, avevano appurato che soltanto in data 21/12/2007, e dunque successivamente al fatto, il C.d.A. aveva disposto l'aggiornamento del modello preesistente, integrandovi precisamente l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 589 c.p. aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche²⁷¹.

²⁷⁰ Cfr pp. 374 ss. della sentenza della Corte d'Assise di Torino nella vicenda ThyssenKrupp.

²⁷¹ Tale circostanza fu confermata da tutte le sentenze. Cfr p. 377 della sentenza di primo grado, p. 325 della sentenza di secondo grado e p. 199 della sentenza delle Sezioni Unite.

Quanto all'Organismo di vigilanza, esso fu ritenuto orivo di autonomia e soprattutto in difetto di indipendenza, stante la presenza di alcuni conflitti di interesse²⁷².

Questo, in sostanza, l'accertamento processuale operato dalle Corti relativamente alla responsabilità da reato ex art. 231/2001, riconosciuta in via definitiva in capo alla ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a..

²⁷² Emblematica la figura dell'Ing. Camponi, il quale era stato nominato contemporaneamente membro dell'Organismo di vigilanza e Responsabile dell'Area Ecologia, Ambiente e Sicurezza, finendo per essere allo stesso tempo il controllato e il controllore. *Cfr* p. 101 della sentenza di legittimità.

2. TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Il primo comma dell'art. 25 *septies* del d.lgs. 231/2001 dispone che, per gli illeciti del tipo di quello ascritto alla TKAST, si applichi “*una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote*”, nonchè “*le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno*”.

Partendo dalla pena pecuniaria, secondo la disposizione di riferimento questa doveva essere corrispondente a 1000 quote, il cui valore, si ricorda, avrebbe dovuto essere individuato all'interno della forbice edittale legislativamente individuata, coincidente nel minimo a circa 258,00 euro e nel massimo a circa 1549,00 euro. Di conseguenza, la TKAST avrebbe dovuto essere assoggettata ad una sanzione pecuniaria compresa tra i 258.000,00 euro e i 1.549.000,00 euro. Per la precisa determinazione della pena all'interno di tale forbice, la prima Corte considerò il parametro imposto dall'art. 11 comma 2, ossia le condizioni economico-patrimoniali della società, subholding di una delle principali multinazionali dell'acciaio al mondo. Ciò portò alla conclusione circa la congruità della determinazione della sanzione in 1.500.000 euro.

Fu poi verificata l'applicabilità della riduzione di pena prevista all'art. 12 comma 2, richiesta dalla Difesa a fronte dell'avvenuto integrale risarcimento del danno da parte dell'ente. Nonostante la norma stabilisca la possibilità di una riduzione da un terzo a metà della sanzione, i Giudici di primo grado ritennero di non concedere una riduzione superiore ad un terzo in ragione della gravità complessiva del reato.

La sanzione pecuniaria, quindi, risultò alla fine essere pari a 1.000.000 di euro.

Venendo alle sanzioni interdittive, risultarono soddisfatte le condizioni per la loro applicabilità dettate dall'art. 13, ossia l'espressa previsione normativa, dal momento che l'art. 25 *septies* rinvia all'art. 9 comma 2, nonché l'ottenimento da parte dell'ente di un profitto di rilevante entità dal reato commesso da soggetti apicali o a questi sottoposti ma agevolati da gravi carenze organizzative (*cf* art. 13, comma 1, lett. a)), com'era avvenuto nel caso di specie.

Non furono, invece, ritenute soddisfatte le condizioni previste dall'art. 17 ai fini dell'esclusione delle sanzioni interdittive.

La Corte, dunque, decretò congrua l'irrogazione della sanzione corrispondente all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi pubblici, nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi, entrambe per la durata di sei mesi.

A tali sanzioni furono addizionate la confisca del prezzo o profitto del reato, ritenuto pari a 800.000 euro²⁷³, e infine la pubblicazione della sentenza sui principali quotidiani a diffusione nazionale, oltre all'affissione della stessa nel comune di Terni, sede della TKAST.

In chiusura, si precisa che quanto esposto nel presente paragrafo relativamente al trattamento sanzionatorio è da ricondursi alle deduzioni dei

²⁷³ Si tratta della somma che Espenhahn aveva dichiarato essere l'entità dei finanziamenti deliberati per la messa in sicurezza della APL5 e poi non realizzati a Torino in quanto procrastinati a data successiva al trasferimento a Terni.

Giudici della Corte d'Assise di Torino²⁷⁴. Tuttavia, le conclusioni raggiunte da quest'ultima furono integralmente condivise tanto dalla Corte d'appello, quanto dalle Sezioni Unite, che dunque confermarono le sanzioni disposte, tanto nella tipologia, quanto nell'ammontare.

²⁷⁴ *Cfr* pp. 381 ss. della sentenza di primo grado.

CONCLUSIONI

Lo scopo che il presente elaborato si era inizialmente prefissato consisteva nel tentativo di fornire un'analisi il più possibile completa della vicenda processuale relativa al “rogo della Thyssenkrupp”, così da poterne comprendere il profondo impatto sull'ordinamento italiano e su alcuni suoi istituti. A tal fine, è stato proposto l'esame approfondito del Caso, dapprima sotto il profilo delle circostanze fattuali caratterizzanti il tragico infortunio, poi, sotto il profilo dell'iter processuale che ne è scaturito. Nello specifico, sono state vagliate le condizioni di lavoro e di sicurezza nello stabilimento torinese, le condotte degli imputati, la loro posizione processuale, nonché i percorsi argomentativi delle Corti coinvolte nel processo e le soluzioni da queste adottate, soprattutto con riferimento alla sentenza pronunciata in terzo grado dalle Sezioni Unite.

Orbene, all'esito di questa disamina complessiva, è senz'altro da riconoscere il merito della sentenza di legittimità pronunciata in occasione del caso ThyssenKrupp, che ha rappresentato un significativo fattore evolutivo dell'ordinamento con riferimento ad una pluralità di tematiche fondamentali, tra cui, principalmente, il dolo eventuale e la responsabilità penale delle persone giuridiche.

Con riferimento a quest'ultima, non va dimenticato il contributo della pronuncia delle Sezioni Unite in relazione a questo istituto particolarmente delicato e dibattuto del nostro ordinamento, soprattutto in ragione della tesi, per molto tempo sostenuta, della sua incompatibilità rispetto ai principi costituzionali in materia penale. Questo fino a che, per effetto dell'evoluzione del contesto globale e delle realtà societarie, l'introduzione

di un simile istituto all'interno dell'ordinamento era apparsa imprescindibile, anche sulla base delle politiche comunitarie volte a contrastare il fenomeno di "*corporate crime*". Così, con il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 l'istituto della responsabilità da reato degli enti aveva ufficialmente ingresso nel sistema giuridico italiano. Come osservato, fino al 2007 il catalogo dei reati-presupposto contemplava solamente fattispecie dolose, mentre quelle colpose furono introdotte con la Legge 3 agosto 2007, n. 123. Tale integrazione, però, comportò due problematiche: la prima relativa all'asserita incompatibilità degli illeciti colposi con il requisito dell'"interesse-vantaggio", che presupporrebbe una dimensione finalistica della condotta che però, in quanto colposa, dovrebbe, secondo alcuni, esserne priva; la seconda, invece, riguardante la difficoltà nell'identificare nella verifica di un infortunio la possibilità per l'ente di ottenere un guadagno, apparendo, al contrario, evidenti le conseguenze dannose.

Le Sezioni Unite si pronunciarono in merito ad entrambe le questioni, affrontate in sede di accertamento della responsabilità da reato della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni s.p.a. ai sensi dell'art. 25 *septies* del d.lgs. 231/2001.

In prima battuta, fu affermata senza riserve la compatibilità, e dunque l'applicabilità, della disciplina dettata dal suddetto decreto rispetto agli illeciti colposi, non ritenendo che il presupposto dell'"interesse-vantaggio" rappresentasse in tal senso un ostacolo, illustrandone le ragioni. La pronuncia in questa direzione delle Sezioni Unite fu di particolare importanza, perché l'effetto fu di impedire il restringimento dell'area di punibilità delle persone giuridiche.

Ancora più significativa fu, però, la replica delle Sezioni Unite in riferimento alla seconda problematica, relativa al fatto che da un infortunio, specialmente se mortale, parrebbero discendere in capo all'ente più conseguenze dannose,

che guadagni di carattere economico. La Cassazione, però, si soffermò sui concetti di “vantaggio” e “guadagno”, osservando come essi dovessero qualificarsi non solo in termini di incremento patrimoniale, potendo altrettanto corrispondere ad un risparmio di spesa. In questo modo le Sezioni Unite, ancora una volta, impedirono che fossero estromesse dall’ambito della responsabilità penale dell’ente le condotte concretizzatesi in violazione delle norme antinfortunistiche. In tutte queste ipotesi, infatti, il vantaggio che l’ente ottiene è precisamente ravvisabile nelle risorse che vengono trattenute, in luogo del loro utilizzo per la predisposizione di presidi di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La tematica che, però, senza dubbio aveva rappresentato il nocciolo duro dell’intervento delle Sezioni Unite era il dolo eventuale. Fu, infatti, grazie alla pronuncia di legittimità nel caso ThyssenKrupp che si giunse al tanto agognato intervento chiarificatore in relazione alla nozione di dolo eventuale, ai suoi elementi caratterizzanti e agli elementi che, invece, lo distinguevano dall’affine istituto della colpa cosciente o colpa con previsione. L’importanza di tale intervento si coglie a maggior ragione se si considera quello che, fino a quel momento, era stato il quadro di riferimento in materia di dolo eventuale, ossia un affastellamento di orientamenti dottrinali e giurisprudenziali eterogenei e discordi tra loro. Un simile contesto era suscettibile, in primo luogo, di rendere oscuro per il giudice il corretto percorso da seguire al fine di accertare l’elemento psicologico del reato e, in secondo luogo, di condurre ad una disparità di trattamento degli imputati nei casi di specie. Infatti, a seconda della ricostruzione che il collegio giudicante riteneva condivisibile, sulla base di una considerevole discrezionalità, l’accertamento poteva condurre a soluzioni sensibilmente diverse. Alla luce di ciò, si coglie anche l’opportunità dell’avvenuto

affidamento della causa alle Sezioni Unite, il cui ruolo è fondamentale per il perseguimento del fine nomofilattico che l'ordinamento attribuisce alla Corte di Cassazione. Peraltro, parimenti lodevole è stato il tentativo delle Sezioni Unite di prodigarsi nell'elaborazione di un "percorso investigativo" d'ausilio per il giudice, attraverso l'enucleazione dei cd. indicatori del dolo eventuale. Essi, infatti, si presentano in numero abbastanza elevato, suscettibile di aumentare, e concernono una pluralità di profili caratterizzanti ciascun caso di specie, in questo modo invitando l'organo giudicante ad una valutazione globale dell'aspetto psicologico dell'autore del reato.

Nondimeno, si è avuto modo di osservare come, nel periodo immediatamente successivo, qualche pronuncia giurisprudenziale abbia perseverato nell'applicazione dei criteri tradizionali sconfessati dalle Sezioni Unite, discostandosi dal sentiero tracciato da queste ultime. Tuttavia, possiamo affermare trattarsi di episodi non frequenti, essendo, al contrario, di rilevanza sicuramente superiore l'insieme delle pronunce che hanno accolto il principio di diritto enucleato dalla Cassazione. Ciò a dimostrazione di come, a tutti gli effetti, fosse iniziata una nuova era per il dolo eventuale. A partire proprio da caso ThyssenKrupp, considerato il maggior riferimento per l'istituto.

Giunti all'esito dell'elaborato, merita di essere fatta un'ultima riflessione, sulla base della considerazione dello spazio sempre maggiore che il dolo eventuale ha assunto all'interno del sistema giuridico italiano, anche in ragione della sua rilevanza applicativa. Va, tuttavia, preso atto di come tale categoria sia nella prassi continuamente chiamata a confrontarsi con dati di segno contrario, tanto nell'elaborazione dottrinale quanto nella pratica giurisprudenziale. Le stesse Sezioni Unite, nella sentenza di legittimità all'esito della vicenda ThyssenKrupp, avevano ammesso di avere la

consapevolezza che, sebbene vi fosse stata da parte loro “una presa di posizione ed una risposta di principio alle questioni sul tappeto, sovente le formule della teoria vengono distorte più o meno consapevolmente nella prassi”²⁷⁵. In altri termini, è come se il Collegio stesso fosse stato in grado di riconoscere la rilevanza della pronuncia, ma al contempo la sua insufficienza rispetto all’obiettivo di pervenire ad una decisiva ed univoca definizione di dolo eventuale, compito che, forse, spetterebbe più convenientemente al Legislatore.

Sul punto ha avuto modo di esprimersi anche autorevole dottrina²⁷⁶, cogliendo una scarsa valorizzazione del dolo eventuale all’interno del Codice Rocco. Se, infatti, da una parte si ribadisce l’indubitabile rilevanza della sentenza Thyssenkrupp in ottica di delineamento del dolo eventuale, appare, d’altra parte, innegabile l’inopportunità di lasciare completamente alla giurisprudenza un simile compito definitorio, essendo auspicabile un intervento legislativo sul punto. A ben vedere è, infatti, ad oggi assente un espresso appiglio normativo in tema di dolo eventuale, posto che l’art. 43 c.p. propone una concezione di dolo preminentemente ancorata al suo paradigma dominante, cioè inteso nelle forme del dolo diretto e del dolo intenzionale, rischiando di relegare il dolo eventuale a categoria evanescente dell’ordinamento giuridico. Di qui, come detto, la ritenuta esigenza di un intervento del Legislatore, che avrebbe senz’altro l’effetto di favorire la riduzione di discrezionalità relativamente all’istituto, nonché la diminuzione degli ambiti di controversia sullo stesso. Un appello in questa direzione sembra individuabile anche tra le righe della sentenza ThyssenKrupp ad

²⁷⁵ Cfr p. 183 della sentenza di legittimità.

²⁷⁶ M. DONINI nel saggio *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, cit., pp. 75.

opera delle Sezioni Unite, che così concludono la disquisizione teorica formulata relativamente al dolo eventuale: *“diverse istanze pertinenti ai livelli più alti e fondanti della scienza penalistica impongono di prendere atto della necessità di tale pur incerta figura; ed al contempo di definirla, circoscriverla entro confini ristretti e chiari, in modo che sicura e prevedibile ne sia l'applicazione.”*²⁷⁷.

²⁷⁷ Cfr p. 177 della sentenza di legittimità.

BIBLIOGRAFIA

ABBADESSA G., *Ricettazione e dolo eventuale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 20 dicembre 2010

AIMI A., *Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 3/2013

AIMI A., *Dolo eventuale e colpa cosciente: il Caso Thyssen al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 14 aprile 2014

AIMI A., *Fuga dalla polizia e successivo incidente stradale con esito letale: la Cassazione ritorna sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 25 maggio 2011

AIMI A., *Il dolo eventuale alla luce del caso Thyssenkrupp*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 06 novembre 2014

AIMI A., *Si conclude definitivamente il processo Thyssenkrupp*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 09 gennaio 2017

ALDROVANDI P., *Concorso nel reato colposo e diritto penale dell'impresa*, Milano, 1999

AMARELLI G., *I criteri oggettivi di ascrizione del reato all'ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2013

AMBROSETTI E.M., MEZZETTI E., RONCO A., *Diritto penale d'impresa*, Bologna, Quinta edizione, 2022

ANTOLISEI F., *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 2003

ASTORINA MARINO P., *Causalità e fragilità epistemica: spunti per una riflessione sul valore normativo e politico criminale dei limiti del diritto penale*, in *Rivista Italiana di Medicina Legale (e del Diritto in campo sanitario)*, 1° gennaio 2017

BARRESI F., *Lo statuto epistemologico della causalità tra diritto penale ed epidemiologia*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 2014

BARTOLI R., *Alla ricerca di una coerenza perduta ... o forse mai esistita. Riflessioni preliminari (a posteriori) sul "sistema 231"*, in R. Borsari (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti. Un consuntivo critico*, Padova, 2016

BARTOLI R., *Brevi considerazioni in tema di prova del dolo eventuale*, in *Diritto penale processuale*, 2011

BLAIOTTA R., *Predizione*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, a cura di C. Piergallini, G. Mannozi, C. Sotis, C. Perini, M.M. Scoletta, F. Consulich, Milano, 2022

CADOPPI A., *L'omesso impedimento di reati da parte di amministratori e sindaci della società: spunti de lege ferenda*, in *Indice penale*, 1986

CAMON A., CESARI C., DANIELE M., DI BITONTO M.L., NEGRI D., PAULESU P.P., *Fondamenti di Procedura Penale*, Padova, 2021

CAMPIONE R., *L'accertamento del nesso eziologico nel contesto delle azioni di responsabilità*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1/2017

CANESTRARI S., *Dolo eventuale e colpa cosciente. Ai confini tra dolo e colpa nella struttura delle tipologie delittuose*, Milano, 1999

CANESTRARI S., *La distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente nei contesti a rischio di base "consentito"*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 06 febbraio 2013

CANESTRARI S., *Le nuove frontiere della responsabilità dolosa "indiretta" e la formula "manovrabile" dell'accettazione del rischio*, in Ius17@unibo.it, 2009

CANZIO G., DONATI L.L., *Prova scientifica e processo penale*, Padova, 2022

CAPECCHI M., *Il nesso di causalità. Dalla condicio sine qua non alla responsabilità proporzionale*, Padova, 2012

CAPPELLINI A., *Il dolo eventuale e i suoi indicatori: le sezioni unite Thyssen e il loro impatto sulla giurisprudenza successiva*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 04 giugno 2015

CAPPELLINI A., *Il dolo eventuale tra garantismo e prevenzione generale nell'età del rischio. Brevi appunti*, in *Cassazione Penale (De Jure)*, settembre 2021

CAPUTO M., *Dalla teoria dei “segnali di allarme” alla realtà dell'imputazione dolosa nel concorso dell'amministratore non esecutivo ai reati di bancarotta*, in *Le Società*, 2015

CECINI N., *Ricettazione, dolo eventuale, compatibilità, sussistenza*, in *Altalex*, 3 dicembre 2010

CENTONZE A., *Gli incerti confini tra dolo eventuale e colpa cosciente e le applicazioni giurisprudenziali della formula di Frank*, in *Il Diritto vivente - Magistratura Indipendente*, 31 maggio 2020

CENTONZE F., *Causalità attiva e causalità omissiva: tre rivoluzionarie sentenze della giurisprudenza di legittimità, nota a Cass. 28 novembre 2000*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 2001

CENTONZE F., *Il crimine dell'«attore decisivo», i limiti della compliance e la prova «certa» della colpa di organizzazione – riflessioni a margine della sentenza “Impregilo”*, in *Cassazione Penale*, dicembre 2022

CENTONZE F., *Per un diritto penale in movimento il problema dell'accertamento del “coefficiente minimo di partecipazione psichica del soggetto al fatto”*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, settembre 2018

CERESA GESTALDO M., *Procedura penale delle società*, Torino, 18 ottobre 2017

CERQUA F., *La posizione di garanzia degli amministratori: brevi riflessioni* (nota a Cass. n. 45513/2008), in *Le Società*, 2009

CERQUETTI G., *La rappresentazione e la volontà dell'evento nel dolo*, Torino, 2004

CHIARAVIGLIO P., *La responsabilità dell'amministratore delegante fra "agire informato" e poteri di impedimento* (nota a Cass., V pen., 36595/09), in *Le Società*, 2010

COLACURCI M., *L'illecito "riparato" dell'ente. Uno studio sulle funzioni della compliance penalistica nel d.lgs. n. 231/2001*, Torino, 2022

COPPARI R., *Errore su un elemento normativo del fatto e buona fede nelle contravvenzioni*, in *Giurisprudenza di merito*, 1971

CONFORTI E., *Dolo*, in *ilPenalista.it* (IUS), 06 febbraio 2018

CRESPI A., *Note minime sulla posizione di garanzia dell'amministratore delegante nella riforma introdotta dal d.lgs. n. 6/2003*, in *Le Società*, 2009

D'ALESSANDRO F., *Le frequenze medio-basse e il nesso causale tra omissione ed evento*, in *Cassazione penale*, 2007

D'ALESSANDRO F., *Le problematiche frontiere del dolo eventuale: spunti di riflessione alla luce del caso Thyssen*, in *Questione giustizia*, 2013

D'ALESSANDRO F., *Spiegazione causale mediante leggi scientifiche, a dieci anni dalla sentenza Franzese*, in *Criminalia*, 2012

D'AMICO A., *Il giudice penale e la legge scientifica. Il punto della giurisprudenza penale in materia di causalità ed aminato*, per la *Rassegna dell'Avvocatura dello Stato*, 2020.

DE FRANCESCO G., *L'enigma del dolo eventuale*, in *Cassazione Penale*, 2012

DE MAGLIE C., *L'etica e il mercato*, Milano, 2002

DE MARSICO A., *Coscienza e volontà nella nozione di dolo*, Napoli, 1930

DEMURO G.P., *Il dolo eventuale: alla prova del delitto di ricettazione*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura penale*, 2011

DEMURO G.P., *Il dolo. II - L'accertamento*, Milano, 2010

DEMURO G.P., *Sulla flessibilità concettuale del dolo eventuale (nota a Corte d'Assise Torino, 15 aprile 2011 - dep. 14 novembre 2011)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012

DE SIMONE G., *La colpevolezza dei soggetti metaindividuali: una questione tuttora aperta*, in *Cassazione penale*, 2/2017

DE SIMONE G., *La responsabilità da reato degli enti: natura giuridica e criteri (oggettivi) di imputazione*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 28 ottobre 2012

DE SIMONE G., *Persone giuridiche e responsabilità da reato*, Pisa, 2012

DE SIMONE G., *Si chiude finalmente, e nel migliore dei modi, l'annosa vicenda Impregilo*, in *Giurisprudenza Italiana*, dicembre 2022

DE SIMONE G., *Sub. Art. 5 – profili penalistici*, in D. Castronuovo, G. De Simone, E. Ginevra, A. Lionzo, D. Negri, G. Varraso (a cura di), *Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi*, Milano, 2019

DE VERO G., *Dolo eventuale e colpa cosciente: un confine ancora incerto. Considerazioni a margine della sentenza delle sezioni unite sul caso Thyssen Krupp*, in *Scritti in onore di Gaetano Silvestri*, a cura di G. Ruggieri, Torino, 2016

DE VERO G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, in C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, *Trattato di diritto penale. Parte generale*, vol. 4, Milano, 2008

DI BIASE G., *Thyssenkrupp: verso la resa dei conti tra due opposte concezioni di dolo eventuale?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 07 ottobre 2013

DI FRESCO F., *Incidente mortale causato da una condotta di guida sconsiderata: dolo eventuale o colpa cosciente? La Cassazione «rispolvera» la prima formula di Frank*, in *Cassazione Penale*, 2012

DI GIOVINE O., DOVERE S., PIERGALLINI C., *La responsabilità dell'ente nel d.lgs. n. 231 del 2001: paradigmi imputativi e prospettive di riforma*, in F. Centonze, S. Manacorda, *Verso una riforma della responsabilità da reato degli enti. Dato empirico e dimensione applicativa*, Bologna, 2023

DI GIOVINE O., *Il criterio di imputazione soggettiva*, in G. Lattanzi, P. Severino (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, Torino, 2021

DI GIOVINE O., *Il dolo (eventuale) tra psicologia scientifica e psicologia del senso comune*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 30 gennaio 2017

DI GIOVINE O., *Lineamenti sostanziali del nuovo illecito punitivo*, in G. Lattanzi (a cura di), *Reati e responsabilità degli enti. Guida al d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, Milano, 2010

DI MARTINO A., *Il nesso causale attivato da condotte omissive tra probabilità, certezza e accertamento, nota a Cass. SS.UU., 10 luglio 2002*, in *Diritto penale e processo*, 2003

DI MATTEO S., *La responsabilità penale e amministrativa degli enti, in Italia e all'Estero*, in *Altalex*, 14 aprile 2010

DINACCI F.R., *La dimensione probatoria e del diritto al silenzio nella disciplina della responsabilità da reato degli enti. Verso letture "osservanti" dei principi*, in *Archivio penale*, 1/2022

DONINI M., *Dolo e prevenzione generale nei reati economici. Un contributo all'analisi dei rapporti fra errore di diritto e analogia nei reati in contesto lecito di base*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 1999

DONINI M., *Dolo eventuale e formula di Frank nella ricettazione. Le Sezioni unite riscoprono l'elemento psicologico*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura penale*, 2011

DONINI M., *Il dolo eventuale: fatto-illecito e colpevolezza*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 21 febbraio 2014

DONINI M., *Lettura sistematica delle teorie dell'imputazione oggettiva dell'evento*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1989

DONINI M., *Teoria del reato. Un'introduzione*, Padova, 1996

DOVA M., *Dolo eventuale: la Cassazione ritorna al passato. Un contrasto solo formale?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 18 marzo 2015

DROSI V., *Uno sguardo oltre il nostro ordinamento: il Corporate Manslaughter and Corporate Homicide*, in *Diritto penale e uomo*, 15 luglio 2020

EBNER G., *Il reato omissivo improprio, la compartecipazione omissiva e la connivenza non punibile (nota a Trib. Teramo, Uff. Gip, 18 marzo 1996)*, in *Cassazione penale*, 1997

EUSEBI L., *Formula di Frank e dolo eventuale in Cass.S.U. 24 aprile 2014 (Thyssenkrupp)*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2/2015

ENGISCH K., *Empfiehl es sich, die Strafbarkeit der juristischen Person gesetzlich vorzusetzen?*, in *Verhandlungen des Vierzigsten Deutschen Juristentags*, 1954

ENGISCH K., *Vom Weltbild des Juristen*, Heidelberg, 1950

EUSEBI L., *Verso la fine del dolo eventuale? (Salvaguardando, in itinere, la formula di Frank)*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 14 aprile 2014

FERRARI A., *L'intenzione omissiva*, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2013

FERRUA P., *Diritti umani e tutela degli enti nel processo*, in *Diritto penale processuale*, 2016

FERRUA P., *Il diritto probatorio*, in G. Lattanzi, P. Severino (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. II: *Diritto processuale*, Torino, 2021

FERRUCCI C., *La Corte d'Appello di Milano sulla responsabilità dell'ente in materia di sicurezza sul lavoro*, in *Sistema Penale Contemporaneo*, 12 febbraio 2016

FIANDACA G., *Causalità*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, 1988

FIANDACA G., *Il reato commissivo mediante omissione*, Milano 1979

FIANDACA G., *Reati omissivi e responsabilità penale per omissione*, in *Archivio penale*, 1983

FIANDACA G., *Sul dolo eventuale nella giurisprudenza più recente, tra approccio oggettivizzante- probatorio e messaggio generalpreventivo (nota a Corte d'Assise Torino, 15 aprile 2011 - dep. 14 novembre 2011)*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2012

FIANDACA G. e MUSCO E., *Diritto Penale Parte Generale*, ottava edizione, Bologna, 2019

FICO E., *Reati omissivi propri e impropri: disciplina, differenze e analisi del rapporto di causalità*, in *Salvis Juribus*, 24 marzo 2023

FIDELBO G., RUGGIERO R.A., *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *Responsabilità amministrativa di società enti*, 2016

FIGLIARELLA A., voce *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Dizionario di diritto pubblico*, (a cura di) S. Cassese, Milano, 2006

FOFFANI L., *Genesi e sviluppo (e prospettive future) di un modello di responsabilità degli enti nell'Unione Europea*, in *Diritto Penale, Economia e Impresa*, 2022

FORTE G., *Ai confini fra dolo e colpa: dolo eventuale o colpa cosciente?*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 1999

FORTI G., *Uno sguardo ai "piani nobili" del d.lgs. n. 231/2001*, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 2012

FRANCESCHETTI P., *Dolo*, in *Altalex*, 11 aprile 2016

FRANCESCHETTI P., *Responsabilità oggettiva*, in *Altalex*, 29 febbraio 2016

FRASCHETTI F.M., *La Cassazione sulla responsabilità omissiva degli amministratori privi di delega: rivoluzione di sistema o riscoperta di "vecchi" principi? (Nota a Cass., V pen., 42519/12)*, in *Cassazione penale*, 2014

FUSCO E. e PALIERO C.E., *L'"happy end" di una saga giudiziaria: la colpa di organizzazione trova (forse) il suo tipo*, in *Sistema Penale*, 27 settembre 2022

GALLO M., voce *dolo*, in *Enciclopedia del diritto*, 1964

GARAVAGLIA E., *Posizioni di garanzia proprie degli amministratori e obbligo di impedire i reati*, in *Giurisprudenza commerciale*, 2009

GARGANI A., *Delitti colposi commessi con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza del lavoro: responsabile “per definizione” la persona giuridica?*, in *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli, 2011

GARGANI A., *Percorsi di giurisprudenza - Le posizioni di garanzia*, in *Giurisprudenza italiana*, 2016

GENTILE G., *‘Se io avessi previsto tutto questo...’ – riflessioni storico-dogmatiche sulle formule di Frank*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 30 ottobre 2013

GIANTI D., MONATERI P.G., BALESTRIERI M., *Causazione e giustificazione del danno*, Torino, 2016

GIARDA A., *Responsabilità penale delle persone giuridiche: D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2007

GIGLIO V.G., *Art. 40 – Rapporto di causalità*, in *Filodiritto*,

GIOIA V., *L’evoluzione giurisprudenziale del dolo. Il caso Thyssenkrupp*, in *Salvis Juribus*, 24 marzo 2018

GIUNTA F., *La posizione di garanzia nel contesto della fattispecie omissiva impropria*, in *Diritto penale processuale*, 1999

GRASSO G., *Il reato omissivo improprio. La struttura obiettiva della fattispecie*, Milano, 1983

GULLO A., *I modelli organizzativi*, in G. Lattanzi, P. Severino (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, Torino, 2021

HASSEMER W., *Caratteristiche del dolo*, in *L'Indice penale*, 1991

IACOVIELLO F. M., *Processo di parti e prova del dolo*, in *Criminalia*, 2010

INSOLERA G., *Concorso di persone nel reato*, in *Digesto discipline penalistiche*, 2000

KAUFMANN A., *Der dolus eventualis in Deliktsaufbau. Die Auswirkungen der Handlungs- und der Schuldlehre auf die Vorsatzgrenze*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZstW)*, 1958

LABINI E.S., *Processo Thyssenkrupp: confermate le condanne in Cassazione*, in *Altalex*, 16 marzo 2017

LAMACCHIA R., *Thyssen, prime riflessioni sulla sentenza d'appello*, in *Questione di Giustizia*, 12 giugno 2013

LATAGLIATA A.R., *I principi del concorso di persone nel reato*, Napoli, 1964

LAZZERI F., *Prova della causalità individuale e configurabilità del delitto di epidemia in caso di contagi plurimi da HIV tramite rapporti sessuali non protetti*, in *Sistema Penale*, 19 dicembre 2019

LEONCINI I., *Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza*, Torino, 1999

LOSAPPIO G., *Formula di Bard e accertamento del dolo eventuale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 23 maggio 2017

MACCAGNI V., *L'omicidio colposo e responsabilità degli enti: un'indagine comparatistica*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 23 dicembre 2015

MANCA V., *La ragionevolezza del dubbio nel delitto di calunnia: criterio di accertamento del dolo o espediente per una responsabilità sostanzialmente colposa?*, in *Archivio Penale*, 01 luglio 2016

MANES V., TRIPODI A.F., *L'idoneità del modello organizzativo*, in F. Centonze, M. Mantovani (a cura di), *La responsabilità "penale" degli enti. Dieci proposte di riforma*, Bologna, 2016

MANFREDI F., *Può un uomo cagionare un'epidemia da virus HIV?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 7 marzo 2017

MANTOVANI F., *Causalità, obbligo di garanzia e dolo nei reati omissivi*, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 2004

MANTOVANI F., *Principi di diritto penale. Parte speciale*, volume 1, Padova, 2022

MARANI S., *Colpa medica: giudizio di probabilità logica non definisce il nesso causale*, in *Altalex*, 25 marzo 2014

MARANI S., *Sfreccia ad alta velocità con il semaforo rosso: omicidio volontario o colposo?*, in *Altalex*, 11 aprile 2011

MARINUCCI G., *Causalità reale e causalità ipotetica nell'omissione impropria*, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 2009

MARINUCCI G., *La responsabilità penale delle persone giuridiche: uno schizzo storico-dogmatico*, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura penale*, 2007

MARINUCCI G., DOLCINI E., GATTA L., *Manuale di Diritto penale, parte generale*, Milano, 2018

MASSA T., *Le Sezioni unite davanti a “nuvole ed orologi”*: osservazioni sparse sul principio di causalità (nota a Cass. S.U. 30328/02), in *Cassazione penale*, 2002

MAUGERI A.M., *La funzione rieducativa della sanzione nel sistema della responsabilità amministrativa da reato degli enti ex d.lgs. 231/2001*, Torino, 2022

MAZZACUVA F., *L'ente premiato. Il diritto punitivo nell'era delle negoziazioni: l'esperienza angloamericana e le prospettive di riforma*, Torino, 2020

MAZZANTINI E., *Dolo eventuale e colpa con previsione: dai concetti “generali” agli indicatori “di settore”*, in *Diritto penale processuale*, 2013

MAZZON R., *Concorso e dolo eventuale: le teorie della possibilità, della probabilità e del consenso*, in *Persona e Danno*, 25 ottobre 2011

MEZGER E., *Strafrecht: Ein Lehrbuch*, Berlino, 2014

MINICUCCI G., *Limiti della posizione di garanzia e del dolo degli amministratori “non operativi” (nota a Cass., V pen., 42519/12)*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, 2012

MINNELLA M.L., *D.Lgs.231/2001 e reati colposi nel Caso Thyssenkrupp*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 10 dicembre 2011

MIRO’ D’ANIELLO T.J., *Applicazioni giurisprudenziali delle formule di Frank*, in *Ius in Itinere*, 09 agosto 2020

MOLLO G., MONTESANTO D., *CONSOB – Quaderno giuridico n.8: Il controllo societario nel Testo Unico della finanza, problemi e prospettive di riforma*, giugno 2015

MONGILLO V., *Il lato oscuro della rappresentazione: riflessioni sulla colpa con previsione alla luce della sentenza Schettino*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 14 febbraio 2018

MONGILLO V., *Il sistema delle sanzioni applicabili all’ente collettivo tra prevenzione e riparazione. Prospettive de iure condendo*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia*, 2022

MONGILLO V., *La colpa di organizzazione: enigma ed essenza della responsabilità “da reato” dell’ente collettivo*, in *Cassazione Penale*, n. 3/2023

MONGILLO V., *La responsabilità penale tra individuo ed ente collettivo*, Torino, 2018

MUCCIARELLI F., *Ancora in tema di colpa e causalità: la condotta impeditiva e la sua individuazione*, in *Foro ambrosiano*, 2002

MUCCIARELLI F., *Dolo e colpa tra prevedibilità e previsione*, in *Legislazione penale*, 2012

MUCCIARELLI F., *Omissione e causalità ipotetica: qualche nota*, in *Diritto & questioni pubbliche*, 2010

NICOSIA E., *Contagio di Aids tra moglie e marito*, in *Foro.it*, 2000

NOTARANGELO M., *La responsabilità dell’ente: una breve disamina*, in *Diritto.it*, 19 febbraio 2020

ORSINA A., *Il caso “Rete ferroviaria italiana s.p.a.”: un’esperienza positiva in tema di colpa di organizzazione*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 13 gennaio 2017

ORSINA A., *Messa alla prova e “colpa di reazione” dell’ente. Riflessioni critiche a partire da un recente intervento della giurisprudenza*, in *Diritto Penale contemporaneo*, 2021

PAGLIARO A., *Il fatto di reato*, Palermo, 1960

PAGLIARO A., *Il reato*, in *Trattato di diritto penale*, (diretto da) Grosso, Padovani e Pagliaro, II, Milano, 2007

PALAZZO F., *Corso di diritto penale. Parte generale*, Torino, 2021

PALIERO C.E., *Art. 7, Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente*, in M. Levis, A. Perini (a cura di), *Il 231 nella dottrina e nella giurisprudenza*, Bologna, 2021

PALIERO C.E., *Il "ragionevole dubbio" diventa criterio*, in *Guida al diritto*, 2006

PALIERO C.E., *La colpa di organizzazione tra responsabilità collettiva e individuale*, in *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, febbraio 2018

PARODI L., *Illecito dell'ente e colpa di organizzazione. Una recente conferma della traiettoria garantista tracciata dalla giurisprudenza di legittimità*, in *Sistema Penale*, 02 marzo 2023

PARODI L., *Responsabilità dell'ente per fatti commessi dai "sottoposti": una innovativa pronuncia del Tribunale di Milano*, in *Sistema Penale*, 30 giugno 2023

PEDRAZZI C., *Il tramonto del dolo?*, in *Rivista di diritto processuale penale*, 2000

PELISSERO M., *Principi generali, sub par. 8*, in G. Lattanzi, P. Severino (a cura di), *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, Torino, 2021

PICCIONE F., *Il confine tra dolo eventuale e colpa cosciente nel contesto dei reati di impresa*, in *Cassazione Penale*, 4/2016

PICOTTI L., *Ente*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, a cura di C. Piergallini, G. Mannozi, C. Sotis, C. Perini, M.M. Scoletta, F. Consulich, Milano, 2022

PIERDONATI M., *Dolo e accertamento nelle fattispecie penali c.d. "pregnanti"*, Napoli, 2012

PIERGALLINI C., *Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Diritto penale processuale*, 2019

PIERGALLINI C., *Una sentenza "modello" della Cassazione pone fine all'estenuante vicenda "Impregilo"*, in *Sistema Penale*, 2022

PIRAS P., *La non obbligatorietà del bilanciamento nell'accertamento del dolo eventuale*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 15 luglio 2016

PISA P., *Incidenti stradali e dolo eventuale: l'evoluzione della giurisprudenza*, in *Diritto Penale Processuale*, 2011

PIVA D., *Tesi e antitesi sul dolo eventuale nel Caso Thyssenkrupp*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 01 maggio 2013

PROSDOCIMI S., *Dolus eventualis. Il dolo eventuale nella struttura delle fattispecie penali*, Milano, 1993

PULITANÒ D., *Amministratori non operativi e omesso impedimento di delitti commessi da altri amministratori (nota a Cass., V pen., 23838/07)*, in *Le Società*, 2008

PULITANO' D., *Commentario breve al codice penale*, (a cura di) Crespi, Stella, Zuccalà, seconda edizione, Padova, 1992

PULITANÒ D., *I confini del dolo. Una riflessione sulla moralità del diritto penale*, in *Rivista italiana diritto processuale penale*, 2013

PULITANÒ D., *La responsabilità "da reato" degli enti: i criteri d'imputazione*, in *Rivista italiana di diritto processuale penale*, 2002

RAFFAELE S., *La rappresentazione dell'evento al confine tra dolo e colpa: un'indagine su rischio, ragionevole speranza e indicatori "sintomatici"*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 05 giugno 2015

RICCARDI M., CHILOSI M., *La messa alla Prova nel processo "231": quali prospettive per la diversion dell'ente*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017

RIZ R., *Lineamenti di diritto penale. Parte generale*, Padova, 2006

ROMANO M., *Dolo eventuale e Corte di Cassazione a Sezioni Unite: per una rivisitazione della cd. "accettazione del rischio"*, in *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2/2015

ROSSI B., *Il concetto di causalità in dottrina e in giurisprudenza*, in *Diritto.it*, 7 dicembre 2000

SABIA R., *Responsabilità da reato degli enti e paradigmi di validazione dei modelli organizzativi. Esperienze comparate e scenari di riforma*, Torino, 2022

SALCUNI G., *Il dolo eventuale fra determinatezza e colpevolezza*, in *La Legislazione Penale*, 2018

SALVEMME I., *Il nesso eziologico nella previsione del rischio. Un esempio di causalità in una condizione suffragata da una legge statistica avente un basso coefficiente di copertura (nota a Trib. L'Aquila, Uff. Gip, 22 ottobre 2012, n. 380)*, in *Cassazione penale*, 2013

SANTAMARIA D., *Prospettive del concetto finalistico di azione*, Napoli, 1955

SANTARELLI F., *L'accertamento del dolo eventuale in una recente sentenza della Suprema Corte*, in *Archivio Penale*, 23 maggio 2023

SBEZZI M., *Continuazione esterna e interna*, in *Il Penalista*, 11 luglio 2016

SCARDAMAGLI I., *Il responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione come consulente del datore di lavoro*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 05 febbraio 2015

SCAROINA E., *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato tra premialità e non punibilità*, in *Rivista trimestrale di diritto penale contemporaneo*, 03 giugno 2020

SCOLETTA M., *La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi*, in G. Canzio, L. Lupária (a cura di), *Diritto e procedura penale delle società*, Milano, 2022

SEVERINO P., *La responsabilità dell'ente ex d.lgs. n. 231 del 2011: profili sanzionatori e logiche premiali*, in C.E. Paliero, F. Viganò, F. Basile, G.L. Gatta (a cura di), *La pena, ancora: fra attualità e tradizione*, vol. II, Milano, 2018

SINGH D.D., *Whistleblowing e riservatezza nel D.lgs. n. 24/2023*, in *Altalex*, 20 luglio 2023

SPINA M., *La Cassazione-bis sul Caso Vannini: l'ospitalità come fonte di obblighi protettivi in una lettura ultra-sostanzialistica del reato omissivo improprio*, in *Sistema Penale*, 07 settembre 2021

STELLA F., *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, 2003

STELLA F., *La nozione penalmente rilevante di causa*, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura penale*, 1988

STELLA F., *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale. Il nesso di condizionamento fra azione ed evento*, Milano, 2000

TARUFFO M., *Verità Processuale*, in *Enciclopedia Treccani*, IX Appendice, 2015

TASSI S., *Il dolo*, Padova, 1992

TRINCHERA T., *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti ex D.Lgs.231/2001: un'altra sentenza di assoluzione. Disorientamento interpretativo o rigoroso garantismo?*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 31 maggio 2013

VALENTE C., *Analisi giurisprudenziale e dottrinale sulle maggiori problematiche attinenti al nesso causale nei reati commissivi e omissivi*, in *Salvis Juribus*, 29 luglio 2023

VENEGONI A., *La definizione del reato di frode nella legislazione dell'Unione dalla Convenzione PIF alla proposta di direttiva PIF*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 14 ottobre 2016

VENEZIANI P., *Causalità della colpa e comportamento alternativo lecito*, in *Cassazione penale*, 2013

VIGANÒ F., *Responsabilità da reato degli enti. I problemi sul tappeto a dieci anni dal d.lgs. n. 231/2001*, in *Treccani, Il libro dell'anno del diritto*, Roma, 2012

VIGANO' F., *Il dolo eventuale nella giurisprudenza recente*, in *Enciclopedia Treccani*, 2016

VISCONTI A., *Crimine organizzativo*, in *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, a cura di C. Piergallini, G. Mannozi, C. Sotis, C. Perini, M.M. Scoletta, F. Consulich, Milano, 2022

ZIRULIA S., *Thyssenkrupp, fu omicidio volontario: le motivazioni della Corte d'Assise*, in *Diritto Penale Comparato*, 18 novembre 2011

ZIRULIA S., *Thyssenkrupp: confermate in appello le condanne, ma il dolo eventuale non regge*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 03 giugno 2013

GIURISPRUDENZA

Tribunale di Torino, Seconda corte di Assise, 14 novembre 2011, sentenza n. 31095

Corte d'Assise d'Appello di Torino, 27 maggio 2013, sentenza n. 6

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 18 settembre 2014, sentenza n. 38343

Corte di Assise d'Appello di Torino, 29 maggio 2015, sentenza n. 5

Cassazione penale, sez. IV, 12 dicembre 2016, sentenza n. 52511

Cass. pen., sez. IV, 27 marzo 1984, sentenza n. 6313, c. Canzani

Cass. pen., Sez. V, 17 ottobre 1986, sentenza n. 13274, c. Asquino

Cass. pen., Sez. I, 07 aprile 1989, sentenza n. 4912, c. Calò

Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre 1990, sentenza n. 3194, c. Battista

Cass. pen., sez. I, 28 novembre 1990, sentenza n. 2660, c. Andreis

Cass. pen., Sez. IV, 06 dicembre 1990, sentenza n. 4793, c. Bonetti

Cass. pen., Sez. I, 28 gennaio 1991, sentenza n. 5527

Cass. pen., Sez. I, 18 dicembre 1991, sentenza n. 2269, c. Austria

Cass. pen., Sez. I, 03 marzo 1993, sentenza n. 7382

Cass., Sez. Un. 12 ottobre 1993, sentenza n. 784

Cass. pen., Sez. I, 24 febbraio 1994, sentenza n. 4583

Cass. pen., sez. I, 27 marzo 1995, sentenza n. 1802, c. Dell'Olio

Cass. pen., Sez. I, 08 novembre 1995, sentenza n. 832

Cass. pen., Sez. I, 29 gennaio 1996, sentenza n. 3277, c. Giannette

Cass., Sez. Un. 14 febbraio 1996, sentenza n. 3571

Cass. pen., Sez. I, 03 luglio 1996, sentenza n. 3337, c. Garbin

Cass., Sez. Un., 03 luglio 1996, sentenza n. 9149, c. Chabni

Cass. pen., Sez. IV, 10 ottobre 1996, sentenza n. 11024, c. Boni

Cass. pen., Sez. IV, 1997, sentenza n. 10333

Cass. pen., Sez. I, 12 novembre 1997, sentenza n. 6358

Cass. pen., Sez. I, 11 febbraio 1998, sentenza n. 8052

Cass. pen., Sez. I, 20 novembre 1998, sentenza n. 13544

Cass. pen., Sez. I, 25 giugno 1999, sentenza n. 10795, c. Gusinu

Cass. pen., Sez. V, 31 maggio 2001, sentenza n. 21952, c. Rainer

Cass. pen., Sez. I, 14 giugno 2001, sentenza n. 30425, c. Lucini

Cass. pen., Sez. IV, 21 marzo 2002, sentenza n. 11445

Cass., Sez. Un., 17 settembre 2002, sentenza n. 30328, c. Franzese

Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2003, sentenza n. 21021, c. Cronk

Cass. pen., Sez. IV, 5 novembre 2003, n. 41985

Cass. pen., Sez. IV, 6 febbraio 2004, sentenza n. 4981, c. Ligresti

Cass., Sez. Un., 9 febbraio 2004, sentenza n. 5052

Cass., Sez. Un., 24 maggio 2004, sentenza n. 29951, c. Focarelli

Cass., Sez. Un., 24 maggio 2004, sentenza n. 29952, c. Romagnoli

Cass. pen., Sez. IV, 1° giugno 2005, sentenza n. 20604, c. Storino

Cass. pen., Sez. V, 17 gennaio 2005, sentenza n. 6168

Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2005, sentenza n. 41936, c. Muci

Cass. pen., Sez. II, 20 dicembre 2005, sentenza n. 3615, c. D'Azzo

Cass., Sez. Un., 28 novembre 2006, sentenza n. 39298

Cass. pen., Sez. II, 30 gennaio 2006, sentenza n. 3615

Cass. pen., Sez. VI, 26 ottobre 2006, sentenza n. 1367

Cass. pen., Sez. IV, 02 aprile 2007, sentenza n. 21597, c. Pecchioli

Cass. pen., sez. I, 24 maggio 2007, sentenza n. 27620

Cass. pen., Sez. II, 13 giugno 2007, sentenza n. 35337

Cass. pen., Sez. IV, 28 giugno 2007, sentenza n. 39606, c. Marchesini

Cass. pen., Sez. IV, 06 luglio 2007, sentenza n. 37606, c. Rinaldi

Cass., Sez. Un., 25 ottobre 2007, sentenza n. 10208, c. Miragliotta

Cass. pen., Sez. IV, 26 ottobre 2007, sentenza n. 237659, c. Tamborini

Cass. pen., Sez. I, 29 gennaio 2008, sentenza n. 12954

Cass. pen., Sez. I, 06 febbraio 2008, sentenza n. 19174

Cass. pen., Sez. IV, 14 febbraio 2008, sentenza n. 19512, c. Aiana

Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, sentenza n. 26654, c. Fisia Italimpianti

Cass. pen., Sez. IV, 23 aprile 2008, sentenza n. 25288, c. Maciocia

Cass. pen., Sez. IV, 22 maggio 2008, sentenza n. 25648, c. Ottonello

Cass. pen., Sez. V, 17 settembre 2008, sentenza n. 44712

Cass. pen., Sez. III, 06 ottobre 2008, sentenza n. 38031

Cass. pen., Sez. II, 06 novembre 2008, sentenza n. 45389, c. Perino

Cass. pen., Sez. VI, 28 novembre 2008, sentenza n. 44418, c. Tolio

Cass. pen., Sez. IV, 02 dicembre 2008, sentenza n. 1786, c. Tomaccio

Cass. pen., Sez. VI, 16 dicembre 2008, sentenza n. 2750, c. Aragona

Cass. pen., Sez. IV, 28 gennaio 2009, sentenza n. 4123

Cass. pen., Sez. IV, 10 febbraio 2009, sentenza n.13083, c. Bodac

Cass. pen., Sez. VI, 18 febbraio 2009, sentenza n. 16645, c. Russo

Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2009, sentenza n. 13388

Cass. pen., Sez. IV, 09 luglio 2009, sentenza n. 28231, c. Montalbano

Cass. pen., Sez. VI, 09 luglio 2009, sentenza n. 36083, c. Mussoni

Cass., Sez. Un., 26 novembre 2009, sentenza n. 12433, c. Nocera

Cass. pen., Sez. VI, 18 febbraio 2010, sentenza n. 27735, c. Scarafia

Cass. pen., Sez. IV, 11 marzo 2010, sentenza n. 16761, c. Catalano

Cass. pen., Sez. IV, 18 marzo 2010, sentenza n. 16134, c. Santoro

Cass. pen., Sez. IV, 24 marzo 2010, sentenza n. 11222, c. Lucidi

Cass., Sez. IV, 17 maggio 2010, sentenza n. 18628

Cass. pen., Sez. IV, 23 giugno 2010, sentenza n. 23944

Cass. pen., Sez. VI, 22 gennaio 2011, sentenza n. 2251

Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2011, sentenza n. 34476, c. Deloitte & Touche

Cass. pen., Sez. I, 1° febbraio 2011, sentenza n. 10411, c. Ignatiuc

Cass. pen., Sez. I, 11 luglio 2011, sentenza n. 30472, c. Braidic

Cass. pen., Sez. II, 20 marzo 2012, sentenza n. 10822

Cass. pen., Sez. V, 16 aprile 2012, sentenza n. 38388

Cass. pen., Sez. I, 30 maggio 2012, sentenza n. 23588, c. Beti Ilir

Cass. pen., Sez. IV, 30 luglio 2012, sentenza n. 39898, c. Giacalone

Cass. pen., Sez. V, 27 settembre 2012, sentenza n. 42973, c. Ignatiuc

Cass. pen., Sez. V, 25 ottobre 2012, sentenza n. 8351

Cass. pen., Sez. IV, 23 novembre 2012, sentenza n. 49821, c. Lovison

Cass. pen., Sez. VI, 25 gennaio 2013, sentenza n. 21192, c. Barla

Cass. pen., Sez. IV, 29 gennaio 2013, sentenza n. 16237, c. Cantore

Cass. pen., Sez. I, 13 maggio 2013, sentenza n. 20465, c. Mega

Cass. pen., Sez. VI, 22 maggio 2013, sentenza n. 24559, c. House Building s.p.a.

Cass. pen., Sez. IV, 25 giugno 2013, sentenza n. 42503, c. Ciacci

Cass. pen., Sez. IV, 05 settembre 2013, sentenza n. 36399

Cass. pen., Sez. V, 28 novembre 2013, sentenza n. 10265, c. Banca Italease s.p.a.

Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2014, sentenza n. 10561, c. Gubert

Cass. pen., Sez. IV, 27 febbraio 2014, sentenza n. 9695

Cass. pen., Sez. I, 14 maggio 2014, sentenza n. 19777, c. Petronella

Cass. pen., Sez. V, 19 settembre 2014, sentenza n. 14548, c. Moriconi

Cass. pen., Sez. II, 30 settembre 2014, sentenza n. 43348, c. Mistri

Cass., Sez. I, 28 ottobre 2014, sentenza n. 52530, c. Acerbi

Cass. pen., Sez. I, 18 novembre 2014, sentenza n. 10596, c. Maskaj

Cass. pen., Sez. I, 21 gennaio 2015, sentenza n. 16998, c. Guidi

Cass. pen., Sez. I, 11 febbraio 2015, sentenza n. 8561, c. De Luca

Cass. pen., Sez. I, 11 marzo 2015, sentenza n. 18220, c. Beti

Cass. pen., Sez. I, 30 marzo 2017, sentenza n. 21724

Cass. pen., Sez. IV, 19 luglio 2017, sentenza n. 35585, c. Schettino

Cass. pen., Sez. III, 15 marzo 2019, sentenza n. 11518

Cass. pen., Sez. I, 30 ottobre 2019, sentenza n. 48014

Cass. pen., Sez. III, 02 novembre 2020, sentenza n. 30305

Cass. pen., Sez. V, 03 maggio 2021, sentenza n. 27905, c. Ciontoli

Cass. pen., Sez. IV, 3 agosto 2021, n. 30229

Cass. pen., Sez. IV, 06 settembre 2021, sentenza n. 32899

Cass. pen., Sez. VI, 11 novembre 2021, sentenza n. 23401, c. Impregilo

Cass. pen., Sez. IV, 17 marzo 2022, sentenza n. 9006

Cass. pen., Sez. IV, 10 maggio 2022, sentenza n. 18413

Cass. pen., Sez. I, 17 ottobre 2022, sentenza n. 39091

Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2022, sentenza n. 14840

Cass. pen., Sez. IV, 28 novembre 2022, sentenza n. 45131

Cass. pen., Sez. IV, 11 gennaio 2023, sentenza n. 570

Corte Cost., 18 luglio 2014, sentenza n. 218

Trib. Milano, sez. X, 25 maggio 2023, sentenza n. 3314

Trib. Catania, sez. IV, 14 aprile 2016, sentenza n. 2133

ALTRE FONTI NORMATIVE

Decreto legislativo 19 settembre 2009, n. 626

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Decreto legislativo 21 ottobre 2021, n. 146

Legge 20 febbraio 2006, n. 46

Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Relazione ministeriale al d. lgs. 231/2001

Decreto legislativo 15 marzo 2023, n. 24

Legge 3 agosto 2007, n. 123

RINGRAZIAMENTI

Infine, vorrei ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine in questo percorso.

Primo tra tutti Enrico, per essere sempre al mio fianco, gioendo per le mie vittorie e non permettendomi mai di mollare di fronte alle sconfitte.

*Un ringraziamento va, poi, alla mia famiglia:
a mamma e papà per aver reso possibile tutto questo;
a Jessica, Mirco e alle mie nipotine per avermi affiancata e sostenuta.*

Da ultimo, ci tengo a ringraziare i compagni di questo viaggio durato 5 anni. In particolare, gli “Universistroz” Alessia e Matteo, per aver reso tutte le difficoltà superabili attraverso il sostegno reciproco e per le infinite risate.

